



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 185/12  
di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO, G. GALLO recante:  
"Disciplina dell'agricoltura sociale"  
relatore: K. GENTILE;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/05/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	30/05/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 31/05/2023

## Normativa citata

Art. 2135 del Codice civile <i>Imprenditore agricolo</i>	pag. 4
L. 8 novembre 1991, n. 381 <i>Disciplina delle cooperative sociali</i>	pag. 5
Art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 <i>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.</i>	pag. 11
Art. 1 della L. 8 novembre 2000, n. 328 <i>Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.</i>	pag. 15
D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 <i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.</i>	pag. 17
L. 18 agosto 2015, n. 141 <i>Disposizioni in materia di agricoltura sociale.</i>	pag. 27
art. 1 della L. 6 giugno 2016, n. 106 <i>Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.</i>	pag. 33
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 <i>Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.</i>	pag. 35
D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 <i>Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.</i>	pag. 53
L.R. 27 agosto 1973, n. 12 <i>Disciplina degli asili nido.</i>	pag. 135
L.R. 9 luglio 2013, n. 31 <i>Norme in materia di Pet Therapy - Terapia, attività ed educazione assistita con animali.</i>	pag. 149
L.R. 30 aprile 2009, n. 14 <i>Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole</i>	pag. 153
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE	pag. 179

*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari*

**Normativa comparata**

Abruzzo - L.R. 6 luglio 2011, n. 18 <i>Disposizioni in materia di agricoltura sociale.</i>	pag. 210
Campania - L.R. 30 marzo 2012, n. 5 <i>Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)</i>	pag. 215
Emilia - Romagna, L.R. 31 marzo 2009, n. 4 <i>Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole</i>	pag. 219
Liguria - L.R. 21 novembre 2013, n. 36 <i>Disposizioni in materia di agricoltura sociale</i>	pag. 240
Molise - L.R. 10 febbraio 2014, n. 5 <i>Norme in materia di agricoltura sociale.</i>	pag. 245
Sardegna - L.R. 11 maggio 2015, n. 11 <i>Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.</i>	pag. 250
Toscana - L.R. 26 febbraio 2010, n. 24 <i>Disposizioni in materia di agricoltura sociale.</i>	pag. 269
Umbria - L.R. 9 aprile 2015, n. 12 <i>Testo unico in materia di agricoltura.</i>	pag. 275
Valle d'Aosta - L.R. 18 maggio 2021, n. 12 <i>Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale.</i>	pag. 388
Veneto - L.R. 28 giugno 2013, n. 14 <i>Disposizioni in materia di agricoltura sociale.</i>	pag. 397

**Art. 2135 del Codice civile****Capo II****Dell'impresa agricola****Sezione I****Disposizioni generali****Art. 2135. <sup>(1)</sup>.****Imprenditore agricolo**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228

**L. 8 novembre 1991, n. 381 <sup>(1)</sup>.****Disciplina delle cooperative sociali <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.

(2) Vedi, anche, l'art. 2, [D.L. 30 settembre 1994, n. 564](#) e l'art. 17, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

---

**1. Definizione.**

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112](#) <sup>(3)</sup>;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate <sup>(4)</sup>.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

---

(3) Lettera modificata dall'art. 17, comma 1, [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#), a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 112/2017](#). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 8, comma 2, [D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dal 11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 95/2018](#).

(4) Vedi, anche, l'art. 51, [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), l'art. 6, comma 2-bis, [L. 3 aprile 2001, n. 142](#), aggiunto dall'art. 9, [L. 14 febbraio 2003, n. 30](#), e l'art. 1, comma 787, [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

---

**2. Soci volontari.**

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative <sup>(5)</sup>.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

---

(5) Il *D.M. 11 giugno 1992* (Gazz. Uff. 25 giugno 1992, n. 148) ha disposto che, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia assunta, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente, una retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

---

### 3. *Obblighi e divieti.*

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 1951, n. 302*, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### 4. *Persone svantaggiate.*

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti

di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'[articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni <sup>(6)</sup>.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero <sup>(7)</sup>.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'[articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'[articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato <sup>(8)</sup>.

---

(6) Comma così modificato dall'[art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193](#).

(7) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, per effetto di quanto disposto dall'[art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193](#).

(8) Gli attuali commi 3 e 3-bis sostituiscono l'originario comma 3, per effetto di quanto disposto dall'[art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 1 dell'[art. 3-bis, D.L. 1° luglio 2013, n. 78](#), nel testo integrato dalla [legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94](#). Vedi, anche, l'[art. 2 della citata legge n. 193/2000](#) e l'[art. 8, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 9 novembre 2001](#) e il [D.M. 24 luglio 2014, n. 148](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

## 5. Convenzioni.

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto <sup>(11)</sup>.

---

(9) Comma così modificato dal comma 610 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(10) Vedi, anche, la *Det. 1° agosto 2012, n. 3*.

(11) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52. Vedi, anche, il *Comunicato 31 luglio 2010*.

---

## 6. Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 .

1. ... <sup>(12)</sup>.

---

(12) Aggiunge un comma, alla fine, agli artt. 10, 11 e 13 e modifica il comma 2 dell'art. 13, D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.



## **7. Regime tributario.**

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637](#) .

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. ... <sup>(13)</sup>.

---

(13) Aggiunge il n. 41-*bis*) alla tabella A, parte II, [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#).

---

## **8. Consorzi.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

---

## **9. Normativa regionale.**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

---

## **10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza.**

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

---

---

**11. Partecipazione delle persone giuridiche.**

1. Possono essere ammesse come soci delle

cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

---

---

**12. Disciplina transitoria.**

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

---

---

Delib.G.R. 14 febbraio 2011, n. 182

L.R. 10 aprile 2015, n. 7

L.R. 3 novembre 2006, n. 23, art. 1

**D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114** <sup>(1)</sup>.

*(commento di giurisprudenza)*

**Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'[articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 28. Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. <sup>(43)</sup>

2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all' [articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali. <sup>(42)</sup>

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. <sup>(44)</sup>

5. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 5](#);
- b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza <sup>(46)</sup>.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'[articolo 29](#), nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'[articolo 6, comma 3, del presente decreto](#), della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive. <sup>(45)</sup>

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#). Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere. <sup>(41)</sup>

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

---

(41) Comma così modificato dall'[art. 2-bis, comma 3, D.L. 9 settembre 2005, n. 182](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2005, n. 231](#).

(42) Comma inserito dall'[art. 11-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 12, lett. a\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(43) Comma così sostituito dall'[art. 70, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#).

(44) Comma così sostituito dall'[art. 70, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#).

(45) Comma così modificato dall'[art. 70, comma 3, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#).

(46) Sui requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, vedi l'[ordinanza 2 marzo 2000](#) e l'[ordinanza 3 aprile 2002](#).



**L. 8 novembre 2000, n. 328 <sup>(1)</sup>.**

*(commento di giurisprudenza)*

## **Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

### **Capo I**

#### **Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

*(commento di giurisprudenza)*

##### **1. Principi generali e finalità.**

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'*articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.



**D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 <sup>(1)</sup>.****Attuazione della [direttiva 2004/41/CE](#) relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Vista la [direttiva 2004/41/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la [decisione 95/408/CE](#) del Consiglio;

Vista la [legge 25 gennaio 2006, n. 29](#), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 3, comma 1, lettera b), e l'allegato A);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728](#), recante attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889](#), recante attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, attuazione delle direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE, 80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto del Ministro della sanità 5 ottobre 1991, n. 375, recante regolamento concernente l'attuazione delle direttive 87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530](#), recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;

Visto il [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537](#), recante attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, che modificano e sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54](#), concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente regolamento recante norme di attuazione della [direttiva 92/116/CEE](#), che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui

prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

---

### **1. Finalità ed ambito di applicazione.**

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.

---

### **2. Autorità competenti.**

1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le

regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma così modificato prima dal comma 1 dell'*art. 9, D.L. 25 settembre 2009, n. 135* e poi dal comma 8 dell'*art. 5, D.L. 6 luglio 2010, n. 102*.

---

### 3. Abrogazioni.

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) art. 2, secondo comma, lettera z), *articoli 12, 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889*;

b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

c) *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530*, ad eccezione dell'articolo 20;

d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;

e) *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537*; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;

i) *decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123*, ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3;

l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l'*articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073*; restano abrogati gli *articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312*;

m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;

n) *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54*, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7;

o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;

q) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli *articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503*, e gli allegati al decreto medesimo;

r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 1992, n. 227;

s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

---

#### **4. Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello.**

1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;

b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello;

c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.

2. Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono recare un marchio d'identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;

b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello;

c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.

---

#### **5. Modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni.**

1. Al *decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «allegato I e allegato II», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «allegato I»;

b) l'allegato II è abrogato.

2. Tutte le disposizioni di cui alle direttive recepite con i provvedimenti indicati nell'articolo 3 e quelle indicate nell'allegato II del [decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674](#), come modificato al comma 1, sono riferite a quelle corrispondenti nei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 e nel [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117](#).

3. L'Allegato A), Parte I, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è sostituito dall'allegato I al presente decreto <sup>(3)</sup>.

4. I riferimenti ai provvedimenti abrogati all'articolo 3 contenuti nella normativa in vigore devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.

---

(3) Comma così rettificato con [Comunicato 6 febbraio 2008](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31).

---

## 6. Sanzioni.

1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 <sup>(4)</sup>.

6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.

9. L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro;

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.

11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.

13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), al [decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#), e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.

16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

---

(4) Comma così rettificato con [Comunicato 6 febbraio 2008](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31).

---

### **7. Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti.**

1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.

3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuerà ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

---

### **8. Clausola di invarianza finanziaria.**

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.

---

### **9. Clausola di cedevolezza.**

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e



con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

---

---

## **10. Disposizioni transitorie.**

1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti dell'articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.

---

---

Allegato I <sup>(5)</sup>

(previsto all'art. 5)

### Allegato A - Parte I

#### *Capo I*

[Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117](#) che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di origine animale.

#### *Capo II*

[Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674](#) che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo.

Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati

---

al consumo umano.

---

(5) Allegato così rettificato con [Comunicato 6 febbraio 2008](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31).

**L. 18 agosto 2015, n. 141** <sup>(1)</sup>.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 settembre 2015, n. 208.

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

---

**Art. 1. Finalità**

1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

---

**Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; <sup>(2)</sup>

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni

sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1. <sup>(3)</sup>

3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), con le imprese sociali di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#), con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

---

(2) Lettera così modificata dall' [art. 48-ter, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2022, n. 91](#).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 21 dicembre 2018, n. 12550](#).

---

### **Art. 3. Riconoscimento degli operatori**

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle

proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

#### **Art. 4.** *Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori*

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#), per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

---

#### **Art. 5.** *Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale*

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

---

#### **Art. 6.** *Interventi di sostegno*

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del *decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

4. All'*articolo 48*, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, dopo le parole: «della *legge 8 luglio 1986, n. 349*, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».

5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

---

## **Art. 7. Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale**

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale.

3. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'[articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000](#);

g) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

*Camera dei deputati* (atto n. 303):

Presentato dall'on. MASSIMO FIORIO ed altri in data 16 marzo 2013.

Assegnato alla XIII Commissione (agricoltura), in sede referente, l'8 maggio 2013 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, il 20 maggio 2013; 4, 11, 19 e 25 giugno 2013; il 2, 3, 11, 17, 18 e 31 luglio 2013; il 27 novembre 2013; il 10 e 17 dicembre 2013; l'8, 15, 21 e 22 gennaio 2014; il 12 febbraio 2014; il 6, 15 e 27 maggio 2014; l'11, 18, 25 e 26 giugno 2014; il 3 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 7 e 10 luglio 2014 e approvato, il 15 luglio 2014, in un Testo Unificato con l'atto n. 760 (on. PAOLO RUSSO e on. MONICA FAENZI), con l'atto n. 903 (on. FRANCO BORDO e on. ERASMO PALAZZOTTO), con l'atto n. 1019 (on. ADRIANO ZACCAGNINI), con l'atto n. 1020 (on. MANFRED SCHULLIAN).

*Senato della Repubblica* (atto n. 1568):

Assegnato alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 21 luglio 2014 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e Questioni regionali.

Esaminato dalla 9<sup>a</sup> Commissione, in sede referente, il 23 luglio 2014; il 14, 21, 22 e 29 ottobre 2014; il 4 e 5 novembre 2014; il 4 dicembre 2014; il 27 gennaio 2015; il 7 maggio 2015.

Esaminato in Aula il 14 maggio 2015 e il 7 luglio 2015 e approvato, con modificazioni, l'8 luglio 2015.

*Camera dei deputati* (atto n. 303-760-903-1019-1020-B):

Assegnato alla XIII Commissione (agricoltura), in sede referente, il 10 luglio 2015 con pareri delle commissioni I, V, VI, XI, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, il 14, 16, 23 e 29 luglio 2015.

Nuovamente assegnato alla XIII Commissione (agricoltura), in sede legislativa, il 4 agosto 2015 con pareri delle commissioni I, V, VI, XI, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato e approvato dalla XIII Commissione, in sede legislativa, il 5 agosto 2015.



**L. 6 giugno 2016, n. 106** <sup>(1)</sup>.**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 2016, n. 141.

**Art. 1. Finalità e oggetto** <sup>(2)</sup>

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo [20, commi 3 e 4](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni; <sup>(4)</sup>

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; <sup>(3)</sup>

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo [3](#) del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo [17, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo [17, comma 2](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. <sup>(5)</sup>

---

(2) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi, per il servizio civile universale, il [D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40](#) e, per l'istituto del 5 per mille dell'IRPEF, il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111](#).

(3) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#).

(4) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#).

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43](#), il [D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#) e il [D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#).

**D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112** <sup>(1)</sup>.**Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera c\) della legge 6 giugno 2016, n. 106](#).** <sup>(2)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167.

(2) Titolo così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#). Precedentemente il titolo era il seguente: «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'[articolo 2, comma 2, lettera c\) della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)».

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la [legge 6 giugno 2016, n. 106](#), recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

Visto in particolare l'articolo [1, comma 2, lettera c\)](#), della [legge n. 106 del 2016](#) che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto l'articolo [6](#) della [legge n. 106 del 2016](#), recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli [2](#), [4](#) e [9](#) della medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

---

**Art. 1.** *Nozione e qualifica di impresa sociale*

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'[articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'[articolo 72 della legge n. 222 del 1985](#) rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2. <sup>(4)</sup>

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata [legge n. 381 del 1991](#), come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita. <sup>(3)</sup>

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#).

7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#).

---

(3) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

(4) Comma così modificato dall' [art. 66, comma 1-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), e, successivamente, dall' [art. 9, comma 1-ter, lett. a\), b\) e c\), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#).

## **Art. 2. Attività d'impresa di interesse generale**

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo [1, commi 1 e 2](#), della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni, e di cui alla [legge 22 giugno 2016, n. 112](#), e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo [16, comma 5](#), della [legge 6 agosto 1990, n. 223](#), e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della [legge 11 agosto 2014, n. 125](#), e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata

situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell'articolo [111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo [2 della legge 18 agosto 2015, n. 141](#), e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo [1, comma 1](#), della [legge n. 106 del 2016](#), nonché delle finalità e dei principi di cui agli [articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo [17, comma 3](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato. <sup>(5)</sup>

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. <sup>(7)</sup>

4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo [112, comma 2](#), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo [2, quarto comma](#), della [legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#), le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente. <sup>(6)</sup>

6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

---

(5) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

(6) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 22 giugno 2021](#).

---

### **Art. 3.** *Assenza di scopo di lucro*

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo [51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica. <sup>(8)</sup>

3. L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

---

(8) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

---

#### **Art. 4. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi**

1. All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione,



abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9.

3. Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo *1, comma 2*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipub derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del *decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207*, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima. <sup>(9)</sup>

4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3 sono annullabili e possono essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

---

(9) Comma così modificato dall' *art. 11-sexies, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

---

## **Art. 5. Costituzione**

1. L'impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto e in particolare indicare:

- a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5;
- b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo *31, comma 2*, della *legge 24 novembre 2000, n. 340*.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 15, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo. <sup>(10)</sup>

---

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 16 marzo 2018](#).

---

#### **Art. 6. Denominazione**

1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.

---

#### **Art. 7. Cariche sociali**

1. L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

2. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#), l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

---

#### **Art. 8. Ammissione ed esclusione**

1. Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

2. Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati.

---

### **Art. 9. Scritture contabili**

1. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo [5, comma 1, lettera g\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#), e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. <sup>(11)</sup>

3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

---

[\(11\)](#) Le linee guida previste dal presente comma sono state adottate con [D.M. 4 luglio 2019](#).

---

### **Art. 10. Organi di controllo interno**

1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con

riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

---

**Art. 11.** *Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività*

1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

3. Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2. <sup>(12)</sup>

4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;

b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

---

(12) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma vedi il [D.M. 7 settembre 2021](#).

---

**Art. 12. Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio**

1. Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento. <sup>(13)</sup>

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. <sup>(14)</sup>

3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

---

(13) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 27 aprile 2018, n. 50/2018](#).

---

**Art. 13. Lavoro nell'impresa sociale**

1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui

all'articolo [51](#) del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2. <sup>(15)</sup>

---

(15) Comma aggiunto dall' [art. 5, comma 1, D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

---

#### **Art. 14. Procedure concorsuali**

1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), e successive modificazioni.

2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo [198](#) del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte. <sup>(16)</sup>

4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è stabilita sulla base del [decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016](#), recante «Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.».

5. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

---

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 26 agosto 2020](#).

---

#### **Art. 15. Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149](#), le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle associazioni di cui all'articolo 3 del [decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220](#).

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva almeno una volta all'anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. <sup>(17)</sup>

5. L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al [decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220](#). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il soggetto esercente l'attività ispettiva ai sensi dei commi 2 e 3 diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine.

7. In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il Ministero vigilante può nominare un commissario ad acta, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto.

8. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto al fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.

9. Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del comma 8 è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

---

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 29 marzo 2022](#) e il [D.M. 14 febbraio 2023](#).

---

#### **Art. 16.** *Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali*

1. Le imprese sociali destinano una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante. <sup>(18)</sup>

---

(18) Comma così modificato dall' [art. 26, comma 2, lett. a\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

---

#### **Art. 17.** *Norme di coordinamento e transitorie*

1. All'articolo [1, comma 1, lettera a\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo [1, comma 2, lettera c\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)».

2. Le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo [13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59](#). Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).



3. Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 marzo 2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria. <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup>

4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.

---

(19) Comma modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95*, a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 35, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e dall' *art. 1, comma 4-decies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*.

(20) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 43, comma 4-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

---

## **Art. 18.** *Misure fiscali e di sostegno economico*

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. <sup>(21)</sup>

2. Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'*articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1. <sup>(21)</sup>

3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. <sup>(22)</sup>

4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali. <sup>(23)</sup>

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(24)</sup>

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), all'[articolo 2](#), commi da 36-decies a 36-duodecies del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), all'articolo 62-bis del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), all'[articolo 3, commi da 181 a 189](#), della [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) e all'[articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#). <sup>(25)</sup>

8. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 1](#):

1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le PMI» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali», e prima delle parole «e degli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali»;

2) dopo il comma 5-undecies è inserito il seguente:

«5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, [comma 2, lettera c\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#), costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa»;

b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, è sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali»;

c) all'[articolo 50-quinquies](#):

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali»;

2) al comma 1, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese sociali»;

3) al comma 2, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese sociali,»;

d) all'[articolo 100-ter](#), comma 1, prima delle parole «dagli organismi di investimento collettivo del risparmio», sono inserite le seguenti parole: «, dalle imprese sociali,»;

e) all'[articolo 100-ter](#), comma 2, le parole: «o della PMI innovativa», sono sostituite dalle seguenti: «, della PMI innovativa o dell'impresa sociale»;

f) all'[articolo 100-ter](#), comma 2-bis, le parole «e di PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, di PMI innovative e di imprese sociali»;

g) all'[articolo 100-ter](#), comma 2-quater, le parole «e da PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, da PMI innovative e da imprese sociali».

8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'articolo 15, comma 8. È fatto comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. <sup>(26)</sup>

8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale. <sup>(26)</sup>

9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

---

(21) Comma così sostituito dall' [art. 7, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

(22) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lett. b\) e c\), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

(23) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lett. d\) ed e\), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

(24) Comma modificato dall' [art. 7, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 26, comma 2, lett. b\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(25) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

(26) Comma inserito dall' [art. 7, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#), a decorrere dall'11 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 95/2018](#).

---

**Art. 19. Abrogazioni**

1. Il [decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#), è abrogato e tutti i riferimenti a quest'ultimo decreto si intendono riferiti al presente decreto legislativo.

---

---

**Art. 20. Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7, pari a 6,82 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 187](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

---

**Art. 21. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** <sup>(1)</sup>.

**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la *legge 6 giugno 2016, n. 106*, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l'*articolo 1, comma 2, lettera b)*, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017;

Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 20 giugno 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

**Titolo I****Disposizioni generali**

---

**Art. 1. Finalità ed oggetto**

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

---

**Art. 2. Principi generali**

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

---

**Art. 3. Norme applicabili**

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#).

---

---

**Titolo II****Degli enti del terzo settore in generale****Art. 4. Enti del Terzo settore**

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più

attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. <sup>(2)</sup>

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipub derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#), in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima. <sup>(3)</sup>

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'[articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'[articolo 72 della legge n. 222 del 1985](#) rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6. <sup>(4)</sup>

---

(2) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(3) Comma così modificato dall' [art. 11-sexies, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

(4) Comma così modificato dall' [art. 66, comma 01, lett. a\) e b\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), e, successivamente, dall' [art. 9, comma 1-bis, lett. a\), b\) e c\), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#).

**Art. 5. Attività di interesse generale**

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo [1, commi 1 e 2](#), della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e alla [legge 22 giugno 2016, n. 112](#), e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della [legge 14 agosto 1991, n. 281](#); <sup>(5)</sup>

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo [16, comma 5](#), della [legge 6 agosto 1990, n. 223](#), e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della [legge 11 agosto 2014, n. 125](#), e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;



p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, *comma 2, lettera c)*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*;

q) alloggio sociale, ai sensi del *decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008*, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*;

y) protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, *comma 1*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, *comma 3*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400* su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

---

(5) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

---

## **Art. 6. Attività diverse** <sup>(6)</sup>

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e

limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo [17, comma 3](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

---

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [D.M. 19 maggio 2021, n. 107](#).

---

### **Art. 7. Raccolta fondi**

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. <sup>(7)</sup>

---

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 9 giugno 2022](#).

---

### **Art. 8. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

---

#### **Art. 9.** *Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento*

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

---

#### **Art. 10.** *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

---

#### **Art. 11.** *Iscrizione*

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
  3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
- 

#### **Art. 12.** *Denominazione sociale*

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
  3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.
- 

#### **Art. 13.** *Scritture contabili e bilancio*

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie <sup>(8)</sup>.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. <sup>(9)</sup>
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. <sup>(11)</sup>
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. <sup>(10)</sup>

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

---

(8) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(9) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(10) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(11) Per l'adozione della modulistica prevista dal presente comma vedi il [D.M. 5 marzo 2020](#).

---

#### **Art. 14. Bilancio sociale**

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. <sup>(12)</sup>

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

---

(12) Le linee guida previste dal presente comma sono state adottate con [D.M. 4 luglio 2019](#).

---

#### **Art. 15. Libri sociali obbligatori**

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

---

### **Art. 16. Lavoro negli enti del Terzo settore**

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h). Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1. <sup>(13)</sup>

---

(13) Comma così modificato dall' [art. 29, comma 1, D.L. 4 maggio 2023, n. 48](#).

---

## **Titolo III**

### **Del volontario e dell'attività di volontariato**

#### **Art. 17. Volontario e attività di volontariato**

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento. <sup>(14) (16)</sup>

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. <sup>(15)</sup>

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla [legge 21 marzo 2001, n. 74](#)

---

(14) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(15) Comma inserito dall' [art. 5, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(16) Sull'applicabilità del regime di incompatibilità di cui al presente comma vedi l' [art. 2-septies, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

---

## **Art. 18. Assicurazione obbligatoria**

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. <sup>(17)</sup>
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

---

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 6 ottobre 2021](#).

---

#### **Art. 19. *Promozione della cultura del volontariato***

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All'articolo [10, comma 2](#), della [legge 6 marzo 2001, n. 64](#), dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

---

## **Titolo IV**

### **Delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore**

#### **Capo I**



## Disposizioni generali

### Art. 20. *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

---

## Capo II

### Della costituzione

### Art. 21. *Atto costitutivo e statuto*

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

---

### Art. 22. *Acquisto della personalità giuridica*

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#), acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo. <sup>(18)</sup>

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#), che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#) è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000](#). Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva

cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. <sup>(19)</sup>

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

---

(18) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(19) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

## Capo III

### Dell'ordinamento e della amministrazione

#### **Art. 23.** *Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni*

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
  2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
- 

#### **Art. 24.** *Assemblea*

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo

svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

---

### **Art. 25.** *Competenze inderogabili dell'assemblea*

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

---

### **Art. 26.** *Organo di amministrazione*

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.

---

### **Art. 27. *Conflitto di interessi***

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

---

### **Art. 28. *Responsabilità***

1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo [15](#) del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), in quanto compatibili. <sup>(20)</sup>

(20) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

---

**Art. 29. Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo**

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.
2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

---

**Art. 30. Organo di controllo**

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui

all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. <sup>(21)</sup>

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. <sup>(22)</sup>

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

---

(21) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(22) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

---

### **Art. 31. Revisione legale dei conti**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

---

## **Titolo V**

### **Di particolari categorie di enti del terzo settore**

#### **Capo I**

#### **Delle organizzazioni di volontariato**

### **Art. 32. Organizzazioni di volontariato**

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. <sup>(23)</sup>

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. <sup>(24)</sup>

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo [1, comma 1, lettera d](#)), della [legge 16 marzo 2017, n. 30](#). Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile. <sup>(25)</sup>

---

<sup>(23)</sup> Comma così modificato dall' [art. 9, comma 1, lett. a](#)), [D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

<sup>(24)</sup> Comma inserito dall' [art. 9, comma 1, lett. b](#)), [D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

<sup>(25)</sup> Comma così modificato dall' [art. 66, comma 02, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

---

### **Art. 33. Risorse**

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati,



donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6. <sup>(26)</sup>

---

(26) Comma così modificato dall' [art. 24-ter, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

---

#### **Art. 34. Ordinamento ed amministrazione**

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. <sup>(27)</sup>

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

---

(27) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

---

## **Capo II**

### **Delle associazioni di promozione sociale**

#### **Art. 35. Associazioni di promozione sociale**

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. <sup>(28)</sup>

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. <sup>(29)</sup>

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

---

(28) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(29) Comma inserito dall' [art. 11, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

---

## **Art. 36. Risorse**

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

---

## **Capo III**

### **Degli enti filantropici**

#### **Art. 37. Enti filantropici**

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

---

### **Art. 38. Risorse**

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. <sup>(30)</sup>

---

(30) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

---

### **Art. 39. Bilancio sociale**

1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

---

## **Capo IV**

### **Delle imprese sociali**

#### **Art. 40. Rinvio**

1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo [1, comma 2, lettera c\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#).

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#).

---

## **Capo V**

## Delle reti associative

### Art. 41. Reti associative

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e con soggetti privati.

5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della [legge 16 marzo 2017, n. 30](#).

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative

nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

---

## Capo VI

### Delle società di mutuo soccorso

#### **Art. 42.** *Rinvio*

1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla [legge 15 aprile 1886, n. 3818](#), e successive modificazioni.

#### **Art. 43.** *Trasformazione*

1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2022 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo [8, comma 3](#), della [legge 15 aprile 1886, n. 3818](#), il proprio patrimonio. <sup>(31)</sup>

(31) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, dall' [art. 9, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#).

#### **Art. 44.** *Modifiche e integrazioni alla disciplina*

1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo [11](#) della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#).

2. In deroga all'articolo [23, comma 1](#), del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), non sono

soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

---

## **Titolo VI**

### **Del registro unico nazionale del terzo settore**

#### **Art. 45. Registro unico nazionale del Terzo settore**

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

---

#### **Art. 46. Struttura del Registro**

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

---

---

**Art. 47. Iscrizione**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.
  2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
  3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:
    - a) iscrivere l'ente;
    - b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
    - c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
  4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.
  5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
  6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
- 

**Art. 48. Contenuto e aggiornamento**

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti

gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

---

#### **Art. 49.** *Estinzione o scioglimento dell'ente*

1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

---

#### **Art. 50.** *Cancellazione e migrazione in altra sezione*

1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.



3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

---

#### **Art. 51.** *Revisione periodica del Registro*

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

---

#### **Art. 52.** *Opponibilità ai terzi degli atti depositati*

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

---

#### **Art. 53.** *Funzionamento del Registro* <sup>(33)</sup>

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. <sup>(34)</sup>

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) <sup>(32)</sup>, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. <sup>(35)</sup>

---

(32) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 9 agosto 1990, n. 241».

(33) A norma dell'art. 102, comma 4, del presente provvedimento, dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore decorreranno le abrogazioni previste dal suddetto art. 102, comma 4.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 15 settembre 2020](#).

(35) Per il riparto delle risorse per la gestione degli uffici Regionali e Provinciali del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) per l'annualità 2021-2022, vedi il [D.M. 3 ottobre 2022, n. 167](#).

---

#### **Art. 54. Trasmigrazione dei registri esistenti**

1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022. <sup>(36)</sup>

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

---

(36) Comma così modificato dall' [art. 25-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

---

---

**Titolo VII****Dei rapporti con gli enti pubblici****Art. 55. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore** <sup>(37)</sup>

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

---

<sup>(37)</sup> Vedi, anche, le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con [D.M. 31 marzo 2021, n. 72](#).

---

**Art. 56. Convenzioni** <sup>(39)</sup>

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante

procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).<sup>(38)</sup>

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

---

(38) Comma inserito dall' [art. 13, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(39) Vedi, anche, le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con [D.M. 31 marzo 2021, n. 72](#).

---

## **Art. 57. Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza** <sup>(41)</sup>

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56. <sup>(40)</sup>

---

(40) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(41) Vedi, anche, le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con [D.M. 31 marzo 2021, n. 72](#).

---

## **Titolo VIII**

### **Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore**

#### **Capo I**

#### **Del consiglio nazionale del terzo settore**

##### **Art. 58. Istituzione**

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

---

##### **Art. 59. Composizione**

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:

a) dieci rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; <sup>(42)</sup>

b) quindici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; <sup>(43)</sup>

c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;

d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti <sup>(44)</sup>.

2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

- a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
- b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
- c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato. <sup>(45)</sup>

---

(42) Lettera così modificata dall' [art. 15, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(43) Lettera così modificata dall' [art. 15, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(44) Lettera aggiunta dall' [art. 15, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(45) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 23 gennaio 2018, n. 8](#) e il [D.M. 11 giugno 2021, n. 135](#).

---

## **Art. 60. Attribuzioni**

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;
- b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;
- c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore; <sup>(46)</sup>
- d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;
- e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;
- f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della [legge 30 dicembre 1986, n. 936](#).

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

(46) Lettera così modificata dall' [art. 16, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

## Capo II

### Dei centri di servizio per il volontariato

#### **Art. 61.** *Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato*

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:

a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;

b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;

c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;

d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;

e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);

f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;

g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;

h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:

1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo [114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

3) i parlamentari nazionali ed europei;

- 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;
- k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
- l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;
- m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:

- a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#);
- b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a). <sup>(47)</sup>

3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.

---

(47) La [Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185](#) (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'[art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018](#) - del [D.Lgs. n. 117 del 2017](#), promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'[art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018](#) - del [D.Lgs. n. 117 del 2017](#), promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

---

## **Art. 62. Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato**

1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al [decreto legislativo 17](#)



*maggio 1999, n. 153*, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.

3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo *8, comma 1, lettere c) e d)*, del *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*.

4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.

5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.

6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo *17* del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo *1, comma 53*, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e all'articolo *34* della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito. <sup>(49)</sup>

7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale. <sup>(48)</sup>

8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a

carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.

12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72.

---

(48) La [Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185](#) (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'[art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018](#) - del [D.Lgs. n. 117 del 2017](#), promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'[art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018](#) - del [D.Lgs. n. 117 del 2017](#), promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

(49) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 4 maggio 2018, n. 56/2018](#).

---

### **Art. 63.** *Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato*

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante

la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

---

#### **Art. 64. Organismo nazionale di controllo** <sup>(51)</sup>

1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. <sup>(52)</sup>

2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:

- a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;
- b) due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;
- c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;
- d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni. <sup>(53)</sup>

3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato. <sup>(52)</sup>

4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:

a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;

b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;

c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;

d) definisce triennialmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;

e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;

f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;

g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;

h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 7, lettera e); <sup>(50)</sup>

i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;

j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;

k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;

l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;

m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;

n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;

o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;

p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.

6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

---

(50) Lettera così modificata dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(51) La *Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185* (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili

le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del *D.Lgs. n. 105 del 2018* - del *D.Lgs. n. 117 del 2017*, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del *D.Lgs. n. 105 del 2018* - del *D.Lgs. n. 117 del 2017*, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 gennaio 2018*.

(53) Vedi, anche, il *D.M. 19 gennaio 2018*.

---

#### **Art. 65. Organismi territoriali di controllo** <sup>(58)</sup>

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.

2. Sono istituiti i seguenti OTC:

- Ambito 1: Liguria;
- Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;
- Ambito 3: Lombardia;
- Ambito 4: Veneto;
- Ambito 5: Trento e Bolzano;
- Ambito 6: Emilia-Romagna;
- Ambito 7: Toscana;
- Ambito 8: Marche e Umbria;
- Ambito 9: Lazio e Abruzzo;
- Ambito 10: Puglia e Basilicata;
- Ambito 11: Calabria;
- Ambito 12: Campania e Molise;
- Ambito 13: Sardegna;
- Ambito 14: Sicilia;
- Ambito 15: Friuli Venezia Giulia. <sup>(54)</sup>

3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 15 sono composti da: <sup>(55)</sup>

- a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
- b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;
- c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- d) un membro designato dalla Regione.

4. Gli OTC di cui agli ambiti 2, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da: <sup>(56)</sup>

- a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
- b) due membri, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati uno per ciascun territorio di riferimento, dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento; <sup>(57)</sup>
- c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.

5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.

7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:

- a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
- b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;
- d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;
- e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
- f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;
- g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.

8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.

---

(54) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105*, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

(55) Alinea così modificato dall' [art. 18, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(56) Alinea così modificato dall' [art. 18, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(57) Lettera così modificata dall' [art. 18, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(58) La [Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185](#) (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'[art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018](#) - del [D.Lgs. n. 117 del 2017](#), promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'[art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018](#) - del [D.Lgs. n. 117 del 2017](#), promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

---

#### **Art. 66. Sanzioni e ricorsi**

1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.
2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:
  - a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;
  - b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.
3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

---

### **Capo III**

#### **Di altre specifiche misure**

#### **Art. 67. Accesso al credito agevolato**



1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.

---

#### **Art. 68. Privilegi**

1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

---

#### **Art. 69. Accesso al Fondo sociale europeo**

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

---

#### **Art. 70. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche**

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#).

---

#### **Art. 71. Locali utilizzati**

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni

d'uso omogenee previste dal [decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444](#) e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo [151, comma 3](#), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#). Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

---

## Capo IV

### Delle risorse finanziarie

**Art. 72.** *Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore* <sup>(61)</sup> <sup>(62)</sup>

1. Il Fondo previsto dall'articolo [9, comma 1, lettera g\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#), è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, [comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo. <sup>(59)</sup>

4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, [comma 1, lettera g](#)), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#), è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. <sup>(60)</sup>

---

(59) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(60) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' [art. 24-ter, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

(61) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l' [art. 67, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

(62) La [Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185](#) (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'[art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018](#) - del [D.Lgs. n. 117 del 2017](#), promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'[art. 18 del D.Lgs. n. 105 del 2018](#) - del [D.Lgs. n. 117 del 2017](#), promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost..

---

**Art. 73.** *Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore* <sup>(63)</sup>

1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:

- a) articolo 12, comma 2 della *legge 11 agosto 1991, n. 266*, per un ammontare di 2 milioni di euro;
- b) articolo 1 della *legge 15 dicembre 1998, n. 438*, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;
- c) articolo 96, comma 1, della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;
- d) articolo 13 della *legge 7 dicembre 2000, n. 383*, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;

2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:

- a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;
- b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;
- c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

---

(63) A norma dell'art. 102, comma 3, del presente provvedimento, dalla data di efficacia del decreto finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo decorreranno le abrogazioni previste dal suddetto art. 102, comma 3.

---

#### **Art. 74.** *Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato*

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

---

#### **Art. 75.** *Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale*

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.

2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della [legge 19 novembre 1987, n. 476](#), nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della [legge 15 dicembre 1998, n. 438](#), continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).

3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.

---

**Art. 76. Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali** <sup>(65)</sup>

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. <sup>(64)</sup>

2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. <sup>(66)</sup>

---

(64) Comma così modificato dall' [art. 20, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(65) La [Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 15 marzo 2022, n. 72](#) (Gazz. Uff. 16 marzo 2022, n. 11, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

(66) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 16 novembre 2017](#).

---

## Titolo IX

### Titoli di solidarietà degli enti del terzo settore ed altre forme di finanza sociale

#### Art. 77. *Titoli di solidarietà*

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento. <sup>(69)</sup>

2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#).

4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto

attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte. <sup>(67)</sup>

5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10. <sup>(70)</sup>

6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5. Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli. <sup>(71)</sup>

7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.

8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo [40, comma 3](#), della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#).

9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'[articolo 44](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917](#) e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo [31](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601](#).

10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo [17](#) del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo [1, comma 53](#), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) e di cui all'articolo [34](#) della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'[articolo 1](#), comma 6-bis del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all'articolo [9](#) del [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#).

13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#).

14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo. <sup>(68)</sup>

[15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, [comma 3](#) della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. <sup>(72)</sup> ]

---

(67) Comma così modificato dall' [art. 21, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(68) Comma così modificato dall' [art. 21, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(69) Comma così modificato dall' [art. 24-ter, comma 2, lett. a\), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

(70) Comma così modificato dall' [art. 24-ter, comma 2, lett. b\), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

(71) Comma così modificato dall' [art. 24-ter, comma 2, lett. c\), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

(72) Comma abrogato dall' [art. 24-ter, comma 2, lett. d\), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

---

## **Art. 78. Regime fiscale del Social Lending**

1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'[articolo 44, comma 1, lettera d-bis\), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5. <sup>(73)</sup>

[2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'[articolo 44, comma 1, lettera a\)](#), del



testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).<sup>(74)</sup> ]

[3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo [17, comma 3](#) della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.<sup>(75)</sup> ]

---

(73) Comma così sostituito dall' [art. 22, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(74) Comma abrogato dall' [art. 22, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(75) Comma abrogato dall' [art. 66-bis, comma 10, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

---

## **Titolo X**

### **Regime fiscale degli enti del terzo settore**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

#### **Art. 79. Disposizioni in materia di imposte sui redditi**

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.<sup>(82)</sup>

2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.<sup>(80)</sup>

3. Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente

reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135](#);

b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi <sup>(81)</sup>.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5: <sup>(83)</sup>

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'[articolo 9, comma 1, lettera g\), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo <sup>(76)</sup>.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali. <sup>(77)</sup>

5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. <sup>(78)</sup>

5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. <sup>(84)</sup>

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i

contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità. <sup>(79)</sup>

(76) Lettera così modificata dall' [art. 23, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(77) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(78) Comma inserito dall' [art. 23, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(79) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#), e, successivamente, dall' [art. 26, comma 1, lett. a\), nn. 6.1\) e 6.2\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(80) Comma inserito dall' [art. 24-ter, comma 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#), e, successivamente, così modificato, dall' [art. 26, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(81) Lettera aggiunta dall' [art. 1, comma 82, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla presente lettera vedi l' [art. 1, comma 83, della medesima Legge n. 145/2018](#).

(82) Comma così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(83) Alinea così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(84) Comma inserito dall' [art. 23, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

---

## **Art. 80. Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali**

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6,

quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli [articoli 86, 88, 89 e 90](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#):

- a) attività di prestazioni di servizi:
  - 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
  - 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
  - 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
- b) altre attività:
  - 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
  - 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
  - 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo [35](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni.

5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo [62-bis](#) del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#) e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'[articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#). <sup>(85)</sup>

---

(85) Comma così modificato dall' [art. 24, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

**Art. 81. Social Bonus**

1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. <sup>(86)</sup>

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, [comma 53](#), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'articolo 34 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5. <sup>(87)</sup>

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, [comma 3](#) della [legge 23 agosto 1988 n. 400](#), sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili. <sup>(88)</sup>

---

(86) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(87) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(88) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 23 febbraio 2022, n. 89](#).

---

## **Art. 82. Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6. <sup>(90)</sup>

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro. <sup>(89)</sup>

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al [comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#). <sup>(91)</sup>

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo [16, comma 1, lettera a\)](#), della [legge 20 maggio 1985, n. 222](#), sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo [7, comma 1, lettera i\)](#), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), dall'articolo [91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e dall'articolo [1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 maggio 2014, n. 68](#), e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo [17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#).

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#).

---

(89) Comma modificato dall' [art. 26, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(90) Comma così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(91) Comma inserito dall' [art. 26, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

---

### **Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali**

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). <sup>(94)</sup>

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2. <sup>(95) (98)</sup>

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1. <sup>(96)</sup>

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. <sup>(93)</sup>

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della [legge 15 aprile 1886, n. 3818](#), al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. <sup>(92)</sup>

[6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1. <sup>(97)</sup> ]

---

(92) Comma così modificato dall' [art. 5-quater, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(93) Comma così sostituito dall' [art. 27, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(94) Comma così modificato dall' [art. 24-ter, comma 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#), e, successivamente, dall' [art. 26, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).



(95) Comma così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. c\), nn. 2.1\) e 2.2\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(96) Comma così sostituito dall' [art. 26, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(97) Comma abrogato dall' [art. 26, comma 1, lett. c\), n. 4\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 28 novembre 2019](#).

---

## Capo II

### Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

**Art. 84.** *Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici* <sup>(99)</sup>

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: <sup>(100)</sup>

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società. <sup>(102)</sup>

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici. <sup>(101)</sup>

---

(99) Rubrica così modificata dall' [art. 28, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(100) Alinea così modificato dall' [art. 28, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(101) Comma aggiunto dall' [art. 28, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 26, comma 1, lett. d\), n. 2\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(102) Comma così sostituito dall' [art. 26, comma 1, lett. d\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

**Art. 85.** *Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso* <sup>(103)</sup>

1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m). <sup>(104)</sup>

2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo [3, comma 6, lettera e\)](#), della [legge 25 agosto 1991, n. 287](#), iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 1; <sup>(105)</sup>

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al comma 1 <sup>(106)</sup>.

5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società. <sup>(107)</sup>

7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso. <sup>(108)</sup>

---

(103) Rubrica così modificata dall' *art. 26, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(104) Comma così modificato dall' *art. 26, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(105) Lettera così modificata dall' *art. 26, comma 1, lett. e), n. 3.1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(106) Lettera così modificata dall' *art. 26, comma 1, lett. e), n. 3.2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(107) Comma così sostituito dall' *art. 26, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(108) Comma aggiunto dall' *art. 26, comma 1, lett. e), n. 5), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

---

**Art. 86.** *Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato*

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo *395* della *direttiva 2006/112/CE*.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo *35* del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di

promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#).

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#);

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#);

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 8](#), comma 1, lettera c), e comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del

regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696](#) e successive modificazioni.

9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'[articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. <sup>(110)</sup>

11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo [6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e all'articolo [32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#). Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli [19 e seguenti](#) del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#), il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo [32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012](#), i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo [17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta

successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli [articoli 86 e 101](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo [62-bis](#) del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#) e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'[articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) convertito, con modificazioni, dall'[articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96](#).<sup>(109)</sup>

---

(109) Comma così modificato dall' [art. 29, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(110) Comma così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. f\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

---

## Capo III

### Delle scritture contabili

#### **Art. 87.** *Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore*

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo [22](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#);<sup>(111)</sup>

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui

all'articolo 18 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo <sup>(114)</sup>.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2. <sup>(112)</sup>

4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né agli obblighi previsti dall'[articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. <sup>(115)</sup>

6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86. <sup>(113)</sup>

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo [decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](#). Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

---

(111) Lettera così modificata dall' [art. 30, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(112) Comma così modificato dall' [art. 30, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(113) Comma così modificato dall' [art. 30, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(114) Lettera così modificata dall' [art. 26, comma 1, lett. g\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

(115) Comma così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. g\), n. 2\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

---

## Capo IV

### Delle disposizioni transitorie e finali

#### Art. 88. «De minimis»

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8, e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti «de minimis», del [regolamento \(UE\) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del [regolamento \(UE\) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. <sup>(116)</sup>

---

(116) Comma così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. h\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

---

#### Art. 89. Coordinamento normativo

1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'[articolo 143](#), comma 3, l'[articolo 144](#), commi 2, 5 e 6 e gli [articoli 148 e 149](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

b) l'[articolo 3, commi 1 e 2](#), del [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#) e gli [articoli 1, comma 2 e 10, comma 3](#) del [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#);

c) la [legge 16 dicembre 1991, n. 398](#).

2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli [articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi](#),



*approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti. <sup>(117)</sup>

4. All'*articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse». <sup>(118)</sup>

5. All'articolo 6, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della *legge 6 giugno 2016, n. 106*, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

6. All'articolo 52, comma 1, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, le parole: «al *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*» sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della *legge 6 giugno 2016, n. 106*».

7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 3*, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo settore di natura non commerciale»;

b) all'*articolo 10*, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»

8. All'articolo 1, comma 3, della *legge 22 giugno 2016, n. 112*, le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».

9. All'articolo 32, comma 7, della *legge 11 agosto 2014 n. 125* è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

10. All'articolo [6, comma 9](#), della [legge 22 giugno 2016, n. 112](#) le parole «le agevolazioni di cui all'articolo [14, comma 1](#), del [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#), e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo [1, comma 2, lettera b\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)».

11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'[articolo 15, comma 1.1.](#) e all'[articolo 100, comma 2, lettera h\)](#), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'[articolo 10, comma 1, lettera g\)](#), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'[articolo 100, comma 2, lettere a\) e b\)](#), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.

14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'[articolo 153, comma 6, lettere a\) e b\)](#), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.

15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#) e di cui alla [legge 11 novembre 2003, n. 310](#), e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'[articolo 1, commi 185, 186 e 187](#) della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

17. In attuazione dell'articolo [115](#) del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo [151, comma 3](#), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

19. Alla [legge 19 agosto 2016, n. 166](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 2](#), comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#)» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'[articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'\[articolo 1, comma 2, lettera b\\)\]\(#\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)»;

b) all'[articolo 16](#), comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera b\)](#), della [legge 19 agosto 2016, n. 166](#).

20. All'[articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571](#), comma 6, le parole «i soggetti di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#)» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'[articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'\[articolo 1, comma 2, lettera b\\)\]\(#\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)».

21. All'[articolo 1, comma 236](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) le parole «i soggetti di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#)» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'[articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'\[articolo 1, comma 2, lettera b\\)\]\(#\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)».

22. All'[articolo 1, comma 1](#) della [legge 25 giugno 2003, n. 155](#) le parole «i soggetti di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#)» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'[articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'\[articolo 1, comma 2, lettera b\\)\]\(#\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)».

23. All'[articolo 157](#), comma 1-bis, del [decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'[articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'\[articolo 1, comma 2, lettera b\\)\]\(#\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)»;

b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'[articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'\[articolo 1, comma 2, lettera b\\)\]\(#\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)».

---

(117) Comma così modificato dall' [art. 31, comma 1, lett. a\) e b\), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

(118) Comma così sostituito dall' [art. 14, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

---

## Titolo XI

### Dei controlli e del coordinamento

---

**Art. 90. Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore**

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

---

---

**Art. 91. Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi**

1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.

5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

---

---

**Art. 92. Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo**

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici

del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello regionale;

b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61;

c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).

2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

---

### **Art. 93. Controllo**

1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo [1, comma 2, lettera c\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#).

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio

per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accREDITAMENTO del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

---

#### **Art. 94. Disposizioni in materia di controlli fiscali**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli [32](#) e [33](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e dagli articoli [51](#) e [52](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo [30](#) del [decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#) e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

---

**Art. 95. Vigilanza**

1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.
  2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.
  3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma 1.
  5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo [1, comma 1, lettera a\)](#), della [legge 19 novembre 1987, n. 476](#) è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo [2, comma 466](#), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) e successive modificazioni.
- 

**Art. 96. Disposizioni di attuazione <sup>(119)</sup>**

1. Ai sensi dell'articolo [7, comma 4](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.

(119) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo vedi l' [art. 8, comma 6, D.L. 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 novembre 2022, n. 175](#).

---

### **Art. 97. Coordinamento delle politiche di governo**

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;

b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato. <sup>(120)</sup>

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(120) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 11 gennaio 2018](#).

---

## **Titolo XII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 98. Modifiche al codice civile**

1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). - Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.



La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».

---

## **Art. 99. Modifiche normative**

1. Al [decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 1](#), comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#)» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo [1, comma 2, lettera b\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)»;

b) all'[articolo 1](#), comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;

c) all'[articolo 1-bis](#), le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#)» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo [1, comma 2, lettera b\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)».

2. All'articolo [26, comma 2](#), della [legge 11 agosto 2014 n. 125](#) le parole «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo [1, comma 2, lettera b\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)».

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h), all'articolo [14, comma 1](#), del [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#) dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito

delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo [10, commi 1, 8 e 9](#), del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo [7, commi 1 e 2](#), della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#),». <sup>(121)</sup> <sup>(122)</sup>

---

(121) Comma così modificato dall' [art. 5-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(122) Sull'applicabilità delle disposizioni di carattere fiscale richiamate nel presente comma, vedi l' [art. 5-sexies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

---

### **Art. 100.** *Clausola di salvaguardia per le Province autonome*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli [articoli 99 e 100](#) del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#).

---

### **Art. 101.** *Norme transitorie e di attuazione*

1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. <sup>(123)</sup> <sup>(126)</sup>

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende

soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

5. I comitati di gestione di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#).

6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del [decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997](#). Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accREDITamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accREDITamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del [decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997](#), che non risulti accREDITato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.

7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli [10, comma 1, lettera f\)](#), del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), e articolo [4, comma 7, lettera b\)](#), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986](#). Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.

9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo [1, comma 7](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#), a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento](#)

dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. <sup>(124)</sup>

11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della [legge 8 luglio 1998, n. 230](#), è incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. <sup>(125)</sup>

12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

---

(123) Comma modificato dall' [art. 32, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 35, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), dall' [art. 1, comma 4-novies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#), dall' [art. 14, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#), dall' [art. 66, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), dall' [art. 26-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#), e dall' [art. 9, comma 3-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 febbraio 2023, n. 14](#).

(124) Comma così modificato dall' [art. 24-ter, comma 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

(125) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' [art. 24-ter, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

(126) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 43, comma 4-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

---

## Art. 102. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:
  - a) la [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), e la [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#);  
a-bis) l'[articolo 1](#), comma 1, lettera b) e comma 2, e gli [articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476](#); <sup>(128)</sup>
  - b) gli articoli [2, 3, 4 e 5](#), della [legge 15 dicembre 1998, n. 438](#);
  - c) il [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177](#);
  - d) il [decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997](#), recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;

- e) l'[articolo 100](#), comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);
- f) l'[articolo 15](#), comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);
- g) l'[articolo 15](#), comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). <sup>(127)</sup>

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

- a) gli [articoli da 10 a 29](#) del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), fatto salvo l'[articolo 13](#), commi 2, 3 e 4;
- b) l'[articolo 20-bis](#), del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#);
- c) l'[articolo 150](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);
- d) l'[articolo 8](#), comma 2, primo periodo e comma 4 della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#);
- e) l'[articolo 9-bis](#) del [decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1992, n. 66](#);
- f) l'[articolo 2, comma 31](#), della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);
- g) gli [articoli 20 e 21](#) della [legge n. 383 del 7 dicembre 2000](#);
- h) l'[articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6](#) del [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#).

3. Le disposizioni di cui all'[articolo 12, comma 2](#), della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), all'[articolo 13](#) della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), e all'[articolo 96, comma 1](#), della [legge 21 novembre 2000, n. 342](#), sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'[articolo 6](#), della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), agli [articoli 7, 8, 9 e 10](#) della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), nonché il [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471](#), sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.

---

(127) Sull'applicabilità delle disposizioni di carattere fiscale richiamate nel presente comma, vedi l' [art. 5-sexies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(128) Lettera inserita dall' [art. 33, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018](#).

---

### **Art. 103. Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli [articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101](#), pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

#### **Art. 104.** *Entrata in vigore* <sup>(129)</sup>

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#). Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. <sup>(130)</sup>

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

(129) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l' [art. 5-sexies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(130) Comma così modificato dall' [art. 26, comma 1, lett. i\), D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

**L.R. 27 agosto 1973, n. 12** <sup>(1)</sup>.

**Disciplina degli asili nido** <sup>(2)</sup>.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° settembre 1973, n. 29, S.O. n. 2.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25 della stessa legge*).

---

## TITOLO I

### Istituzione degli asili nido

#### Art. 1

*Costruzione, gestione e funzionamento* <sup>(3)</sup>.

[La costruzione, la gestione ed il funzionamento degli asili nido si attuano con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, emanata in conformità dei principi enunciati nella *legge 6 dicembre 1971, n. 1044*, e delle finalità di cui all'articolo 56 lettera t) dello Statuto regionale.

La Regione vigila sulle attività indicate nel comma precedente, allo scopo di assicurare la realizzazione di un servizio gratuito di interesse sociale].

---

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25 della stessa legge*).

---

#### Art. 2

*Dotazioni* <sup>(4)</sup>.

[Gli asili nido devono essere dotati di locali da adibirsi anche a scopi ricreativi, di ambulatorio medico nel quale, oltre all'assistenza generica, saranno effettuate le vaccinazioni obbligatorie ed attuate le misure preventive e profilattiche nei confronti dei bambini ospiti e di quelli residenti nell'ambito della zona servita dall'asilo nido.

Gli asili devono altresì essere dotati di spazi attrezzati per consentire le attività all'aperto].

---

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25 della stessa legge*).

---

---

**Art. 3***Numero e determinazione dei posti <sup>(5)</sup>.*

[Il numero dei posti nido è determinato dall'Amministrazione comunale o consorziale in base alle esigenze della popolazione ed alla consistenza numerica della popolazione infantile di età fino a tre anni.

Il numero totale dei posti per ciascun asilo nido non può, di norma, essere inferiore a venticinque e superiore a sessanta].

---

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

**Art. 4***Scelte delle aree <sup>(6)</sup>.*

[I Comuni o i Consorzi di Comuni che intendano usufruire dei contributi di cui alla presente legge hanno l'obbligo di reperire le aree per la costruzione degli asili nido.

Le aree di cui al comma precedente dovranno avere una estensione complessiva tale da assicurare comunque il rispetto degli standard urbanistici e la disponibilità di spazi per le attività di cui al 2° comma del precedente articolo 2.

Le aree destinate alla realizzazione degli asili nido, devono essere:

- a) ubicate in zona aperta e soleggiata;
- b) distanti da fonti di inquinamento e da scarichi industriali;
- c) lontane da sedi di traffico intenso e, preferibilmente in zone attrezzate a verde.

La scelta delle aree deve essere fatta tenendo conto degli altri presidi sociali esistenti e della opportunità della reciproca integrazione di tali presidi con l'asilo nido.

I Comuni non ancora provvisti di strumenti urbanistici dovranno tener conto, in sede di adozione di questi ultimi, degli insediamenti di cui alla presente legge].

---

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

**Art. 5***Dichiarazione di pubblica utilità <sup>(7)</sup>.*

[Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni decorrenti dalla data di approvazione della deliberazione di indicazione dell'area, emette decreto di vincolo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità.



La durata del vincolo è subordinata alla realizzazione della costruzione che non può in ogni caso essere superiore ad anni 5.

Su tutte le aree vincolate, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#)].

---

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 25 della stessa legge](#)).

---

### **Art. 6**

#### *Impossibilità del reperimento dell'area <sup>(8)</sup>.*

[Nei casi di impossibilità di reperimento dell'area, l'asilo nido può essere temporaneamente ospitato in locali che, a seguito di sopralluogo effettuato dagli Uffici sanitari della Regione, siano stati giudicati obiettivamente idonei per la realizzazione degli scopi di cui alla presente legge.

Per l'adattamento, l'impianto e l'arredamento dei locali, di cui al comma precedente, il contributo di cui all'[articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#), è erogato in misura ridotta e nei limiti dell'effettiva spesa].

---

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 25 della stessa legge](#)).

---

### **Art. 7**

#### *Costruzioni <sup>(9)</sup>.*

[Le costruzioni, realizzate dai Comuni, o Consorzi di Comuni, costituite da un solo corpo di fabbrica, devono essere ad unico piano posto ad un livello rialzato di non meno di mt 1 dal piano di campagna.

Le tipologie edilizie adottate devono avere caratteristiche architettoniche tali da inserirsi nell'ambiente e nel paesaggio senza creare turbative.

Per la compilazione dei progetti, per la costruzione e l'arredamento degli edifici si osservano le leggi dello Stato].

---

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 25 della stessa legge](#)).

---

**Art. 8**  
*Ambienti <sup>(10)</sup>.*

[Ogni asilo nido deve avere i seguenti ambienti:

- a) per lattanti, con una superficie complessiva utile di almeno mq 4,50 per unità;
- b) per divezzi, con una superficie complessiva utile di almeno mq 7,90 per unità;
- c) di uso comune per lattanti e divezzi, con una superficie complessiva utile di almeno mq 0,60 per unità;
- d) per servizi generali e complementari, con una superficie complessiva utile di almeno mq 1,90 per unità].

---

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

**Art. 9**  
*Comitato di gestione <sup>(11)</sup>.*

[La gestione degli asili nido è affidata ai Comuni o ai Consorzi di Comuni i quali la esercitano a mezzo di un Comitato di gestione da istituirsi presso ogni nido.

Il Comitato di gestione è composto:

- a) da tre componenti designati dal Consiglio di quartiere e nominati dal Comune o Consorzio di Comuni; due di tali componenti in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui il Consiglio di quartiere manchi, i tre componenti sono eletti dal Comune;
- b) da due componenti eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea delle famiglie utenti;
- c) da due componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- d) da un componente eletto a maggioranza di voti dall'Assemblea del personale dell'asilo nido.

I componenti che rappresentano le famiglie utenti decadono dalla carica quando cessano di usufruire dei servizi del nido e l'Assemblea delle famiglie utenti provvede alla loro sostituzione con nuove elezioni.

La riunione dell'Assemblea è valida quando è presente la metà più uno dei rappresentanti delle famiglie utenti.

Ogni famiglia utente è rappresentata dal capofamiglia o da altro familiare da lui delegato.

Per la prima nomina dei Comitati, l'Assemblea delle famiglie utenti e quella del personale è convocata dall'Ente gestore.

Per l'elezione del rappresentante del personale si applica la disposizione di cui al 4° comma del presente articolo.

I membri del Comitato di gestione durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta.

Il Presidente viene eletto dal Comitato tra i suoi membri, escluso quello di cui alla lettera d).

Possono partecipare alla riunione con voto consultivo, su richiesta del Comitato, i componenti della équipe psicopedagogica di cui al successivo articolo 15].

---

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 10** *Compiti del Comitato* <sup>(12)</sup>.

[I Comitati di gestione provvedono a:

a) redigere entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 28 febbraio il conto consuntivo relativo alla gestione;

b) decidere sulle istanze di ammissione al nido nonché sulla eventuale chiusura per ferie;

c) formare il regolamento interno dell'asilo e del personale;

d) convocare almeno due volte all'anno l'Assemblea dei genitori.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere sottoposti ad approvazione del Comune o del Consorzio di Comuni].

---

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 11** *Apertura dell'asilo ed orario di frequenza* <sup>(13)</sup>.

[L'asilo nido è aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

L'orario di frequenza è stabilito dal Comune o Consorzio di Comuni in relazione alle esigenze locali, sentito il Comitato di gestione].

(13) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 12**

#### *Ammissione agli asili nido <sup>(14)</sup>.*

[Gli asili nido sono residenziali aperti ai bambini fino a 3 anni e la frequenza è gratuita.

Non costituisce causa di esclusione alcuna minorazione psicomotoria o sensoriale, salvo parere contrario del Sanitario.

Ove si rendesse necessario per indisponibilità dei posti, l'ammissione di bambini agli asili nido è regolata da una graduatoria formata dal Comitato di gestione entro il 1° dicembre di ogni anno.

Tale graduatoria sarà compilata sulla base delle norme preferenziali da definire nel Regolamento di gestione e che dovranno ispirarsi a criteri che tengano conto della composizione numerica e della situazione economica delle famiglie, dell'attività lavorativa delle madri, delle eventuali condizioni di disoccupazione o di emigrazione dei genitori].

---

(14) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 13**

#### *Adunanze del Comitato <sup>(15)</sup>.*

[Il Comitato di gestione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese ed in seduta straordinaria tutte le volte che lo richiede il Presidente ovvero un terzo dei componenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato di gestione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per i provvedimenti di cui al punto a) del precedente articolo 10, per i quali è richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato].

---

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

**Art. 14***Compiti degli Enti gestori <sup>(16)</sup>.*

[I Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti i consigli di quartiere ove esistono, devono provvedere a:

- a) formare la pianta organica dell'asilo nido;
  - b) deliberare nel proprio bilancio lo stanziamento dei fondi necessari alla gestione dei rispettivi asili nido;
  - c) approvare il regolamento interno dell'asilo nido].
- 

(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

**Art. 15***Personale dell'asilo nido <sup>(17)</sup>.*

[Nella formazione delle piante organiche di cui al precedente articolo, i Comuni o i Consorzi di Comuni devono prevedere l'impiego di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze dell'asilo nido.

Ogni asilo nido deve, comunque, essere dotato di:

- a) personale di assistenza diretta;
- b) personale dei servizi generali.

L'organico minimo per ciascuna unità di asilo è costituito da un collettivo formato:

- 1) da un assistente all'infanzia ogni quattro bambini lattanti;
- 2) da un'assistenza all'infanzia ogni otto bambini divezzi;
- 3) da una addetta ogni quindici bambini per i servizi di cucina, pulizia, lavanderia etc.;
- 4) da un cuoco.

Tutto il personale dell'asilo nido all'inizio di ciascun anno elegge una coordinatrice scelta fra le assistenti dell'infanzia.

La coordinatrice avrà anche compiti di economato.

Fino a quando non saranno entrate in funzione le unità sanitarie locali, l'assistenza igienico - sanitaria è affidata all'Ufficiale Sanitario, quella medico specialistica e psicopedagogica affidata all'Ente gestore che vi provvede mediante apposite convenzioni da stipularsi con Enti ospedalieri.

L'assistente sociale può operare in più asili nido].

---

(17) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 16**

*Assunzione, stato giuridico ed inquadramento del personale* <sup>(18)</sup>.

[Il personale degli asili nido è assunto mediante pubblici concorsi ed inquadrato nei ruoli organici del Comune o del Consorzio di Comuni, i quali ne stabiliranno lo stato giuridico ed il trattamento economico].

---

(18) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 17**

*Formazione professionale del personale di assistenza diretta* <sup>(19)</sup>.

[Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistenza diretta le aspiranti devono possedere oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi uno dei seguenti titoli:

- a) titoli specifici di cui alla [legge 19 luglio 1940, n. 1098](#);
- b) diploma di maestra giardiniera;
- c) diploma di abilitazione magistrale o di economia domestica.

La Regione, inoltre, d'intesa con gli Enti locali, cura la formazione professionale del personale (di assistenza diretta) a mezzo di propri corsi gratuiti a carattere provinciale.

L'effettiva frequenza sarà garantita con idonee provvidenze.

La Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità di concerto con quello alla Pubblica Istruzione, dispone l'istituzione di speciali corsi di qualificazione della durata di mesi sei, ai quali saranno ammessi le aspiranti in possesso di uno dei titoli di cui al 1° comma del presente articolo.

L'attestato di frequenza rilasciato al termine dei corsi di cui ai commi precedenti non costituisce, comunque, titolo preferenziale di ammissione al concorso per l'impiego presso l'asilo nido rispetto ai titoli specifici indicati nel 1° comma del presente articolo.

Per l'ammissione ai concorsi per i posti di personale dei servizi generali, il titolo culturale minimo è la licenza di scuola elementare].

---

(19) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 18**

#### *Formazione dei piani <sup>(20)</sup>.*

[Entro il 30 novembre 1973 i Comuni ed i Consorzi presentano alla Regione il fabbisogno di asili nido calcolato fino al 1976 ed articolato per piani annuali; entro il 30 aprile di ogni anno presentano le domande di finanziamento per la realizzazione del piano annuale ai fini della collocazione nella graduatoria di cui all'*articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044*.

Le domande di finanziamento per la realizzazione del piano annuale, devono essere accompagnate, per ciascuna richiesta riguardante un asilo - nido, dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del Consiglio Comunale o del Consorzio di Comuni con la quale si è decisa la realizzazione e la gestione diretta dell'asilo nido;

b) dichiarazione di proprietà dell'area o di immobile o indicazione di area o di immobile per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della *legge 22 ottobre 1971, n. 865*, o di area o di immobile comunque individuati con indicazione dei criteri di acquisizione;

c) relazione di previsione di spesa complessiva per la costruzione o il riattamento di locali per asilo nido;

d) planimetria in scala 1/200 e 1/500 su cui è indicata l'area riservata all'asilo, la sua superficie e la viabilità principale;

e) planimetria in scala 1/200 dei locali da riattare o ristrutturare con l'indicazione delle eventuali trasformazioni strutturali].

---

(20) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 19**

#### *Formazione e approvazione dei piani <sup>(21)</sup>.*

[Entro il 31 maggio 1974 la Giunta regionale sottopone al Consiglio il piano di fabbisogno degli asili nido calcolato fino al 1976 ed entro il 31 maggio di ciascun anno il piano annuale sulla base del quale viene elaborata la graduatoria dei Comuni o Consorzi di Comuni da ammettere a contributo.

La Giunta regionale, nella formazione della graduatoria dei Comuni o dei Consorzi da ammettere a contributo, deve attenersi ai seguenti criteri di valutazione:

a) percentuale di donne occupate;

b) indice di mortalità infantile;

- c) indice di affollamento e percentuale di case malsane;
- d) tasso emigratorio;
- e) indice di malattie congenite contratte in età infantile;
- f) percentuale di analfabetismo.

I dati di cui ai punti a), b), d), e), f), vanno riferiti al Comune o Consorzi di Comuni; quelli del punto c) alla zona di influenza dell'asilo nido da realizzare.

I fondi assegnati alla Regione per il 1972 dalla [legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#), sono destinati ai Comuni superiori a 10.000 abitanti, secondo un piano predisposto dalla Giunta ed adottato dal Consiglio].

---

(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 25 della stessa legge](#)).

---

### **Art. 20**

#### *Pubblicazione e trasmissione della graduatoria annuale <sup>(22)</sup>.*

[Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale esamina ed approva il piano annuale dei Comuni e loro Consorzi e la graduatoria per i finanziamenti.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il 15 agosto i Comuni e i loro Consorzi comunicano alla Regione le eventuali osservazioni alla graduatoria.

Entro il 31 ottobre, previo eventuale riesame da parte del Consiglio, la Giunta regionale trasmette al Ministero della Sanità il piano annuale e la graduatoria].

---

(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 25 della stessa legge](#)).

---

### **Art. 21**

#### *Ammissione a contributo <sup>(23)</sup>.*

[Stabilito l'ammontare dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione e quelli derivanti dalla disponibilità di bilancio o da altre leggi, il Presidente della Giunta regionale comunica ai Comuni o Consorzi di Comuni l'ammissione dell'Ente al contributo, escludendo da tale beneficio quei Comuni o Consorzi di Comuni i quali, pur potendo godere dei benefici previsti dalla [legge 6 dicembre 1971, n. 1044, articolo 1](#), usufruiscono allo stesso fine per l'anno cui si riferisce la graduatoria, di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in base ad altre leggi eccezion fatta per la [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#)].



(23) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 22**

#### *Presentazione ed approvazione dei progetti <sup>(24)</sup>.*

[I Comuni e i loro Consorzi entro 90 giorni dalla comunicazione della Giunta regionale adottano il progetto dell'asilo nido da costruire o dei locali da riattare o ristrutturare e lo inviano, con tutti gli atti relativi alla sua istituzione, alla Giunta regionale non appena il relativo provvedimento di adozione è divenuto esecutivo.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti relativi alla istituzione degli asili nido ne verifica la rispondenza alle norme della presente legge ed il Presidente della Giunta emette, quindi, il decreto di finanziamento, disponendo contestualmente l'accreditamento dei fondi assegnati dallo Stato e dalla Regione al Comune o Consorzio di Comuni interessati.

Ove la Giunta regionale riscontri negli atti dei Comuni e dei loro Consorzi gravi difformità rispetto alle norme della presente legge, è tenuta, sempre nel termine di 30 giorni, ad indicare al Comune o Consorzio di Comuni le modifiche da apportare; trascorso inutilmente tale termine il controllo si intende positivamente esercitato.

I fondi accreditati sono amministrati direttamente dai Comuni e dai Consorzi con gestione separata e con obbligo al rendiconto finale].

---

(24) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 23**

#### *Proprietà degli asili <sup>(25)</sup>.*

[Gli asili nido, costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della [legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#), sono di proprietà dei Comuni o Consorzi di Comuni].

---

(25) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

### **Art. 24**

#### *Richiesta contributi gestione <sup>(26)</sup>.*

[Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni, inoltrano alla Regione le richieste di contributo per la gestione degli asili nido.

Le richieste devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione del Consiglio comunale comprovante l'assunzione della gestione diretta dell'asilo;
- b) dichiarazione documentata della capacità potenziale ed effettiva dell'asilo;
- c) copia del bilancio preventivo riferito all'anno in corso e, se l'asilo nido ha già funzionato, copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- d) organigramma del personale adibito o da adibire all'asilo nido;
- e) tabella dietetica adottata].

---

(26) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

## **Art. 25**

### *Concessione dei contributi <sup>(27)</sup>.*

[Entro gli stessi termini fissati dalla presente legge per la formazione dei piani annuali e delle relative graduatorie, la Giunta regionale provvede alla compilazione dell'elenco dei Comuni e Consorzi di Comuni ai quali assegnare i contributi per la gestione degli asili nido.

Il contributo è assegnato a tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che hanno già goduto dei finanziamenti previsti dalla presente legge per la realizzazione degli asili nido.

Il contributo di gestione può essere assegnato anche ad asili nido costruiti direttamente dai Comuni o Consorzi di Comuni e da essi gestiti direttamente secondo le norme della presente legge.

L'elenco dei Comuni o Consorzi di Comuni da ammettere a contributo, è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta, una volta approvato l'elenco di cui al comma precedente, dopo la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione, emette il decreto di concessione dei contributi e contestualmente accredita i fondi ai Comuni o Consorzi di Comuni i quali li amministreranno direttamente con gestione separata e con l'obbligo al rendiconto finale].

---

(27) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

**Art. 26**

*Contributi per la gestione degli asili costruiti direttamente dai Comuni* <sup>(28)</sup>.

[Gli asili nido costruiti dai Comuni o Consorzi di Comuni senza l'intervento finanziario dello Stato o della Regione, per potere godere dei contributi per la gestione di cui alla presente legge, devono rispettare le disposizioni previste dagli articoli 2, 4, 6, 7 e 8].

---

(28) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

**Art. 27**

*Finanziamenti* <sup>(29)</sup>.

[Ai finanziamenti per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido provvedono i Comuni ed i Consorzi di Comuni con il concorso dello Stato, ai sensi della *legge 6 dicembre 1971, n. 1044*, con il contributo della Regione e con eventuali contributi delle Province].

---

(29) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

**Art. 28**

*Finanziamenti regionali* <sup>(30)</sup>.

[Per la costruzione degli asili nido, la Regione destina, per gli esercizi 1972 e successivi, un terzo dei fondi ad essa periodicamente assegnati per l'edilizia sociale ai sensi dell'*articolo 48 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*].

---

(30) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

---

**Art. 29**

*Ulteriore finanziamento regionale* <sup>(31)</sup>.

[In aggiunta alle precedenti fonti di finanziamento, il bilancio regionale prevede, per gli scopi di cui alla presente legge, lo stanziamento annuo di lire 500 milioni da imputarsi nell'esercizio finanziario 1973 al Capitolo 5681 e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli.

I fondi di cui al comma precedente saranno utilizzati con la osservanza delle medesime procedure indicate nell'*articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044*.

---

All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo sarà fatto fronte mediante utilizzazione di una somma di corrispondente importo da prelevarsi annualmente sui fondi di cui all'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*].

---

(31) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25 della stessa legge*).

---

### **Art. 30**

*Disposizioni applicabili* <sup>(32)</sup>.

[Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla *legge 29 settembre 1964, n. 847*, e successive modificazioni ed integrazioni].

---

(32) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25 della stessa legge*).

---

### **Art. 31**

*Entrata in vigore della legge* <sup>(33)</sup>.

[La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione].

---

(33) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25 della stessa legge*).

**L.R. 9 luglio 2013, n. 31 <sup>(1)</sup>.****Norme in materia di Pet Therapy - Terapia, attività ed educazione assistita con animali.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2013, n. 14, S.S. 18 luglio 2013, n. 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1 Finalità.**

1. La Regione Calabria individua e promuove le terapie assistite con gli animali (TAA), le attività assistite con gli animali (AAA) e l'educazione assistita con gli animali (EAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo. Definisce, inoltre, gli ambiti applicativi e le modalità di intervento, stabilendo i parametri necessari per garantire il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute ed il benessere degli animali coinvolti, al fine di evitare azioni che possano arrecare danni a carico dei fruitori e degli animali.

**Art. 2 Definizioni.**

1. Le TAA, le AAA e le EAA costituiscono un metodo coterapeutico in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, il paziente è stimolato, sia a livello fisico che psicologico, assumendo un ruolo di protagonista nell'interazione e partecipando attivamente al processo riabilitativo.

2. Per TAA si intendono attività terapeutiche, rivolte a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o psichiatriche, che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale con lo scopo di migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente.

3. Per AAA si intendono interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. In tali tipologie di interventi può essere utilizzata anche solo la referenza animale, senza il coinvolgimento diretto dell'animale stesso.

4. Per EAA si intendono interventi che hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini o degli adulti con deficit di apprendimento, con azioni mirate alla valenza didattica della corretta interazione con gli animali e con la natura.

5. L'insieme dei metodi di cui al comma 1 costituiscono gli Interventi Assistiti con Animali (IAA).

---

### **Art. 3** *Ambiti applicativi.*

1. Le TAA, le AAA e le EAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, case di riposo, centri diurni, centri di riabilitazione, centri residenziali e semiresidenziali sanitari, comunità di recupero, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione e in altri luoghi idonei.

---

### **Art. 4** *Scelta degli animali ammessi.*

1. Ai programmi di TAA, AAA e EAA sono ammessi esclusivamente animali appartenenti a specie domestiche, di età non inferiore a dodici mesi, che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto; i cani ospitati nei canili possono essere, eventualmente, impiegati solo a seguito di appropriato percorso rieducativo e di socializzazione, coordinati da un medico veterinario, esperto in comportamento animale; il cane e l'operatore sono formati in coppia.

2. Gli animali devono essere regolarmente sottoposti ad un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.

3. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA, AAA ed EAA, ai quali sono destinati, sono svolti senza alcuna coercizione o maltrattamento e nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto, senza l'utilizzo di stimoli avversativi, al fine di garantire l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la corretta relazione con l'uomo.

---

### **Art. 5** *Commissione regionale.*

1. Per realizzare le finalità di cui all'[articolo 1](#), la Giunta regionale istituisce con deliberazione, presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, una commissione per gli interventi assistiti con animali di cui all'[articolo 2](#).

2. La commissione è composta da:

a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzioni di coordinamento;

- b) un medico con specializzazione in neurologia o psichiatria;
- c) uno psicologo;
- d) un medico veterinario zoiatra;
- e) un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate;
- f) un professionista della riabilitazione (fisioterapista, tecnico della neuropsicomotricità, terapeuta occupazionale, etc.) con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA;
- g) un educatore professionale, con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA.

3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito.

4. La commissione ha funzione di:

- a) verificare i requisiti dei soggetti che intendono erogare servizi di TAA, AAA e EAA sul territorio regionale;
- b) stabilire i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) verificare la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di TAA, AAA e EAA nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali ammessi ai progetti e dei fruitori degli interventi;
- d) valutare i requisiti professionali del personale addetto e coinvolto nei progetti di TAA, AAA e EAA;
- e) creare un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati all'erogazione di servizi di TAA, AAA e EAA, da tenersi presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute;
- f) definire le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA, AAA e EAA;
- g) valutare i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA, AAA e EAA.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina, nonché la durata in carica dei componenti della commissione.

---

## **Art. 6** *Equipe multidisciplinari di lavoro.*

1. Le TAA le AAA e le EAA necessitano, nella fase progettuale e di monitoraggio, di equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche.

2. Nell'equipe, di cui al comma 1, sono sempre previste le figure di un medico specializzato in neurologia o psichiatria, di uno psicologo, di un medico veterinario zoiatra, di un medico veterinario con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate e di un operatore tecnico con specifica preparazione nell'interazione con la specie di riferimento.

3. Le equipe sono costituite a cura delle strutture, di cui all'[articolo 3](#), senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

---

**Art. 7** *Norme di attuazione.*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento che individua:

a) i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono esercitare le attività di cui all'[articolo 2](#);

b) i requisiti strutturali ed organizzativi, le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA, nonché le modalità per permettere l'accesso degli animali di affezione del proprietario o detentore nelle strutture, pubbliche e private regionali, accreditate dal Servizio sanitario regionale;

c) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA ed EAA;

d) le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA;

e) i criteri e le modalità di formazione ed educazione degli animali coinvolti.

---

---

**Art. 8** *Clausola di invarianza oneri e di adeguamento.*

1. Dall'attuazione della presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le disposizioni della presente legge, ove difformi, sono adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159](#) (Interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#).

3. I provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano, di cui al comma 2, si applicano in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della norma regionale di adeguamento.

---

---

**Art. 9** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



**L.R. 30 aprile 2009, n. 14 <sup>(1)</sup>.****Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 aprile 2009, n. 8, suppl. straordinario 9 maggio 2009, n. 5.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 28 gennaio 2010, n. 47](#).

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

---

## **CAPITOLO I**

### **Agriturismo**

#### **Art. 1**

##### *Finalità.*

1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione Europea e dello Stato, nel quadro dei principi e delle finalità della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#), "Disciplina dell'agriturismo", con i propri strumenti di programmazione, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle aree rurali.

2. La presente legge ha lo scopo di sostenere e disciplinare nel territorio regionale l'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole, al fine di:

- incentivare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle aree rurali favorendo la multifunzionalità della loro attività per l'incremento e la differenziazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nelle aree rurali;

- favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio agricolo, in particolare quello montano e collinare, e del suo patrimonio edilizio rurale e un equilibrato rapporto tra città e campagna;

- valorizzare ed incentivare la cultura enogastronomica calabrese attraverso l'utilizzo delle produzioni aziendali, locali, tradizionali, tipiche e certificate;

- favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo e valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;

- tutelare, qualificare e valorizzare il patrimonio agricolo, socio-culturale e ambientale della Calabria, attraverso azioni di sviluppo Integrato tra agricoltura, turismo e cultura;
- contribuire al riequilibrio socio-economico ed allo sviluppo dell'intero territorio rurale regionale;
- agevolare le iniziative degli imprenditori agricoli, favorendo i giovani, le donne e gli imprenditori agricoli professionali e, tra questi, coloro i quali adottano tecniche agricole a basso impatto ambientale;
- promuovere l'educazione alimentare;
- recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche ed architettoniche dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;
- vietare, nei pressi degli agriturismi e comunque nei facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.

---

## **Art. 2**

### *Definizione di attività agrituristiche e rapporto di prevalenza e connessione.*

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e *articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 3 marzo 2001, n. 57"* e *articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"* e s.m.i., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarietà e attività connesse, rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere principali.

2. Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi di cui al successivo art. 7;
- b) dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e caravans;
- c) somministrare, pasti e bevande, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico costituiti da prodotti aziendali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed interne all'azienda, nonché da prodotti di aziende agricole del territorio regionale con preferenza ai prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, biologici e 10 compresi nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, per come disciplinati all'articolo 10;
- d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscita di vini, alla quale si applica la *legge 27 luglio 1999, n. 268 "Disciplina delle strade del vino"* e la

vendita dei prodotti; nonché degustazione di altri prodotti tipici della gastronomia regionale ispirati a specifici itinerari tematici;

e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e nelle strutture comuni realizzate dalle imprese associate, le seguenti attività connesse:

- attività ricreative;

- attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico ed artigianale calabrese quali corsi, seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della cultura contadina; visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari culturali tematici; nonché di turismo religioso-culturale;

- attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale;

- attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro-faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini.

3. Costituiscono attività connesse all'azienda agricola e possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche le:

- attività didattiche, comprese l'organizzazione di "fattorie didattiche" attraverso percorsi formativi all'interno dell'azienda o delle aziende associate, che rispondono ai requisiti previsti dalla Carta della qualità delle fattorie didattiche;

- attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristiche dovranno, se svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali attestati che li qualificano a svolgere tale attività.

3-bis. Agli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche di cui al presente articolo in rapporto di connessione e collegamento all'attività principale di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, non si applica la tassa di concessione regionale sull'autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#)) <sup>(3)</sup>.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono finalizzate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio e della cultura rurale e possono essere realizzate anche per mezzo di convenzioni con enti locali ed associazioni culturali locali.

5. L'attività agriturbistica può essere realizzata in forma associata con l'utilizzo di strutture e spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche o da soggetti pubblici.

---

(3) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 19 novembre 2020, n. 19](#), a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

---

**Art. 3***Operatori agrituristici.*

1. Le attività agrituristiche, di cui all'art. 2, possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'[art. 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228](#) e all'[articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99](#) e s.m.i., che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica per come previsto nel successivo art. 12 della presente legge, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, nella forma di società cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, purché utilizzino per lo svolgimento delle attività agrituristiche prevalentemente i prodotti e le strutture aziendali dei soci.
  2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. Il personale addetto e i familiari dell'imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni, da disciplinare con il Regolamento di attuazione previsto dalla presente legge.
- 

**Art. 4***Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola.*

1. Le attività di cui all'articolo 2 devono essere esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività agrituristiche sono utilizzate le materie prime ed i locali dell'azienda agricola.
2. Le attività agricole devono rimanere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. Detta prevalenza è realizzata quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio dell'attività agricola e delle produzioni, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività agrituristica. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro viene effettuato sommando i rispettivi valori di ciascuna azienda.
3. Le imprese agricole dove si svolge attività agrituristica sono obbligate alla costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del [DPR 503/99](#) e [D.lgs. 99/2004](#).
4. Per le aziende ricadenti nelle aree di montagna definite ai sensi della normativa comunitaria vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi nazionali e regionali o che pur non ricadendo in dette zone, praticano agricoltura biologica, il tempo dedicato all'attività agricola viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2.
5. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le attività agrituristiche sono contenute nell'allegato A.

---

## 6. Il rapporto di connessione è presunto, quando:

a) la ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 l'attività agricola si considera comunque prevalente, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari;

b) nel caso di aziende che danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

7. Nei casi di cui al comma 6 è consentito l'uso della cucina domestica.

---

---

### **Art. 5**

#### *Zone di prevalente interesse agrituristico.*

1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'[articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) "Legge Quadro sulle aree protette" e s.m.i.

---

---

### **Art. 6**

#### *Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica.*

1. L'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) numero di posti letto massimo 30;

b) numero di posti tenda o roulotte massimo 10;

c) numero di posti tavola per pasto massimo 60 su media annua, secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge.

2. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo.

3. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalla seguente legge, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'[articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#) "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

---

---

**Art. 7***Locali per attività agrituristiche.*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo. Sono da intendersi come strutture da adibire ad attività agrituristica soltanto quelle che rivestono carattere di ruralità e che sono state realizzate esclusivamente per tale scopo e che appartengono alla vecchia edilizia rurale.
  2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia dal punto di vista fiscale ai sensi dell'[articolo 3 comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sia da quello della pianificazione urbanistica.
  3. I requisiti edilizi per i locali da adibire ad usi agrituristiche sono quelli previsti per strutture di civile abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti geografici. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
  4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature di servizi ad essa afferenti.
  5. L'edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse, compresi gli ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, nonché per la realizzazione di strutture di servizi ad essa afferenti (aula per attività didattiche e spazi sociali). Non è consentito nessun ampliamento dei fabbricati esistenti per l'aumento della capacità ricettiva (ristorazione e alloggi).
  6. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
  7. Gli spazi destinati alla sosta dei campeggiatori devono possedere i requisiti igienico-sanitari così come previsto dalle vigenti norme in materia.
  8. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le disposizioni previste dal [D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- 

**Art. 8***Interventi per il recupero del patrimonio edilizio.*

1. Ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche, gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari relativi all'agricampeggio, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche

paesaggistico-ambientali dei luoghi. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tipiche della zona.

3. Per gli immobili sotto il vincolo artistico o ambientale occorre munirsi della preventiva autorizzazione del Sindaco e della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali della Regione.

4. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata con opere provvisorie.

---

## **Art. 9**

### *Norme igienico-sanitarie riferite agli immobili destinati ad agriturismo.*

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aereo illuminanti.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine dell'autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:

a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;

b) caratteristiche dei locali di macellazione;

c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;

d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a 10 oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di 10 posti letto è possibile utilizzare l'uso di una cucina domestica per gli ospiti, qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

8. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismo che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente comma.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

---

## **Art. 10**

### *Somministrazione di pasti bevande.*

1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2 è rivolta:

- a) alle persone alloggiate nei locali aziendali e nelle aree di sosta;
- b) alle persone non alloggiate.

2. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche, alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica calabrese, la somministrazione di pasti e bevande deve rispettare i seguenti criteri:

a) almeno il 70% del valore dei prodotti e delle materie prime utilizzate e trasformate, anche attraverso lavorazioni esterne, deve essere rappresentato da prodotti propri dell'azienda e da prodotti delle aziende agricole della zona (deve intendersi il valore del prodotto sul mercato al dettaglio o il prezzo medio di vendita al dettaglio dei prodotti) e il cui rapporto è definito secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge;

b) la rimanente parte dei prodotti, fino al 25%, può provenire da produzioni artigianali alimentari e da aziende agricole collocate in ambito regionale.

3. In caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità a completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'impiego fino al 5% di prodotti di altra provenienza.

4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b), deve essere data comunicazione al Comune in cui



---

ha sede l'impresa il quale autorizza temporaneamente la continuazione dell'esercizio dell'attività.

5. Le percentuali sopra indicate si applicano anche per la organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali, nonché per la somministrazione di spuntini.

6. Per la somministrazione della prima colazione i prodotti utilizzati possono essere anche a maggioranza extraaziendali purché locali e regionali, con preferenza per i prodotti biologici, DOP, IGP e tradizionali.

---

---

### **Art. 11**

*Norme igienico-sanitarie per la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande.*

1. I locali adibiti a somministrazione di pasti e bevande, alla vendita dei prodotti nonché la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

2. Per la produzione di un quantitativo di pasta fresca, formaggi, salumi, prodotti apistici, conserve, marmellate, confetture, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli per un quantitativo settimanale non superiore a 50 Kg per ciascun prodotto proveniente prevalentemente da produzione aziendale, è consentito l'uso della cucina laboratorio. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione. Per quantitativi superiori deve essere autorizzato apposito laboratorio.

3. L'autorità sanitaria, nel prendere in esame i requisiti dei locali per la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, considera l'eterogeneità delle produzioni, la modesta quantità e i tradizionali metodi di lavorazione e impiego dei prodotti.

4. Gli addetti alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovranno fornire attestato di idoneità sanitaria per come previsto dalla [Delib.G.R. 19 febbraio 2007, n. 98](#).

5. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di 10, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

---

---

### **Art. 12**

*Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Formazione ed aggiornamento professionale.*

1. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici è richiesta l'attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages oppure l'impegno a presentare la suddetta attestazione entro sei mesi dalla data della domanda di iscrizione <sup>(4)</sup>.

2. La Regione organizza e cura in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'[articolo 7 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006](#) "Disciplina dell'agriturismo" <sup>(5)</sup>.

3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco non sono obbligatori l'attestazione di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.

4. Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agri-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla Regione perché venga vietato a terzi, all'interno dell'azienda, l'esercizio della caccia in periodi determinati <sup>(6)</sup>.

---

(4) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#) e dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 19 novembre 2020, n. 19](#), a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(6) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera c\), L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

---

### **Art. 13**

*Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo* <sup>(7) (8)</sup>.

1. Presso la Regione è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un'apposita commissione, composta da:

a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;

c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati <sup>(9)</sup>.

2. [La Commissione è composta da:

a) Assessori provinciali all'agricoltura o dai loro delegati;

b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;

c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative] <sup>(10)</sup>.

3. [La Commissione è presieduta dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato] <sup>(11)</sup>.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo <sup>(12)</sup>.

5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- redazione della relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio regionale integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;

- valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;

- provvede alla tenuta dell'elencoregionale <sup>(13)</sup>.

5-bis. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) [esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile] <sup>(14)</sup>;

- b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.

5-ter. Nell'elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui alla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci <sup>(15)</sup>.

5-quater. Nel caso di subentro a qualsiasi titolo, anche in forma societaria, nella conduzione dell'azienda agrituristica, i soggetti subentranti possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 purché rientrino nella categoria di imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, posseggano i requisiti di cui al comma 5-bis o si impegnino a soddisfare le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5-bis entro sei mesi dall'iscrizione, pena la decadenza <sup>(16)</sup>.

6. L'iscrizione nell'elenco regionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo <sup>(17)</sup>.

7. L'iscrizione nell'elenco regionale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che <sup>(18)</sup>:

- a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) e successive modifiche.

8. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.

9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la regionale provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la regionale adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente <sup>(19)</sup>.

---

(7) Rubrica così modifica dall'[art. 2, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, comma 1](#) della stessa legge).

(8) Vedi, al riguardo quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, comma 1](#) della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, comma 1](#) della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione e l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.».

(10) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, comma 1](#) della stessa legge).

(11) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, comma 1](#) della stessa legge).

(12) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, comma 1](#) della stessa legge).

(13) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, comma 1](#) della stessa legge).

(14) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 1, lettera c\)](#), punto 1), [L.R. 19 novembre 2020, n. 19](#), a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1](#), della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera c\)](#), punto 2), [L.R. 19 novembre 2020, n. 19](#), a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1](#), della medesima legge).

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), punto 3), *L.R. 19 novembre 2020, n. 19*, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), *L.R. 5 luglio 2016, n. 22*, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(18) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera g), *L.R. 5 luglio 2016, n. 22*, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(19) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h), *L.R. 5 luglio 2016, n. 22*, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

---

## **Art. 14**

### *Disciplina amministrativa.*

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13 e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:

a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco regionale con l'indicazione <sup>(20)</sup>:

- delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturismo;

- della capacità ricettiva;

- di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno;

- del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola;

- del possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

- della misura dell'apporto di prodotti propri;

b) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;

c) certificato di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 13 <sup>(21)</sup>;

d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.

1-bis. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione inizio attività alla Regione e all'Azienda sanitaria competente per territorio <sup>(22)</sup>.

2. L'esercizio dell'attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.

3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

4-bis. Entro trenta giorni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 13, comma 5-quater, trasmettono, al comune ove è ubicata l'azienda, la comunicazione di intervenuta variazione della titolarità della medesima, confermando la sussistenza dei requisiti <sup>(23)</sup>.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative <sup>(24)</sup>.

6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

7. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.

---

(20) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(21) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(22) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 19 novembre 2020, n. 19, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(24) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

---

## Art. 15

### *Obblighi degli operatori agrituristici.*

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;

b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all'ingresso dell'area riservata ai campeggiatori;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;

d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell'autorizzazione;

e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;

f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all'elenco;

g) comunicare al Sindaco e alla Regione entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.

La Regione provvederà a comunicare celermente la cessazione dell'attività all'Osservatorio Agrituristico Regionale <sup>(25)</sup>.

2. Entro tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l'attività agrituristica, pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.

---

(25) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

---

## **Art. 16**

### *Programmazione agrituristica.*

1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:

- individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
- coordina le iniziative di promozione dell'offerta agrituristica;
- coordina le iniziative di formazione professionale.

2. Il Programma annuale d'intervento della Regione è adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con le associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, ed è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione. Il Programma contiene:

- a) la perimetrazione delle zone d'intervento;
- b) le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
- c) le proposte d'intervento da realizzare <sup>(26)</sup>.
3. [Il Piano Annuale Territoriale d'intervento della Provincia, contiene:
- la perimetrazione delle zone d'intervento;
  - le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
  - le proposte d'intervento da realizzare] <sup>(27)</sup>.
4. [Il Programma Annuale d'intervento della Regione, redatto dal Dipartimento "Agricoltura, Foreste e Forestazione" della Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali d'intervento presentati dalle Province, è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione] <sup>(28)</sup>.

---

<sup>(26)</sup> Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. I Piani Annuali Territoriali d'intervento delle Province di concerto con le Associazioni e Organizzazioni Agrituristiche più rappresentative, devono pervenire al Dipartimento "Agricoltura, Foreste, Forestazione" della Regione Calabria entro il 30 settembre di ogni anno.».

<sup>(27)</sup> Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

<sup>(28)</sup> Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

---

## **Art. 17**

### *Osservatorio regionale dell'agriturismo.*

1. Presso il Dipartimento "Agricoltura, Foreste e Forestazione" della Regione Calabria, viene istituito l'Osservatorio Regionale per l'Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese.
2. L'Osservatorio Agrituristico regionale è composto da:
- dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato;
  - da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella



regione <sup>(29)</sup>.

3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo <sup>(30)</sup>.

5. L'Osservatorio, in particolare:

- cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti dalle Associazioni Agrituristiche;

- collabora con l'Osservatorio Nazionale di cui all'*articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96*;

- pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell'agriturismo in Calabria;

- formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all'art. 16 <sup>(31)</sup>.

6. L'Osservatorio regionale, inoltre, promuove:

- manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l'ambiente agricolo sull'agriturismo;

- iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi;

- pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali;

- attività di studio e di ricerca sull'agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;

- promozione di itinerari agrituristici integrati;

- partecipazione a fiere, mostre e altro con stand specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione;

- creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina on-line con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all'elenco regionale;

- interconnessione della banca dati con numerosi box information da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristico regionale.

---

(29) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 5 luglio 2016, n. 22*, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(30) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 5 luglio 2016, n. 22*, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(31) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

---

### **Art. 18**

#### *Albo per la tutela della qualità.*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della qualità dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica possono essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:
  - della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
  - dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo- forestale, ambientale e paesaggistico;
  - dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull'apposito conto corrente regionale della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
5. La gestione e la tenuta dell'albo sono affidate al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria secondo modalità e procedure che saranno definite con regolamento di attuazione della presente legge.
6. La Regione promuove l'attivazione di un marchio di qualità regionale identificativo delle aziende agrituristiche che abbiano i requisiti ed esercitano l'attività sulla base del sistema delle garanzie e dei controlli previsti dalla presente legge. La procedura ed il rilascio del marchio di qualità regionale sono regolate in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge.

---

### **Art. 19**

#### *Vigilanza.*

1. La Regione con ispezioni e controlli accertano che l'attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.

In particolare accerta:

- che l'attività agrituristica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale;

- che l'attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione con l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali;

- che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall'articolo 6 della presente legge <sup>(32)</sup>.

2. L'esito dei controlli effettuati dalla Regione è comunicato al Comune dove ha sede l'agriturismo per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza <sup>(33)</sup>.

3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all'elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.

4. [Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza e controllo esercitata] <sup>(34)</sup>.

---

(32) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(33) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

(34) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera c), [L.R. 5 luglio 2016, n. 22](#), a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

---

## CAPITOLO II

### Attività Didattica

#### Art. 20

##### *Finalità e oggetto.*

1. Con la presente legge la Regione Calabria in armonia con il proprio Statuto e nel rispetto del [Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce come aziende agricole didattiche le imprese agricole, singole o associate, come definite ai sensi dell'[articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228](#), che si impegnano a svolgere, oltre alle attività tradizionali, attività didattiche e culturali volte alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione,

trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

---

---

### **Art. 21** *Attività.*

1. L'azienda agricola deve programmare l'Offerta Didattica stabilendo i temi, gli obiettivi e il metodo.
2. L'Offerta Didattica deve essere modulata ed adattata all'età dei visitatori.
3. Le aziende agricole didattiche offrono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell'agricoltura, del territorio, dell'ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.
4. I percorsi didattici da proporre alle scuole e/o ai gruppi devono essere formulati e predisposti in base alle peculiarità dell'azienda e delle persone che li vivono e vi lavorano.
5. Le attività didattiche, devono essere predisposte in base alle colture, agli allevamenti, agli impianti di trasformazione presenti in azienda, al territorio in cui l'azienda ricade, al paesaggio agrario, alle risorse naturalistiche dell'ambiente circostante.
6. I Programmi didattici devono contenere attività volte a fare acquisire le conoscenze su:
  - a) l'importanza del lavoro agricolo;
  - b) il ruolo sociale e multifunzionale dell'agricoltura;
  - c) i sistemi e le tecniche di coltivazione e di allevamento;
  - d) i processi di trasformazione dei prodotti agricoli;
  - e) le relazioni tra l'Agricoltura e l'Ambiente;
  - f) i cicli della natura e le relazioni tra le varie componenti ambientali;
  - g) le stagioni dell'agricoltura;
  - h) l'educazione alimentare;
  - i) l'educazione ambientale;
  - j) le risorse storiche, culturali, naturali, archeologiche del territorio in cui ricade l'azienda.

7. I programmi didattici devono prevedere attività pratiche e laboratori per permettere esperienze dirette tipo seminare, raccogliere, trasformare, costruire, catalogare campioni di vegetali e insetti, preparare cibi, ecc.

---

---

## **Art. 22**

### *Requisiti.*

1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per accogliere i partecipanti e garantire lo svolgimento delle attività didattiche e culturali previste.
  2. Le strutture di cui al comma precedente devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia.
  3. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente la somministrazione di spuntini e/o degustazione di prodotti aziendali, per la preparazione degli stessi possono fare uso della cucina domestica e di altri locali purché siano rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene previsti per i locali ad uso abitativo.
  4. Per le aziende che prevedono consumazioni di pasti e il pernottamento, è obbligatorio possedere l'autorizzazione comunale secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della presente legge.
  5. I titolari delle fattorie didattiche devono attenersi al rispetto della carta dei principi e dei requisiti di qualità, da approvarsi in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge, e devono disporre di personale professionalmente formato per gestire l'accoglienza, l'assistenza, l'accompagnamento dei visitatori e le attività didattiche.
- 
- 

## **Art. 23**

### *Programma regionale.*

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura, di concerto con le Organizzazioni professionali agricole, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale, ogni anno redige il programma regionale delle fattorie didattiche.
- 
- 

## **Art. 24**

### *Autorizzazioni.*

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fattorie didattiche è rilasciata dal Comune ove ha sede l'azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge e in relazione all'attività svolta e ai servizi offerti.

2. [L'autorizzazione viene rilasciata qualora il titolare o un suo coadiuvante familiare sia in possesso dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 22, comma 6] <sup>(35)</sup>.

---

(35) Comma abrogato dall'*art. 59, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

---

### **Art. 25** *Simbologia.*

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura di concerto con le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.

2. Il simbolo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletica.

---

## **CAPITOLO III**

### **Fattorie sociali**

#### **Art. 26** *Finalità.*

1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. I servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. Tale funzione viene svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale;

b) lo svolgimento di attività agricole e/o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne l'integrazione sociale con modalità produttive e non meramente assistenziali.

2. La fattoria sociale ha lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, intendendo per questi tutti i beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale;
- b) assistenza sanitaria;
- c) assistenza socio-sanitaria;
- d) educazione, istruzione e formazione;
- e) turismo sociale;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

---

### **Art. 27** *Soggetti.*

1. Le imprese agricole singole o associate, di cui al [Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001](#), stipulano apposita convenzione o protocolli d'intesa con Enti pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato e Enti no profit che erogano servizi socio-assistenziali e svolgono attività di utilità sociale mediante l'utilizzo di processi produttivi e di attrezzature propri delle attività agricole e ad esse connesse.

2. I titolari delle imprese agricole di cui al comma 1 o propri collaboratori, designati allo svolgimento dell'attività agrisociale, devono conseguire la qualifica di "operatore agrisociale" attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale.

---

### **Art. 28** *Attività.*

1. Terapia e riabilitazione:

a) terapie assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;

b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo).

2. Inserimento lavorativo:

a) formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti.

3. "Rieducazione", didattica e attività ludico-ricreative:

a) attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;

b) costituzione di agriasili e agrinidi, con attività anche ludico-ricreative e di aggregazioni che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.

---

## **CAPITOLO IV**

### **Disposizioni comuni, transitorie e finali**

**Art. 29***Regolamento di attuazione* <sup>(36)</sup>.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, approva entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione, previo parere della Commissione consiliare competente.

---

(36) In attuazione del presente articolo vedi il [Reg. reg. 7 marzo 2011, n. 2](#).

---

**Art. 30***Norme transitorie.*

1. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 13, e permangono iscritti per un periodo non superiore a due anni, entro il quale devono adeguarsi alle norme di cui alla presente legge.

2. Spetta alle amministrazioni provinciali la verifica dell'avvenuto adempimento, in assenza del quale è proposta al Comune l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 31.

3. Tutto quanto non previsto nella presente legge è demandato al regolamento di attuazione di cui all'articolo 29.

---

**Art. 31***Sanzioni.*

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all'articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque utilizzi la denominazione "agriturismo" in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, dispone la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.

4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l'obbligo di comunicare il provvedimento adottato al dirigente



generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 17 <sup>(37)</sup>.

5. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(37) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 5 luglio 2016, n. 22, a decorrere dal 7 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge).

Allegato A

### Parametri tempo lavoro per l'attività agricola

Coltivazioni		Minimo	Massimo	
Seminativo asciutto semplice ed erborato	gg. II.	10	20	Ha/anno
Foraggere irrigue	gg. II.	20	30	Ha/anno
Colture industriali e ortaggi a pieno campo	gg. II.	150	200	Ha/anno
Ortaggi in coltura semi-protetta	gg. II.	250	300	Ha/anno
Ortaggi in serra	gg. II.	1000	1200	Ha/anno
Fiori e/o piante ornamentali in serra	gg. II.	1200	1500	Ha/anno
Agrumeto	gg. II.	60	90	Ha/anno
Frutteto	gg. II.	80	120	Ha/anno
Piccoli frutti	gg. II.	350	400	Ha/anno
Vigneto da vino	gg. II.	80	120	Ha/anno
Vigneto da tavola	gg. II.	120	140	Ha/anno
Vigneto protetto	gg. II.	130	150	Ha/anno
Oliveto da olio	gg. II.	50	80	Ha/anno
Oliveto da mensa	gg. II.	70	100	Ha/anno
Castagneto da frutto	gg. II.	20	30	Ha/anno
Pascolo	gg. II.	3	6	Ha/anno
Bosco	gg. II.	5	10	Ha/anno

Allevamenti		Minimo	Massimo	
Bovini da carne	gg. II.	6	10	Per capo/anno
Bovini da latte	gg. II.	10	15	Per capo/anno
Ovicapriani	gg. II.	2	4	Per capo/anno
Suini	gg. II.	3	5	Per capo/anno
Equini	gg. II.	3	5	Per capo/anno
Conigli	gg. II.		150	Per 100 fattrici/anno
Polli da carne	gg. II.		150	Per 5000 capi/anno
Ovaiole	gg. II.		300	Per 5000 capi/anno
Api	gg. II.	30	40	Per 25 famiglie/anno

### Parametri tempo lavoro per l'attività agrituristica

Ospitalità

In appartamenti/monolocali ore/mese		In camere di 2 posti letto ore/giorno				
Posti letto	Ore lavoro	N° camere autorizzate	Alloggio	Alloggio + 1 <sup>a</sup> colazione	Alloggio + 1/2 pensione	Alloggio + pensione
2	12	1	0,05	1	2.05	3.05
4	14	2	1	1.05	3.02	4.03
6	16	3	1.04	1.09	3.09	5.01
8	18	4	1.08	2.04	4.05	6
10	20	5	2.02	2.09	5.01	6.09
12	22	6	2.06	3.04	5.07	7.08
14	24	7	3	3.09	6.02	8.04
16	26	8	3.04	4.04	6.07	9
18	28	9	3.08	4.09	7.02	9.06
20	30	10	4.02	5.03	7.09	10.05
22	32	11	4.06	5.08	8.06	11.04
24	34	12	5	6.02	9.03	12.03
26	36	13	5.04	6.07	9.09	13.01
28	38	14	5.08	7.02	10.05	13.08
30	40	15	6.02	7.07	11.01	14.05

Agricampeggio: ore/mese 6 per piazzola di sosta autorizzata

### Ristoro agriturismo

Posti a tavola autorizzati		Cena giorni di apertura						Pranzo e cena giorni di apertura					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
10	Ore/sett.	4	8	12	17	21	25	7	13	20	25	30	35
20	Ore/sett.	6	12	18	24	30	35	10	20	30	39	47	55
30	Ore/sett.	8	17	25	33	42	50	13	27	40	53	67	75
40	Ore/sett.	10	21	30	40	51	60	16	31	45	59	73	87
50	Ore/sett.	12	24	36	48	60	70	20	40	60	74	88	100
60	Ore/sett.	14	29	43	57	71	84	22	42	62	82	102	120

### Attività ricreative e culturali

Per attività di maneggio	12 ore/mese per capo equino
Per altre attività ricreative (pesca, gioco a bocce, bicicletta, ecc.)	10% dell'attività di ospitalità
Per attività culturali (spettacoli, serate danzanti e musicali, ecc.)	5 giorni/anno

Trasporti, sorveglianza, operazioni generiche, contabilità

Per attività di ospitalità e/o agricampeggio	30 ore/anno
Per attività di ristoro agriturismo e/o somministrazione pasti	1/2 ora/giorno

**Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE <sup>(1)</sup>.****Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>**

---

**(1)** Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

**(2)** Per una deroga al presente regolamento, vedi l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

Per il riconoscimento a norma del presente regolamento, degli stabilimenti che producono germogli, vedi il [regolamento \(UE\) n. 210/2013](#).

**(3)** Vedi anche la Comunicazione 16 settembre 2002, n. 2022/C355/01.

---

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione <sup>(4)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(5)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(6)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002. Quest'ultimo stabilisce anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione alimentare nazionale e comunitaria, compreso l'obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti nella Comunità.

(2) La direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, ha previsto le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme.

(3) L'esperienza dimostra che queste norme e procedure costituiscono una solida base per garantire la sicurezza alimentare. Nell'ambito della politica agricola comune sono state adottate varie direttive volte a fissare norme sanitarie specifiche per la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato. Tali norme sanitarie hanno ridotto le barriere commerciali per i prodotti di cui trattasi, contribuendo alla creazione del mercato interno e garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute pubblica.

(4) In materia di salute pubblica, le norme e le procedure summenzionate contengono principi comuni, in particolare in relazione alle responsabilità dei fabbricanti e delle

autorità competenti, ai requisiti strutturali, operativi e igienici degli stabilimenti, alle procedure di riconoscimento degli stabilimenti, ai requisiti per il magazzinaggio e il trasporto e ai bolli sanitari.

(5) Questi principi costituiscono una base comune per la produzione in condizioni d'igiene di tutti gli alimenti, compresi i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I del trattato.

(6) In aggiunta a questa base comune, occorrono norme d'igiene specifiche per determinati prodotti alimentari. Il regolamento (CE) n. 856/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale, stabilisce tali norme.

(7) L'obiettivo fondamentale delle nuove norme d'igiene generali e specifiche è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti.

(8) Per garantire la sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria al punto di commercializzazione o esportazione occorre una strategia integrata. Ogni operatore del settore alimentare lungo la catena alimentare dovrebbe garantire che tale sicurezza non sia compromessa.

(9) Le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla produzione primaria per uso privato domestico, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico. Inoltre, esse dovrebbero applicarsi solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione.

(10) I pericoli alimentari presenti a livello della produzione primaria dovrebbero essere identificati e adeguatamente controllati per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tuttavia, in caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, da parte dell'operatore del settore alimentare che li produce, al consumatore finale o a dettaglianti locali, è opportuno tutelare la salute pubblica mediante la normativa nazionale, in particolare data la stretta relazione tra il produttore e il consumatore.

(11) L'applicazione dei principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata. Manuali di corretta prassi operativa dovrebbero tuttavia incoraggiare l'uso di prassi corrette in materia di igiene a livello di azienda agricola. Se occorre, tali manuali dovrebbero essere integrati da norme d'igiene specifiche per la produzione primaria. È opportuno che i requisiti d'igiene applicabili alla produzione primaria e a operazioni connesse differiscano da quelli previsti per altre operazioni.

(12) La sicurezza degli alimenti è il risultato di diversi fattori: la legislazione dovrebbe stabilire requisiti d'igiene minimi; dovrebbero essere effettuati controlli ufficiali per verificarne l'osservanza da parte degli operatori del settore alimentare e questi ultimi dovrebbero elaborare e realizzare programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP.

(13) L'efficace applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP implica la collaborazione e l'impegno pieni dei dipendenti delle imprese alimentari. A tal fine, sarebbe necessaria una formazione degli stessi. Il sistema HACCP è uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare. Tale sistema non dovrebbe essere considerato

come un meccanismo di autoregolamentazione e non dovrebbe sostituire i controlli ufficiali.

(14) Il requisito di definire procedure basate sui principi del sistema HACCP non dovrebbe inizialmente essere applicato alla produzione primaria, ma la fattibilità della sua estensione sarà uno degli elementi del riesame che la Commissione effettuerà in seguito all'attuazione del presente regolamento. È tuttavia opportuno che gli Stati membri incoraggino gli operatori a livello della produzione primaria ad applicare tali principi per quanto possibile.

(15) I requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius. Essi dovrebbero essere abbastanza flessibili per poter essere applicati in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese. In particolare, è necessario riconoscere che in talune imprese alimentari non è possibile identificare punti critici di controllo e che, in alcuni casi, le prassi in materia di igiene possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo. Analogamente, il requisito di stabilire "limiti critici" non implica la necessità di fissare un limite numerico in ciascun caso. Inoltre, il requisito di conservare documenti deve essere flessibile onde evitare oneri inutili per le imprese molto piccole.

(16) È inoltre opportuna una certa flessibilità per permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti. La flessibilità è particolarmente importante per le regioni soggette a particolari vincoli geografici, tra cui le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi di igiene alimentare. Inoltre, dato che tutti gli alimenti prodotti conformemente alle norme d'igiene saranno in libera circolazione in tutta la Comunità, la procedura che consente flessibilità agli Stati membri dovrebbe essere pienamente trasparente. Per risolvere contrasti dovrebbe prevedere, se necessario, un dibattito in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

(17) La fissazione di obiettivi di riduzione dei patogeni o standard di produzione può orientare l'applicazione delle norme d'igiene. Occorre pertanto stabilire le procedure all'uopo necessarie. Detti obiettivi integrerebbero la legislazione alimentare vigente, quale il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, che prevede la fissazione di tolleranze massime per contaminanti specifici e il regolamento (CE) n. 178/2002 che vieta l'immissione sul mercato di alimenti non sicuri e stabilisce una base uniforme per l'applicazione del principio di precauzione.

(18) Per tener conto del progresso scientifico e tecnico dovrebbe essere assicurata una cooperazione stretta ed efficace fra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il presente regolamento tiene conto degli obblighi internazionali previsti nell'accordo dell'OCM sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie e delle norme internazionali per la sicurezza alimentare contenute nel Codex Alimentarius.

(19) La registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare sono necessarie per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali.

(20) La rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti. Il regolamento (CE) n. 178/2002 contiene norme per garantire la rintracciabilità degli

alimenti e dei relativi ingredienti e stabilisce la procedura per l'adozione delle norme di applicazione di tali principi in relazione a settori specifici.

(21) Gli alimenti importati nella Comunità devono rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 oppure rispondere a norme equivalenti alle norme comunitarie. Il presente regolamento fissa taluni requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti importati nella Comunità.

(22) Gli alimenti esportati dalla Comunità verso i paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002. Il presente regolamento fissa taluni requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti esportati dalla Comunità.

(23) La normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti dovrebbe essere avvalorata da pareri scientifici. A tal fine, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare andrebbe consultata ogniqualvolta risultasse necessario.

(24) Dato che il presente regolamento sostituisce la direttiva 93/43/CEE, quest'ultima dovrebbe essere abrogata.

(25) I requisiti del presente regolamento non dovrebbero applicarsi sinché non siano entrati in vigore tutti gli elementi della nuova disposizione sull'igiene degli alimenti. È altresì opportuno prevedere che debbano intercorrere almeno diciotto mesi tra l'entrata in vigore e l'applicazione delle nuove norme, affinché le industrie interessate possano disporre del tempo necessario per adattarsi.

(26) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

hanno adottato il presente regolamento <sup>(7)</sup>:

---

(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2000, n. C 365 E.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2001, n. C 155.

(6) Parere del Parlamento del 15 maggio 2002 (G.U.U.E. C 180 E del 31.7.2003), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 2003 (G.U.U.E. C 48 E del 24.2.2004) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 e decisione del Consiglio del 16 aprile 2004.

(7) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

## Capo I

### Norme generali

#### Articolo 1 <sup>(8)</sup>

##### *Ambito di applicazione.*

1. Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare

dei seguenti principi:

- a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare;
- b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;
- c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati;
- d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;
- e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP;
- f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;
- g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.

Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
- b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
- d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.

3. Gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

---

**(8)** Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

**Articolo 2** <sup>(9)</sup>*Definizioni.*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "igiene degli alimenti", in seguito denominata "igiene": le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto;

b) "prodotti primari": i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca;

c) "stabilimento": ogni unità di un'impresa del settore alimentare;

d) "autorità competente": l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo;

e) "equivalente": riferito a sistemi diversi, significa capace di conseguire gli stessi obiettivi;

f) "contaminazione": la presenza o l'introduzione di un pericolo;

g) "acqua potabile": l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

h) "acqua di mare pulita": l'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti;

i) "acqua pulita": acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga;

j) "confezionamento": il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore;

k) "imballaggio": il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore;

l) "recipiente ermeticamente chiuso": contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di pericoli;

m) "trattamento": qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;

n) "prodotti non trasformati": prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;

o) "prodotti trasformati": prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro



lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

2. Si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002.

3. Negli allegati del presente regolamento per "ove necessario", "ove opportuno", "adeguato" e "sufficiente" si intendono rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

---

(9) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

## Capo II

### Obblighi degli operatori del settore alimentare

#### Articolo 3 <sup>(10)</sup>

##### *Obblighi generali.*

Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento.

---

(10) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

#### Articolo 4 <sup>(11)</sup>

##### *Requisiti generali e specifici in materia d'igiene.*

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

3. Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche:

a) rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;

b) le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del presente regolamento;

c) rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;

d) mantenimento della catena del freddo;

e) campionature e analisi.

4. La Commissione stabilisce i criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3, nonché i metodi connessi di campionatura e di analisi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3 <sup>(12)</sup>.

5. Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 853/2004 e le relative misure di applicazione non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del settore alimentare possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali o, qualora non siano disponibili, metodi che consentano di ottenere risultati equivalenti a quelli ottenuti utilizzando il metodo di riferimento, purché detti metodi siano scientificamente convalidati in conformità di norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale.

6. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare i manuali di cui agli articoli 7, 8 e 9 come ausilio ai fini dell'osservanza dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

---

(11) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

(12) Paragrafo così sostituito dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 219/2009](#).

---

## **Articolo 5 <sup>(13)</sup>**

### *Analisi dei pericoli e punti critici di controllo.*

1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.

2. I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;

c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;

d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;

e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;

f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e);

e

g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).

Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie modifiche.

3. Il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate di cui all'allegato I.

4. Gli operatori del settore alimentare:

a) dimostrano all'autorità competente che essi rispettano il paragrafo 1, secondo le modalità richieste dall'autorità competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare;

b) garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati;

c) conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato.

5. Le modalità dettagliate di attuazione del presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Tali modalità possono facilitare l'attuazione del presente articolo da parte di taluni operatori del settore alimentare, in particolare prevedendo la possibilità di utilizzare le procedure contenute nei manuali per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, al fine di rispettare il paragrafo 1. Siffatte modalità possono specificare inoltre il periodo durante il quale gli operatori del settore alimentare conservano i documenti e le registrazioni a norma del paragrafo 4, lettera c).

---

(13) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

## **Articolo 6 <sup>(14)</sup>**

### *Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento.*

1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.

2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto:

a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;

b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;

o

c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3 <sup>(15)</sup>.

Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.

---

(14) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

(15) Lettera così sostituita dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 219/2009](#).

---

### Capo III

#### Manuali di corretta prassi operativa

##### Articolo 7 <sup>(16)</sup>

*Elaborazione, diffusione e uso dei manuali.*

Gli Stati membri promuovono l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP, a norma dell'articolo 8. Manuali comunitari sono elaborati a norma dell'articolo 9.

La divulgazione e l'uso di manuali nazionali e comunitari sono incoraggiati. Ciononostante, gli operatori del settore alimentare possono usare tali manuali su base volontaria.

---

(16) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

##### Articolo 8 <sup>(17)</sup>

*Manuali nazionali.*

1. I manuali nazionali di corretta prassi operativa, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai settori dell'industria alimentare:

a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, quali autorità competenti e gruppi di consumatori;

b) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius;

e

c) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell'allegato I.

2. I manuali nazionali possono essere elaborati sotto l'egida di uno degli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CE.

3. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:

a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 1;

b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati;

e

c) costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione manuali nazionali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.

5. I manuali di corretta prassi elaborati ai sensi della direttiva 93/43/CEE continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, purché siano compatibili con i suoi obiettivi.

---

(17) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

## **Articolo 9 <sup>(18)</sup>**

### *Manuali comunitari.*

1. Prima che siano elaborati manuali comunitari di corretta prassi operativa per l'igiene o per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 14. L'obiettivo di tale consultazione è di esaminare l'utilità di tali manuali, la loro portata e gli argomenti da trattare.

2. Quando vengono approntati manuali comunitari, la Commissione garantisce che siano elaborati e diffusi:

a) dai rappresentanti interessati dei settori dell'impresa alimentare europea, comprese le PMI, e di altre parti in causa, quali gruppi di consumatori o in consultazione con gli stessi;

b) in collaborazione con i soggetti i cui interessi possano essere sostanzialmente toccati, comprese le autorità competenti;

c) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius;

e

d) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell'allegato I.

3. Il comitato di cui all'articolo 14 valuta i progetti di manuali comunitari al fine di garantire che:

a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 2;

b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati in tutta la Comunità;

e

c) costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.

4. La Commissione invita periodicamente il comitato di cui all'articolo 14 a riesaminare ogni manuale comunitario elaborato a norma del presente articolo, in cooperazione con gli organismi menzionati nel paragrafo 2.

Scopo di tale riesame è garantire che i manuali rimangano praticabili e tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.

5. I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari approntati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

---

(18) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

## Capo IV

### Importazioni ed esportazioni

#### Articolo 10 <sup>(19)</sup>

##### *Importazioni.*

In materia di igiene degli alimenti importati le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 includono i requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.

---

(19) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

**Articolo 11** <sup>(20)</sup>  
*Esportazioni.*

In materia d'igiene degli alimenti esportati o riesportati le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 includono i requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.

---

(20) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

**Capo V****Disposizioni finali****Articolo 12** <sup>(21)</sup>

Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

---

(21) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

Articolo così sostituito dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 219/2009](#).

---

**Articolo 13** <sup>(22)</sup>*Modifica e adattamento degli allegati I e II.*

1. Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati dalla Commissione tenendo conto di quanto segue <sup>(23)</sup>:

- a) della necessita di sottoporre a revisione le raccomandazioni di cui all'allegato I, parte B, punto 2;
- b) dell'esperienza maturata con l'applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma dell'articolo 5;
- c) degli sviluppi tecnologici, delle loro conseguenze pratiche e delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;
- d) dei pareri scientifici, in particolare della valutazione di nuovi rischi;
- e) dei criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3 <sup>(24)</sup>.

2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati I e II in particolare allo scopo di agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3 <sup>(25)</sup>.

3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'allegato II.

4. a) Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l'obiettivo di:

i) consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti;

o

ii) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

b) In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti.

5. Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa riferimento il paragrafo 3 invia una notifica in tal senso alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica:

a) fornisce una descrizione particolareggiata dei requisiti che il suddetto Stato membro ritiene necessario adattare e la natura di tale adattamento;

b) descrive i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati;

c) espone le motivazioni dell'adattamento, se del caso, fornendo anche una sintesi dell'analisi del pericolo effettuata e indicando le eventuali misure da adottare per garantire che l'adattamento non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento;

e

d) fornisce ogni altra informazione pertinente.

6. Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi, a decorrere dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Qualora si tratti degli adattamenti derivanti dal paragrafo 4, lettera b), tale periodo è prorogato, su richiesta di qualsiasi Stato membro, di quattro mesi. La Commissione può, e se riceve osservazioni scritte da uno o più Stati membri, deve consultare gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. La Commissione può decidere secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, se le misure previste possano essere attuate previe, se necessario, le opportune modifiche. La Commissione può, se del caso, proporre misure generali a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.



7. Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adeguare i requisiti di cui all'allegato II soltanto:

a) in conformità di una decisione adottata ai sensi del paragrafo 6;

o

b) se, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha provveduto a informare gli Stati membri di aver ricevuto osservazioni scritte o che intende proporre l'adozione di una decisione a norma del paragrafo 6.

---

(22) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

(23) Alinea così sostituita dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 219/2009](#).

(24) Comma aggiunto dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 219/2009](#).

(25) Paragrafo così sostituito dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 219/2009](#).

---

#### **Articolo 14** <sup>(26)</sup>

##### *Procedura del comitato.*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa <sup>(27)</sup>.

---

(26) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

(27) Paragrafo così sostituito dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 219/2009](#).

---

#### **Articolo 15** <sup>(28)</sup>

##### *Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.*

La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare su ogni questione rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica e, in particolare, prima di proporre criteri, requisiti o obiettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

(28) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

### **Articolo 16** <sup>(29)</sup>

#### *Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.*

1. Entro il 20 maggio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione.
  2. La relazione in particolare prende in esame l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e valuta altresì l'opportunità e la fattibilità di prevedere l'estensione dei requisiti dell'articolo 5 agli operatori del settore alimentare impegnati nella produzione primaria e nelle operazioni connesse elencate nell'allegato I.
  3. La Commissione, se del caso, correda delle pertinenti proposte la suddetta relazione.
- 

(29) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

### **Articolo 17** <sup>(30)</sup>

#### *Abrogazione.*

1. La direttiva 93/43/CEE è abrogata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
  2. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti al presente regolamento.
  3. Tuttavia, le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 10 della direttiva 93/43/CEE rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con decisioni adottate a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 178/2002. Nell'attesa che siano definiti i criteri o i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e), del presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali che stabiliscono tali criteri o requisiti da essi adottate ai sensi della direttiva 93/43/CEE.
  4. In attesa dell'applicazione di una nuova normativa comunitaria che stabilisce norme per il controllo ufficiale degli alimenti, gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire l'assolvimento degli obblighi fissati dal presente regolamento o da esso derivanti.
- 

(30) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

---

---

**Articolo 18** <sup>(31)</sup>  
*Entrata in vigore.*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore i seguenti atti:

a) regolamento (CE) n. 853/2004;

b) regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

e

c) [direttiva 2004/41/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene degli alimenti e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Tuttavia, esso non si applica anteriormente al 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles <sup>(32)</sup>, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

---

<sup>(31)</sup> Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

<sup>(32)</sup> Luogo della firma così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 agosto 2007, n. L 204.

---

**Allegato I** <sup>(33)</sup> <sup>(34)</sup>**Produzione primaria**

PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE

*I. Ambito d'applicazione*

1. Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate:

a) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;

b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;

e

c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

## II. Requisiti in materia di igiene

2. Nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare, che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari.

3. Fatto salvo l'obbligo generale di cui al punto 2 gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese:

a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l'eliminazione dei rifiuti;

e

b) le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a) tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato;

b) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni;

c) per quanto possibile, assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione;

d) utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;

e) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

f) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi;

g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;

i) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;

e

j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le strutture, le attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i veicoli e le imbarcazioni;

b) assicurare, ove necessario, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzino igieniche e la pulizia dei prodotti vegetali;

c) usare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;

d) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

e) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi;

f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

g) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;

e

h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

5-bis. Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzino di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzino di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l'assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

### III. *Tenuta delle registrazioni*

7. Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta.

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;

b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;

c) l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;

d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;

e

e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido;

b) l'insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine vegetale;

e

c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

10. Gli operatori del settore alimentare possono essere assistiti da altre persone, quali i veterinari, gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.

### PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA

1. I manuali nazionali o comunitari di cui agli articoli da 7 a 9 del presente regolamento dovrebbero contenere orientamenti per una corretta prassi igienica ai fini del controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate.

2. I manuali di corretta prassi igienica dovrebbero contenere informazioni adeguate sui pericoli che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di controllo dei pericoli, comprese le misure pertinenti previste

dalla normativa comunitaria e nazionale o dai programmi comunitari e nazionali. Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio:

- a) il controllo della contaminazione dovuta a micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo;
- b) l'uso di acqua, rifiuti organici e prodotti fertilizzanti;
- c) l'uso corretto e adeguato di prodotti fitosanitari e biocidi e loro rintracciabilità;
- d) l'uso corretto e adeguato di prodotti medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e loro rintracciabilità;
- e) la preparazione, il magazzinaggio, l'uso e la rintracciabilità dei mangimi;
- f) l'adeguata eliminazione di animali morti, rifiuti e strame;
- g) le misure protettive volte a evitare l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo tramite gli alimenti, nonché l'obbligo di informarne le autorità competenti;
- h) le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l'alimento sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e il controllo degli animali infestanti;
- i) le misure concernenti la pulizia degli animali da macello e da produzione;
- j) le misure concernenti la tenuta delle registrazioni.

---

(33) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

(34) Allegato così modificato dall'*art. 1, par. 1, del Regolamento 27 gennaio 2021, n. 2021/374/UE*, a decorrere dal 3 marzo 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/374/UE*.

---

*(giurisprudenza)*

## **Allegato II** <sup>(35)</sup> <sup>(36)</sup>

### **Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all'allegato I)**

#### INTRODUZIONE

I capitoli V, V bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI bis e XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. I rimanenti capitoli si applicano come segue:

- il capitolo I si applica a tutte le strutture destinate agli alimenti, salvo quelle a cui si applica il capitolo III;

- il capitolo II si applica a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, lavorati o trasformati, salvo i locali adibiti a mensa a cui si applica il capitolo III;
- il capitolo III si applica alle strutture elencate nel titolo del capitolo; - il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto.

## CAPITOLO I

### **Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti (diversi da quelli indicati nel capitolo III)**

1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono:
  - a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene;
  - b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
  - c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti;
  - d) ove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata.
3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani.
5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite.
6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico.
7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un'adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare



che il flusso proceda da una zona contaminata verso o in un'area pulita, in particolare un'area dove vengano manipolati alimenti che possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.

9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.

10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti.

## CAPITOLO II

### **Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III)**

1. I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III, ma compresi i locali a bordo dei mezzi di trasporto) devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare:

a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;

ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente drenaggio;

b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;

c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle;

d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;

e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e

non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

2. Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un'adeguata erogazione di acqua calda e fredda.

3. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda, conformemente ai requisiti del capitolo VII, e deve essere mantenuto pulito e, ove necessario, disinfettato.

### CAPITOLO III

#### **Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici**

1. Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti.

2. In particolare, ove necessario:

a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);

b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

c) si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

d) laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;

e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;

f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);

g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;

h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

## CAPITOLO IV

### Trasporto

1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.
2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.
3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.
4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari" <sup>(37)</sup>.
5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.

## CAPITOLO V

### Requisiti applicabili alle attrezzature

1. Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:
  - a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;
  - b) essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
  - c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;
  - d) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante.

2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del presente regolamento.

3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.

## CAPITOLO V bis

Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:

1) gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 <sup>(38)</sup>. Se l'esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:

- per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;

- per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o

- per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all'allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento.

2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della redistribuzione e dell'uso da parte del consumatore finale;

- l'integrità dell'imballaggio, se opportuno; - le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;

- la data di congelamento conformemente all'allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(39)</sup>, se applicabile;

- le condizioni organolettiche; - la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione <sup>(40)</sup>, nel caso di prodotti di origine animale.

## CAPITOLO VI

### Rifiuti alimentari

1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.

2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino

all'autorità competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili.

3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e altri animali infestanti.

4. Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell'ambiente conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta.

## CAPITOLO VII

### **Rifornimento idrico**

1. a) Il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente. L'acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati.

b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita.

Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l'acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno.

Se si usa acqua pulita è necessario disporre di strutture e procedure adeguate per la sua fornitura, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari.

2. Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la produzione di vapore, la refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve passare in condotte separate debitamente segnalate. Le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile, evitando qualsiasi possibilità di riflusso.

3. L'acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare rischi di contaminazione e deve rispondere ai requisiti fissati per l'acqua potabile, a meno che l'autorità competente non abbia accertato che la qualità della stessa non è tale da compromettere l'integrità dei prodotti alimentari nella loro forma finita.

4. Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.

5. Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti.

6. Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori ermeticamente sigillati, occorre garantire che l'acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il trattamento non costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti alimentari.

## CAPITOLO VIII

## Igiene personale

1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.
2. Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le cause, al responsabile dell'impresa alimentare.

### CAPITOLO IX

#### **Requisiti applicabili ai prodotti alimentari**

1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti, diversi dagli animali vivi, o qualsiasi materiale utilizzato nella trasformazione dei prodotti, se risultano contaminati, o si può ragionevolmente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee in misura tale che, anche dopo che l'impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento, il prodotto finale risulti inadatto al consumo umano.
2. Le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati in un'impresa alimentare devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.
3. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.
4. Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).
5. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio per la salute. Gli stabilimenti per la fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di alimenti trasformati devono disporre di locali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il magazzinaggio separato delle materie prime e dei prodotti trasformati e di uno spazio refrigerato separato sufficiente.
6. Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento

termico, o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.

7. Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. Nel corso dello scongelamento, gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non comportino rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento possa costituire un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente allontanato. Dopo lo scongelamento, gli alimenti devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.

8. Le sostanze pericolose e/o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

## CAPITOLO X

### **Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentari**

1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione.
2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione.
3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua pulizia.
4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.

## CAPITOLO XI

### **Trattamento termico**

I seguenti requisiti si applicano solo agli alimenti immessi sul mercato in contenitori ermeticamente chiusi.

1. Qualsiasi procedimento di trattamento termico per la trasformazione di un prodotto non trasformato o per la trasformazione ulteriore di un prodotto trasformato deve:

a) innalzare ogni parte del prodotto sottoposto al trattamento a una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo;

b) impedire che il prodotto subisca contaminazioni nel corso del processo.

2. Al fine di garantire che il procedimento usato raggiunga gli obiettivi ricercati, gli operatori del settore alimentare devono controllare regolarmente i principali parametri pertinenti (in particolare la temperatura, la pressione, la sigillatura e le caratteristiche microbiologiche), anche ricorrendo ad apparecchiature automatiche.

3. I procedimenti utilizzati devono essere conformi alle norme riconosciute a livello internazionale (ad esempio, la pastorizzazione, il procedimento UHT o la

sterilizzazione).

## CAPITOLO XI bis

### Cultura della sicurezza alimentare

1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un'adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:

a) impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;

b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;

c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell'impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell'importanza della sicurezza e dell'igiene degli alimenti;

d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell'impresa, nell'ambito di un'attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;

e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.

2. L'impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:

a) garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell'ambito di ogni attività dell'impresa alimentare;

b) mantenere l'integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;

c) verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;

d) garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;

e) garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;

f) incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell'impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.

3. L'attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell'impresa alimentare.

## CAPITOLO XII

### **Formazione**

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:

1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;



2. che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP;

e

3. che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

---

(36) Allegato così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1019/2008, dall'*art. 1, par. 1, del Regolamento 27 gennaio 2021, n. 2021/374/UE*, a decorrere dal 3 marzo 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2021/374/UE*.

(35) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

(37) Per una deroga al presente punto, vedi *l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 579/2014*.

(38) (\*) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(39) (\*\*) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(40) (\*\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

**L.R. 6 luglio 2011, n. 18** <sup>(1)</sup>.**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 luglio 2011, n. 44.

---

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

**Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche sociali.

2. L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica; sostiene le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà.

3. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

4. La Regione promuove lo sviluppo, la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali.

5. La Regione Abruzzo riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

---

**Art. 2** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "agricoltura sociale": l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'[art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale

e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone disabili, le persone a rischio di esclusione sociale, alla tutela della salute mentale, alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze e concertati con le pubbliche amministrazioni;

b) "fattoria sociale": la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

3) lo svolgimento di attività educativo assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

---

### **Art. 3** *Modalità operative.*

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante le politiche attive di inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore delle organizzazioni professionali agricole nonché mediante la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Le attività delle fattorie sociali sono coordinate dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale all'interno del quale ricadono territorialmente.

---

### **Art. 4** *Requisiti aziendali delle fattorie sociali.*

1. Le fattorie assumono qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo di cui all'[art. 6](#), nonché le modalità di controllo <sup>(2)</sup>.

---

(2) In attuazione del presente comma vedi il [Reg. reg. 2 maggio 2012, n. 2](#).

---

**Art. 5 Osservatorio regionale delle fattorie sociali.**

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
    - a) raccoglie i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;
    - b) monitora e valuta la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
    - c) promuove studi e ricerche;
    - d) promuove le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.
  2. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della Legislatura e cessa allo scadere della stessa. In fase di prima attuazione della presente legge l'Osservatorio è istituito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
  3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli assessori regionali all'agricoltura, al diritto alla salute, alle politiche sociali, all'istruzione, formazione e lavoro e degli organismi del terzo settore, nonché delle organizzazioni professionali operanti nei settori interessati.
  4. Il numero dei componenti, i requisiti per la nomina e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita.
- 

---

**Art. 6 Albo e rete delle fattorie sociali.**

1. È istituito l'Albo delle fattorie sociali nel quale sono iscritte le fattorie sociali operanti in Abruzzo. L'Albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.
  2. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove in collaborazione con l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.
- 

---

**Art. 7 Misure di valorizzazione e qualificazione.**

1. La Regione Abruzzo sostiene il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani di sviluppo regionali, sia nel campo rurale che in quello dei servizi sociali,

sociosanitari, educativi e della formazione professionale.

2. La Regione favorisce, altresì, la promozione, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici.
  3. La Regione arricchisce, inoltre, l'offerta dei servizi sociali del welfare regionale con gli interventi innovativi delle fattorie sociali al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e delle comunità locali in cui queste operano.
  4. Gli Ambiti sociali possono adeguare i loro "Piani sociali" alle disposizioni della presente legge.
- 

#### **Art. 8** *Misure di sostegno diretto.*

1. La Regione Abruzzo promuove l'utilizzo da parte delle fattorie sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:
    - a) alle fattorie sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;
    - b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione alle fattorie sociali i beni dei rispettivi patrimoni.
  2. La Regione individua e adotta le opportune misure affinché nelle mense pubbliche ricadenti sotto la sua competenza siano somministrati prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.
  3. La Regione favorisce la più larga diffusione, la commercializzazione e l'utilizzo a scopo alimentare dei prodotti provenienti dalle colture di agricoltura sociale.
- 

#### **Art. 9** *Monitoraggio e valutazione.*

1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportate in particolare:
    - a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'Albo di cui all'[art. 6](#);
    - b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'[art. 5](#) ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;
    - c) le misure di sostegno diretto di cui all'[art. 8](#) attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.
- 

#### **Art. 10** *Norma finanziaria.*

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

---

**Art. 11** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**L.R. 30 marzo 2012, n. 5** <sup>(1)</sup>.

**Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla [legge regionale 7 maggio 1996, n. 11](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13](#), concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 10 aprile 2012, n. 22.

(2) NDR: [La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11](#) di cui all'oggetto è erroneamente riportata nel Bollettino Ufficiale con data 7 marzo 1996.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 novembre 2014, n. 507](#), con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della presente legge. In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi il [Reg. reg. 25 novembre 2014, n. 8](#).

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

---

**Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla [legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11](#) (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale - attuazione della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#)), promuove l'agricoltura sociale quale strumento di attuazione delle politiche di cui agli [articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36](#) della medesima legge.

2. La Regione riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale dell'agricoltura quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

---

**Art. 2** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) fattoria sociale, l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di

acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore;

b) orti sociali, appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica che sono appositamente destinati all'attività agricola.

2. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

---

### **Art. 3** *Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale.*

1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:

a) imprese costituite ai sensi del [decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#) (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della [legge 13 giugno 2005, n. 118](#)) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'[articolo 2](#), comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;

b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'[articolo 1](#) che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;

c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell'[articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).

2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

---

### **Art. 4** *Istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali.*



1. È istituito il registro delle fattorie e degli orti sociali con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie e dagli orti sociali nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

2. L'iscrizione al registro delle fattorie sociali è consentita ai soggetti di cui all'[articolo 3](#), comma 1, previa istruttoria da effettuarsi da una commissione costituita da membri dell'assessorato alle politiche sociali e dell'assessorato all'agricoltura.

---

#### **Art. 5** *Istituzione e funzioni dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.*

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale con le seguenti funzioni:

- a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;
- b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- c) monitorare gli interventi svolti dalle amministrazioni pubbliche nel campo degli orti sociali;
- d) promuovere studi e ricerche;
- e) promuovere le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle politiche sociali, dai rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole.

3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è a titolo gratuito.

4. Il numero dei componenti e le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'[articolo 6](#).

---

#### **Art. 6** *Regolamento.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

2. Le imprese già iscritte nel registro regionale delle fattorie e orti sociali sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

---

#### **Art. 7** *Definizione delle modalità operative.*

1. Gli interventi per la realizzazione di fattorie ed orti sociali si attuano con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione (con le

istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

---

---

**Art. 8** *Disposizioni finanziarie.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

---

---

**Art. 9** *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13*, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificato:

"1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), e n), sono delegate alle province e alle comunità montane, di cui alla *legge regionale 30 settembre 2008, n. 12* (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s) e t).".

---

---

**Art. 10** *Disposizioni finali.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

**L.R. 31 marzo 2009, n. 4 <sup>(1)</sup>.****Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n. 52.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 luglio 2011, n. 987](#) e la Det. reg. 25 marzo 2019, n. 5235.

---

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

---

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.

2. La presente legge è volta in particolare a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con specifico riferimento alle zone montane;
- c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
- f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
- g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda agricola multifunzionale;

i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali e della cultura enogastronomica regionale.

---

## TITOLO I

### Agriturismo ed attività connesse

#### Art. 2

*Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni.*

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.

3. Le Province e le Comunità montane, ai sensi della [legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3](#), esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro competenza.

4. Le Province, in particolare, concedono l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di connessione con l'attività agricola, detengono l'elenco degli operatori agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico. Le Province possono costituire commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l'andamento dell'offerta turistica rurale.

5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

---

#### Art. 3

*Definizione di attività agrituristica.*

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;

b) somministrare pasti e bevande;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la miscita dei vini;

d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.

3. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della [Legge 8 novembre 1991, n. 381](#)), nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agrituristicamente.

4. Possono essere addetti all'attività agrituristicamente l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola.

5. È altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le attività e servizi complementari all'agriturismo.

---

#### **Art. 4**

##### *Connessione e complementarietà con l'attività agricola <sup>(3)</sup>.*

1. La connessione dell'attività agrituristicamente rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.

2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristicamente.

3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo.

(3) Con *Delib.G.R. 2 novembre 2009, n. 1693* sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, i criteri di attuazione del settore agriturismo.

---

### **Art. 5** *Ospitalità.*

1. L'ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attività agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti.

2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al Titolo III della *legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6* (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani.

3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre posti letto per singola camera ammobiliata.

4. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all'articolo 17 della presente legge, può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di ulteriori cinque camere.

5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo e nel rispetto dell'articolo 11, commi 1 e 4, della presente legge, possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.

---

### **Art. 6** *Somministrazione di pasti e bevande.*

1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.

2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 10.

3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.

4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;

b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.

5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani.

6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.

8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

---

### **Art. 7**

*Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo.*

1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali.

2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica.

---

### **Art. 8**

*Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione.*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall'articolo 9 della presente legge che dimostrano di non

essere in una delle condizioni ostative al rilascio previste dalla [Legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo), articolo 6, comma 1.

3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell'azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.

---

### **Art. 9**

#### *Formazione per il sistema "Agriturismo".*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere l'abilitazione all'attività agriturbistica devono essere in possesso, al momento della domanda, di un attestato di frequenza ad un corso per operatore agriturbistico con verifica dell'apprendimento.

2. La Giunta regionale, in applicazione della [legge regionale 30 giugno 2003, n. 12](#) (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), promuove e disciplina azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore agriturbistico.

3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono sia i corsi specialistici sia i corsi di aggiornamento con il coordinamento delle Province.

---

### **Art. 10**

#### *Dichiarazione di inizio attività agriturbistica.*

1. Coloro che intendono esercitare attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede l'azienda dichiarazione di inizio attività ai sensi della [Legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), articolo 19.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati:

a) descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all'attività;

b) autotassazione dell'azienda;

c) dichiarazione concernente l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agriturbistici;

d) dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di connessione.



3. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni ed utile all'istruttoria dovrà essere acquisita d'ufficio dal Comune.

4. In caso di variazione della tipologia delle attività indicate nella dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'attività agrituristica è tenuto a darne comunicazione al Comune entro quindici giorni, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

5. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, individua l'ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio attività, approva la modulistica e definisce i criteri per attuare le procedure amministrative e di controllo delle attività agrituristiche.

---

### **Art. 11**

#### *Immobili per attività agrituristica.*

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici o porzioni di essi, sia a destinazione abitativa che strumentale all'attività agricola esistenti sul fondo <sup>(4)</sup>.

2. Gli interventi edilizi sugli immobili da destinare all'attività agrituristica devono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui al capo A-II, articolo A-9, e al capo A-IV (Territorio rurale) dell'allegato (Contenuti della pianificazione) alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

3. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola ai fini dell'ospitalità agrituristica è disciplinato dal regolamento urbanistico edilizio comunale in conformità alle previsioni dettate dai Piani strutturali comunali o dal vigente strumento urbanistico.

4. Eventuali ampliamenti dei fabbricati agrituristiche possono essere concessi dai Comuni solo se contemplati dagli strumenti urbanistici comunali e nel regolamento urbanistico edilizio.

5. I Comuni possono prevedere norme specifiche per nuove costruzioni da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agrituristica quando le norme urbanistiche consentono un'ulteriore potenzialità edificatoria agricola.

6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

7. I fabbricati utilizzati per l'attività agrituristica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

---

(4) Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, della suddetta L.R. n. 24/2017. Il testo precedente era così formulato: «1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici, sia a destinazione

abitativa che strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

## **Art. 12**

### *Accessibilità alle strutture.*

1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
  2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l'attività di somministrazione di pasti e bevande.
- 

## **Art. 13**

### *Norme igienico-sanitarie.*

1. Le strutture ed i locali destinati all'attività agriturbistica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene, salvo le norme più restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agriturbistico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività agriturbistiche che in essi verranno svolte.
3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici.
4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.
5. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agriturbistica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.
6. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il prelievo di prodotti

di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione.

7. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.

8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo.

---

### **Art. 14**

#### *Periodi di apertura e tariffe.*

1. Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell'impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento.

2. In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi in vigore l'anno precedente.

3. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.

4. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione dell'impresa, può essere sospesa per un periodo massimo di cinque giorni, previa comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o prenotati.

---

### **Art. 15**

#### *Classificazione delle aziende agrituristiche.*

1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della [Legge n. 96 del 2006](#), articolo 9.

---

### **Art. 16**

#### *Ospitalità rurale familiare.*

1. È istituita una forma specifica di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare", in attuazione della [Legge n. 96 del 2006](#) e della Legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore

agricolo e forestale), articolo 23, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale.

2. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.

3. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito all'attività.

4. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di nove persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità.

5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

6. Per gli operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge.

7. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.

8. In relazione alle caratteristiche dell'Ospitalità rurale familiare la connessione di cui all'articolo 4 della presente legge s'intende soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle giornate lavoro.

9. Per quanto non specificatamente previsto, si applicano per l'Ospitalità rurale familiare le disposizioni relative all'attività agrituristica.

---

## **Art. 17**

### *Club di eccellenza.*

1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.

2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonché, se previste, attività di commercializzazione dei servizi offerti dai soci.

3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza.

5. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 4 si farà riferimento tra l'altro all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al recupero di immobili di valore storico-culturale nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.

6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza potranno avvalersi di specifiche priorità definite nei piani di cui all'articolo 18 e nei provvedimenti regionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.

---

### **Art. 18**

#### *Promozione e sviluppo dell'agriturismo <sup>(5)</sup>.*

1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto di attrezzature;
- b) sistemazioni di aree esterne a servizio delle attività agrituristiche con finalità non produttiva agricola;
- c) acquisto di cavalli da sella.

2-bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER) <sup>(6)</sup>.

3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca, sperimentazione e promozione finalizzate allo sviluppo dell'attività agriturbistica e della multifunzionalità <sup>(7)</sup>.

4. Possono inoltre essere concessi contributi ai Club di eccellenza di cui all'articolo 17 della presente legge per progetti ed attività di qualificazione e organizzazione dell'offerta agriturbistica e di promozione delle relative specificità.

5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di cui al comma 1 del presente articolo, individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo per le iniziative di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.

5-bis. Per l'annualità 2020, al fine di supportare le imprese agricole dedite ad attività agriturbistiche e multifunzionali danneggiate dall'emergenza sanitaria Covid-19, la Regione può concedere contributi a sostegno della liquidità delle imprese stesse, con le modalità e condizioni previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso aiuti integrativi erogati dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla [legge regionale 23 luglio 2001, n. 21](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) in

qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 <sup>(8)</sup>.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 6 agosto 2015, n. 1185*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 3, L.R. 26 luglio 2013, n. 14*.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 31 luglio 2020, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca e sperimentazione finalizzate alla promozione e sviluppo dell'attività agrituristica.».

(8) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 31 luglio 2020, n. 5*.

## **Art. 19**

### *Obblighi e controlli.*

1. L'operatore agrituristico è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attività ed il marchio dell'agriturismo;

b) rispettare i periodi di apertura dell'agriturismo;

c) svolgere l'attività nei limiti e con le modalità previste nella presente legge;

d) esporre il listino prezzi al pubblico;

e) rispettare le tariffe massime trasmesse al Comune ed alla Provincia;

f) mantenere in essere un'attività agricola almeno pari, in giornate agricole, a quella attestata nella certificazione relativa al rapporto di connessione;

g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla Provincia, dal Comune e dall'ISTAT per monitorare la tipologia e la quantità dell'attività svolta.

2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e della certificazione relativa al rapporto di connessione.

3. A seguito dei controlli la Provincia può emettere nuova certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali.

4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti.

5. Le Province ed i Comuni possono programmare l'effettuazione congiunta dei controlli di cui ai commi 2 e 4.

6. Le Comunità montane effettuano attività di controllo sulle aziende agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti

produttivi, sulla base di una programmazione concordata con le Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.

7. I servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro.

8. Le commissioni consultive di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge possono avvalersi dei risultati dei controlli per formulare proposte in ordine all'offerta turistica locale.

---

## **Art. 20** *Sanzioni.*

1. Chiunque svolge attività agrituristica o di Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell'agriturismo, non rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica o non espone il listino prezzi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

3. Chiunque non mantiene in essere un'attività agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.

5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.

6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.

8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è la Provincia.

9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I della presente legge o dagli atti della Giunta regionale è punita dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunità montana con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

---

**Art. 21***Attività connesse.*

1. Per le finalità di cui al [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57](#)), articolo 15, i Comuni, le Province, le Comunità montane ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 della presente legge possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristici. Ogni impresa può richiedere di essere iscritta per le attività per cui possiede professionalità e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.

**TITOLO II****Fattorie didattiche****Art. 22***Definizione di fattoria didattica.*

1. La Regione, nell'ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, così come previsto dalla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 29](#) (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), articolo 2, comma 1, lettera d), riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.

2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.

3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.



4. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della presente legge in materia di agriturismo.

---

### **Art. 23**

#### *Offerta formativa.*

1. L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l'orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale.
  2. L'offerta formativa proposta di cui al comma 1 è approvata dalla Provincia competente per territorio, cui spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi alimentari, ai sensi della [legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3, comma 2](#), entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente. Decorso tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende approvata.
  3. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.
- 

### **Art. 24**

#### *Formazione per il sistema "Fattorie didattiche".*

1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento.
  2. La Giunta regionale, in applicazione della [legge regionale n. 12 del 2003](#), promuove azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori delle fattorie didattiche nonché a docenti interessati che intervengono nelle iniziative didattiche.
  3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono i corsi con il coordinamento delle Province.
  4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.
- 

### **Art. 25**

#### *Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo.*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l'attività di fattoria didattica devono fare richiesta alla Provincia competente per territorio ed essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica di cui all'articolo 30.
  2. L'iscrizione è effettuata dalla Provincia previa approvazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 23, comma 2, ed a seguito dei necessari controlli.
  3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o dei relativi aggiornamenti alla Regione.
  4. Le Province, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono altresì ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso le fattorie didattiche.
- 
- 

### **Art. 26**

#### *Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica.*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare attività di fattoria didattica devono presentare dichiarazione di inizio attività, ai sensi della [Legge n. 241 del 1990, articolo 19](#), al Comune presso cui ha sede l'azienda, attestante tra l'altro il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti.
  2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti indicati nell'atto di cui all'articolo 22, comma 3, della presente legge, nonché specifica dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica, fermo restando l'eventuale acquisizione d'ufficio da parte del Comune della documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni per il completamento dell'istruttoria.
  3. Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti morali previsti dalla [Legge n. 96 del 2006](#) per l'esercizio dell'attività agrituristica, articolo 6, comma 1.
- 
- 

### **Art. 27**

#### *Logo identificativo.*

1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione.
  2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo fissate dalla Giunta regionale.
- 
-

---

**Art. 28***Requisiti strutturali.*

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali e beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, nonché in relazione alle dimensioni dell'attività.
6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.
7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.
8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli interventi previsti dalla normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, concede contributi alle imprese agricole per la predisposizione e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.

---

**Art. 29***Sanzioni.*

1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 26 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque svolge l'attività di fattoria didattica senza la necessaria iscrizione all'elenco provinciale o esercita attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00.
3. Chiunque utilizza impropriamente il logo identificativo delle fattorie didattiche senza essere iscritto all'elenco provinciale o non rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della presente legge è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

4. Chiunque esercita in una fattoria didattica attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 della presente legge è soggetto, altresì, alla cancellazione dall'elenco provinciale.

5. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente Titolo II o dagli atti della Giunta regionale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla [legge regionale n. 21 del 1984](#).

7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è la Provincia.

8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 1 del presente articolo è il Comune.

9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al comma 5, la competenza dell'ente è individuata in relazione ai contenuti delle disposizioni violate.

---

## TITOLO III

### Elenchi provinciali

#### Art. 30

*Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica.*

1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I "Agriturismo ed attività connesse" o dal Titolo II "Fattorie didattiche", sono iscritti in un elenco unico, istituito da ciascuna Provincia, suddiviso rispettivamente nella sezione degli operatori agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione.

---

## TITOLO IV

### Disposizioni finali

#### Art. 31

*Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica.*

1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alle sezioni di operatore agrituristico e di fattoria didattica dell'elenco provinciale di cui all'articolo 30, che intendano avviare entrambe le attività possono presentare al Comune in cui ha sede l'azienda una unica dichiarazione di inizio attività corredata dalla necessaria documentazione.

**Art. 32***Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria.*

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Provincia l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui [legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8](#) (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), articolo 15.
  2. La Provincia competente si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.
- 

**Art. 33***Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività.*

1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto all'articolo 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti agrituristici e didattici.
  2. Per le finalità previste dalla presente legge, per il monitoraggio a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a ciascun ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunità montane e Comuni anche per via telematica.
  3. Per le finalità previste dalla presente legge, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun ente richiamati nella presente legge o utilizzati per il compimento di attività istruttorie.
  4. Per le finalità della presente legge, la Regione può istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane, secondo modalità d'accesso stabilite dalla Regione medesima.
  5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza dei principi di necessità e non eccedenza.
-

---

**Art. 34***Disposizioni attuative e procedurali.*

1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione – Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8), o di una comunicazione di inizio attività rilasciata ai sensi della [Legge n. 96 del 2006](#), non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici con le tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati.
  2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione entro venti giorni dalla richiesta della Provincia, pena l'applicazione della sanzione richiamata all'articolo 20, comma 9, della presente legge.
  3. Le imprese cancellate devono sospendere l'attività agriturbistica ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione di inizio attività ai sensi della presente legge.
  4. Le autorizzazioni comunali e le denunce/comunicazioni di inizio attività in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e possono essere modificate, su richiesta del titolare dell'azienda agriturbistica, nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.
  5. I corsi per operatore agriturbistico di cui alla legge regionale n. 26 del 1994 ed i corsi per operatore di fattoria didattica già frequentati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi per le finalità di cui agli articoli 9 e 24 della presente legge.
  6. Per quanto attiene la classificazione delle aziende agriturbistiche fino alla data di approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale, previsti all'articolo 2, comma 2, della presente legge si applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge conformemente alla Delib.Ass.Legisl. 24 ottobre 2006, n. 84 (Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008), sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale degli operatori di fattorie didattiche.
  8. Le fattorie didattiche già accreditate che non rispettino i requisiti strutturali di cui all'articolo 28 della presente legge o non siano in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari cui è assoggettato l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, provvedono all'adeguamento entro il termine massimo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 

**Art. 35***Abrogazioni e disposizioni transitorie.*

1. La legge regionale n. 26 del 1994 ed il Reg. 3 maggio 1996, n. 11 (Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'articolo 20, comma 3, della L.R. 28 giugno 1994, n. 26), sono abrogati.

2. Fino all'adozione degli atti di Giunta regionale, di cui agli articoli 2 e 22 della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla [Delib.G.R. 30 dicembre 2002, n. 2706](#) recante "L.R. n. 26/1994 - Approvazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a Comunità montane risorse esercizio 2002", ratificata con Delib.C.R. 12 febbraio 2003, n. 456, e di cui alla Delib.Ass.Legisl. n. 84 del 2006.

---

---

### **Art. 36**

#### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'[articolo 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

**L.R. 21 novembre 2013, n. 36 <sup>(1)</sup>.****Disposizioni in materia di agricoltura sociale <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 27 novembre 2013, n. 19, parte prima

(2) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 14 luglio 2021, n. 4319*.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

---

**Articolo 1** *Finalità.*

1. La Regione promuove la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, dei relativi atti di pianificazione, di altri atti di settore e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, favorisce lo sviluppo dei prodotti locali anche mediante l'ampliamento e il consolidamento della gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.

---

**Articolo 2** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per agricoltura sociale l'attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in raccordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari e delle istituzioni preposte, integra in modo sostanziale, continuativo e qualificante:

- 1) l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- 2) l'attività socio-educativa e di socializzazione a favore di soggetti con fragilità sociale;
- 3) il sostegno e il reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità sociale;
- 4) l'ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo, a categorie appartenenti alle diverse fasce deboli;



5) la realizzazione di attività presso le aziende agricole ai sensi degli [articoli 21 e 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354](#) (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni ed integrazioni e di altre attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari;

6) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

7) ogni altra attività o servizio, quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy), definito nell'ambito delle linee guida dell'agricoltura sociale di cui all'[articolo 5](#);

b) per aziende agricole sociali quelle nelle quali i soggetti di cui all'[articolo 3](#), comma 1, realizzano le attività agricole integrate con le azioni di cui alla lettera a) del presente comma;

c) per operatori dell'agricoltura sociale quelli che, presso le aziende agricole sociali, sono preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni;

d) per Piano delle attività agricole sociali il documento che un'azienda agricola adotta ai fini del riconoscimento di azienda agricola sociale.

---

### **Articolo 3** *Aziende agricole sociali.*

1. Le aziende agricole, condotte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, possono assumere la denominazione di azienda agricola sociale quando:

a) attuano i servizi definiti dall'[articolo 2](#), comma 1, lettera a), in accordo con le politiche vigenti in materia sociale;

b) risulta impiegata per le attività agricole almeno mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria;

c) le attività sociali e socio-sanitarie risultano in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola, da parte dell'imprenditore agricolo, è superiore a quello necessario per lo svolgimento dell'attività sociale distintamente rilevata.

2. Le aziende agricole per essere iscritte nel registro regionale di cui all'[articolo 4](#) presentano alla Regione Liguria un Piano delle attività agricole e sociali che definisce i soggetti coinvolti, le modalità e gli strumenti con i quali l'azienda agricola intende organizzare ed integrare specifiche attività sociali nell'ambito della propria attività aziendale. Il Piano delle attività agricole e sociali potrà essere realizzato in raccordo con le istituzioni territoriali in ambito sociale.

---

### **Articolo 4** *Registro regionale delle aziende agricole sociali.*

1. È istituito il registro regionale delle aziende agricole sociali nel quale sono iscritte le aziende agricole che ne facciano richiesta e che soddisfino i criteri e gli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida di cui all'[articolo 5](#).

2. L'iscrizione al registro regionale delle aziende agricole sociali è condizione indispensabile per esercitare le azioni previste dalla presente legge.

3. Il registro regionale delle aziende agricole sociali è tenuto, aggiornato e pubblicizzato presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura sociale.

---

### **Articolo 5** *Linee guida dell'agricoltura sociale* <sup>(3)</sup>.

1. La Giunta regionale approva le linee guida per l'agricoltura sociale che definiscono:

- a) i requisiti delle aziende agricole e delle relative strutture aziendali al fine della loro iscrizione nel registro regionale;
- b) i requisiti degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera c);
- c) le modalità per l'inserimento da parte della Regione nel registro regionale delle aziende agricole sociali;
- d) le tipologie dei servizi previsti, nonché le procedure e le modalità di riconoscimento all'esercizio dei servizi prestati;
- e) l'elenco delle attività e dei servizi non ricompresi tra quelli di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera a);
- f) le aree verdi a gestione sociale promosse da comuni o altri soggetti pubblici o privati;
- g) i requisiti di approvazione del Piano delle attività agricole sociali di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera d);
- h) le indicazioni per le attività di formazione di cui all'[articolo 6](#);
- i) le modalità di controllo e di monitoraggio delle aziende agricole sociali;
- j) la tenuta e le modalità di aggiornamento del registro di cui all'[articolo 4](#);
- k) ogni altra definizione e procedura necessaria al raggiungimento delle finalità della presente legge.

---

(3) Ai sensi del [punto 1, Delib.G.R. 22 dicembre 2014, n. 1724](#) sono state approvate le linee guida attuative del presente articolo, in materia di agricoltura sociale.

---

### **Articolo 6** *Formazione per l'agricoltura sociale.*

1. La Regione promuove:

- a) percorsi di formazione e di aggiornamento professionale, per lo svolgimento delle attività e dei servizi dell'agricoltura sociale, rivolti agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti familiari e ai lavoratori dipendenti;
- b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale di base e professionali, anche di tipo sperimentale, per i soggetti di cui all'[articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42](#) (Testo unico delle norme sul Terzo Settore).

## **Articolo 7** *Azioni di valorizzazione e di sostegno.*

### 1. La Regione:

a) nell'ambito delle proprie attività promozionali, valorizza e sostiene la conoscenza delle aziende agricole sociali, dei loro prodotti e dei servizi da esse offerti anche attraverso circuiti turistici compatibili nonché con gli interventi volti a sostenere la filiera corta;

b) favorisce l'affidamento alle aziende agricole coinvolte in attività sociali dei beni pubblici nella sua disponibilità nel rispetto della [legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2](#) (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) promuove la conoscenza dei prodotti agroalimentari provenienti dalle aziende agricole sociali anche al fine del loro impiego nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;

d) favorisce lo sviluppo delle aziende agricole sociali anche garantendo apposite priorità nell'ambito di graduatorie e bandi;

e) concede in uso in via prioritaria ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, delle province o dei comuni ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e successive modificazioni ed integrazioni.

---

## **Articolo 8** *Strumenti e politiche di programmazione.*

### 1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:

a) strumenti di programmazione agricola regionale, anche derivati da quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria;

b) politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale di cui alla [legge regionale 24 maggio 2006, n. 12](#) (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) altri programmi regionali e nazionali e, comunque, attinenti all'agricoltura sociale.

2. Le azioni previste dalla presente legge sono realizzate nell'ambito dei programmi finanziati dai fondi europei riferiti al periodo di programmazione 2014/2020.

---

## **Articolo 9** *Rete delle aziende agricole sociali.*

1. La Regione promuove il coordinamento tra le diverse strutture regionali interessate e tra queste e tutti i soggetti, anche a livello territoriale, coinvolti nell'agricoltura sociale attraverso la costituzione della rete regionale delle aziende agricole sociali.

2. La rete regionale delle aziende agricole e sociali costituisce riferimento per tutte le azioni di valorizzazione e sostegno alla agricoltura sociale così come previste

agli [articoli 7 e 8](#).

3. La Regione provvede, secondo modalità e forme definite nell'ambito delle linee guida di cui all'[articolo 5](#):

- a) ad attivare tavoli territoriali di confronto tra le diverse componenti interessate alla agricoltura sociale;
  - b) a raccogliere i dati sui servizi offerti dalle aziende agricole sociali;
  - c) a promuovere studi, ricerche e sperimentazioni anche attraverso diversi coinvolgimenti territoriali.
- 

---

**Articolo 10** *Modificazioni ed integrazioni alla [legge regionale 30 aprile 2012, n. 19](#) (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla [legge regionale 21 marzo 2007, n. 13](#) (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla [legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34](#) (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla [legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1](#) (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla [L.R. n. 1/2010](#) e alla [legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1](#) (Testo unico in materia di commercio).*

1. Alla fine del comma 1 dell'[articolo 4 della L.R. n. 19/2012](#) e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", con priorità alle aziende agricole sociali".

---

---

**Articolo 11** *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

**L.R. 10 febbraio 2014, n. 5 <sup>(1)</sup>.****Norme in materia di agricoltura sociale.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 15 febbraio 2014, n. 3.

---

## IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA GRINTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

---

**Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione promuove e sostiene l'agricoltura sociale quale valore aggiunto alle politiche sociali e modello di sviluppo rurale di qualità, capace di generare reddito ed occupazione ma, soprattutto, di creare un valore sociale a favore dell'intera collettività, nonché servizi sociali, socio-educativi ed educativi.

2. L'agricoltura sociale è la nuova frontiera di un'agricoltura responsabile e multifunzionale, quale attività che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

3. L'agricoltura sociale rappresenta una risposta alla crisi economica, è scelta di politiche e di azione partecipata, una risorsa del proprio territorio, strumento di contrasto alla crisi del settore agro-industriale, modello di impresa agricola diversificato, capace di promuovere il benessere del contesto rurale e di generare benefici sia ai produttori che alla comunità locale. L'agricoltura sociale si caratterizza per essere a conduzione agricola, ad alto impiego di manodopera di sperimentazione, versatile e perciò stesso multifunzionale.

4. Il ruolo fondamentale dell'agricoltura sociale è quello del mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali per la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati e l'accrescimento della fruibilità delle microemergenze storiche monumentali, come fabbricati rurali e borghi minori e d'eccellenza contribuendo anche al miglioramento dell'attrattività, favorendone la vitalità del tessuto socio-economico e frenando la tendenza allo spopolamento.

5. L'agricoltura sociale, nel rispetto della disciplina statale concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e nell'ambito delle competenze regionali, descrive uno degli aspetti della multifunzionalità delle attività agricole, riconosciuto nella legislazione comunitaria e nazionale e finalizzato all'attuazione di

politiche sociali per l'inserimento di soggetti appartenenti a fasce più deboli in particolare nelle zone rurali e svantaggiate.

---

## **Art. 2** *Definizioni.*

1. Si intende per agricoltura sociale l'attività svolta dagli imprenditori agricoli ai sensi all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#); tale attività può essere svolta in forma singola o associata, qualora si integri in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti:

a) inserimento socio-lavorativo, attraverso tirocini formativi, assunzioni, formazione professionale di soggetti appartenenti alle fasce deboli, come anziani non autosufficienti, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, portatori di handicap, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli [articoli 47, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani/categorie di soggetti svantaggiati di cui alla lettera a), secondo la definizione dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'[articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

c) svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

2. Si intende per fattoria sociale l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente. Inoltre la fattoria sociale svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore.

3. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

4. La Regione favorisce l'agricoltura sociale e diffonde la conoscenza delle fattorie sociali che operano nella regione e dei servizi da essa offerti.

---

## **Art. 3** *Modalità operative.*

1. La Regione interviene attraverso il coinvolgimento degli enti locali, dei distretti sanitari e degli ambiti sociali, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Le attività sono programmate e realizzate anche con il contributo delle associazioni di categoria, del partenariato economico e sociale e delle istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale.

3. L'Ufficio di piano dell'ambito sociale può coordinare le attività delle fattorie sociali del rispettivo territorio di competenza.
  4. Gli ambiti sociali possono adeguare i piani sociali alle disposizioni della presente legge.
- 

#### **Art. 4** *Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.*

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale - di seguito denominato "Osservatorio" - con funzioni di:
    - a) raccolta e studio dei dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;
    - b) coordinamento delle ricerche che riguardano l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale ed il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
    - c) controllo e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
    - d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
    - e) promozione di studi e ricerche.
  2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle politiche sociali, da rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole, da un esperto delle pari opportunità tutti indicati dai competenti assessorati.
  3. Il numero dei componenti, i requisiti per la nomina e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 5.
  4. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura e cessa allo scadere della stessa. In fase di prima attuazione della presente legge esso è costituito entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
  5. Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non è attribuito ai suoi componenti alcun compenso.
- 

#### **Art. 5** *Regolamento di attuazione.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il relativo regolamento di attuazione.
  2. Le imprese eventualmente già iscritte nel registro regionale delle fattorie sociali alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
-

---

**Art. 6** *Registro regionale delle fattorie sociali.*

1. È istituito il "registro regionale delle fattorie sociali" - di seguito denominato "registro" - con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie, nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.
  2. L'iscrizione al registro è consentita alle fattorie sociali operanti in Molise, previa istruttoria da effettuarsi da una Commissione costituita da membri dell'assessorato alle politiche sociali e dell'assessorato all'agricoltura.
  3. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.
- 

**Art. 7** *Rete delle fattorie sociali.*

1. La Regione favorisce la costituzione della rete delle fattorie sociali.
  2. Le funzioni della rete consistono nella sensibilizzazione, informazione, formazione e coordinamento dei soggetti che la costituiscono. La rete collabora con l'Osservatorio per le finalità comuni.
- 

**Art. 8** *Misure di valorizzazione e qualificazione.*

1. La Regione nella programmazione dei piani di sviluppo regionale e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea prevede azioni e interventi collegati con le finalità e gli obiettivi dell'agricoltura sociale; promuove, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali.
  2. La Regione amplia l'offerta dei servizi sociali alla persona con l'innovazione e la ricerca per il miglioramento della qualità della vita, attraverso le attività svolte dalle fattorie sociali.
- 

**Art. 9** *Misure di sostegno diretto.*

1. La Regione:
  - a) attiva misure di sostegno per l'utilizzo del patrimonio regionale nel rispetto della normativa vigente;
  - b) si impegna affinché possano essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività dell'agricoltura e delle fattorie sociali;
  - c) adotta misure per favorire presso le amministrazioni pubbliche e di servizio il consumo delle derrate alimentari prodotte dalle fattorie sociali;



d) si impegna a promuovere l'utilizzo di prodotti agroalimentari dell'agricoltura sociale per il servizio di mense scolastiche ed ospedaliere e di ogni altro tipo sul territorio;

e) assicura l'individuazione e l'assegnazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, di spazi riservati agli operatori del settore dell'agricoltura sociale;

f) prevede misure per la formazione e per l'aggiornamento degli operatori del settore dell'agricoltura sociale.

---

---

### **Art. 10** *Monitoraggio e valutazione.*

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportati in particolare:

- a) il numero delle fattorie sociali iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6;
  - b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali di cui all'articolo 7;
  - c) le misure di sostegno diretto di cui all'articolo 9 attivate dai vari soggetti ed i risultati conseguiti.
- 

---

### **Art. 11** *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

---

---

### **Art. 12** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

**L.R. 11 maggio 2015, n. 11** <sup>(1)</sup>.**Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.**

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 14 maggio 2015, n. 22.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

---

---

**CAPO I**

**Principi generali**

**Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione promuove, favorisce e disciplina le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche al fine di:

a) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e negli ambienti acquatici, con particolare attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando l'insediamento dei giovani e delle donne nei settori agricolo e ittico;

b) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del territorio e del mare;

c) differenziare, integrare e incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo e ittico;

d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità locali e a filiera corta e le tradizioni enogastronomiche locali;

f) diffondere la cultura rurale e della pesca della Sardegna, i suoi usi e le sue tradizioni;

g) informare i consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti agricoli, ittici e agro-alimentari regionali;

h) sviluppare servizi innovativi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

---

**Art. 2** *Ambito di applicazione.*

1. Ai fini della presente legge rientrano nel concetto di multifunzionalità le seguenti attività:

- a) agriturismo;
  - b) ittiturismo;
  - c) pescaturismo;
  - d) fattoria didattica;
  - e) fattoria sociale.
- 

## CAPO II

### Agriturismo

#### **Art. 3** *Attività agrituristica.*

1. Per attività agrituristica si intende l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda a integrazione del reddito, ai sensi dell'*articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96* (Disciplina dell'agriturismo).

2. Rientrano nell'attività agrituristica:

- a) la fornitura di alloggio in appositi locali aziendali;
  - b) l'ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulotte e caravan;
  - c) la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali;
  - e) la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli aziendali, anche con lavorazioni esterne;
  - f) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, delle seguenti attività connesse:
    - 1) attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico e artigianale regionale;
    - 2) attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo, ippoterapia e attività affini;
    - 3) altre attività ricreative in genere.
  - f-bis) l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali <sup>(2)</sup>.
- 

(2) Lettera aggiunta dall' *art. 3, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 11*, a decorrere dal 23 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 5, comma 1*, della medesima legge)

---

#### **Art. 4** *Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande.*

1. I pasti, gli alimenti e le bevande offerti al pubblico, preferibilmente provenienti dalla filiera corta, sono espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare identitaria e territoriale.

2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale prodotte da aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate <sup>(3)</sup>;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'[articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350](#) (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#)), purché prodotti in Sardegna.

2-bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate. <sup>(5)</sup>

2-ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2-bis. <sup>(5)</sup>

3. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'85 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

4. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 2, lettere b), d) ed e).

5. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base delle colture dichiarate nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

6. Qualora, per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione al comune competente per territorio il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti percentuali.

7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 3.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell'ipotesi in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia svolta nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015](#). <sup>(4)</sup>

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2016, n. 19*, a decorrere dall'11 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2, comma 1* della medesima legge).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1*.

(5) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15*, a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Art. 5** *Locali per attività agrituristiche.*

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo.

2. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

3. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici idonei, è autorizzato l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio e del luogo.

4. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisoriale.

---

### **Art. 6** *Ospitalità in spazi aperti.*

1. L'ospitalità in spazi aziendali aperti è svolta in aree, denominate agricampeggio, appositamente allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno.

2. Gli agricampeggio possono disporre di tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno.

3. L'ospitalità in spazi aperti è realizzata esclusivamente in ambienti rurali.

---

### **Art. 7** *Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica.*

1. Nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20, l'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) il limite massimo per l'ospitalità è di 16 camere e 30 posti letto per l'alloggio nei locali e di 10 piazzole e 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti, fatti salvi i

limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) in aggiunta agli ospiti di cui alla lettera a) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti a pasto, cumulabili nell'arco della giornata, 1.800 mensili, esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche; al numero massimo di 100 coperti a pasto sono ammesse quindici deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al comune competente per territorio, con un massimo di tre deroghe al mese.

2. Per gli operatori agrituristici che utilizzino per la somministrazione dei pasti una percentuale di prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), pari ad almeno il 50 per cento dei prodotti complessivamente impiegati, il numero di coperti massimi ammissibili di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 130 a pasto e 2.200 mensili.

3. Gli operatori agrituristici che somministrano i pasti ai soli ospiti che usufruiscono del servizio di pernottamento utilizzano i prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in una percentuale minima pari ad almeno il 20 per cento dei prodotti complessivamente impiegati.

4. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui al comma 1, lettera a), non sono computati i minori di 12 anni.

4-bis. Fermo restando il rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20, il limite di cui al comma 1, lettera a), non si applica nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo n. 142 del 2015](#) <sup>(6)</sup>.

---

(6) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

---

## **Art. 8** *Lavorazione di carni, latte e prodotti derivati.*

1. Le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, latte e prodotti derivati, effettuate nella cucina dell'agriturismo o in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda agricola, sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla lavorazione, nonché del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri.

3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività al comune competente.

**Art. 9 Macellazione.**

1. La macellazione di avicunicoli per volumi di macellazione eccedenti le 50 UBE/anno (Unità bovina equivalente = 200 polli = 125 conigli o combinazioni) e di ungulati domestici (bovini, equini, suini, ovini e caprini) è consentita esclusivamente negli impianti che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può essere effettuata in strutture non esclusivamente dedicate, anche mediante l'utilizzo del locale polivalente di cui all'articolo 8, comma 1, purché idonee allo scopo e appositamente registrate, la macellazione di avicunicoli provenienti dall'allevamento dell'azienda, quali volatili da cortile e di piccola selvaggina da penna (polli, tacchini, faraone, oche, anatre, piccioni, quaglie) e lagomorfi (conigli e lepri allevate) destinati alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale per un quantitativo consentito di capi macellabili, tenendo conto del dimensionamento dell'impianto, sino a un massimo di 50 UBE/anno.

3. Al fine di salvaguardare la sostenibilità dei sistemi produttivi tradizionali della Regione, nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita la macellazione di alcune categorie di suini e di piccoli ruminanti sino a un massimo di 30 UBE/anno (una Unità bovina equivalente = 10 ovini o caprini adulti = 7 suini o cinghiali di peso tra 15 e 100 kg = 20 agnelli o capretti o suinetti di peso inferiore a 15 kg, o combinazioni), destinati esclusivamente alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale, in impianti posti all'interno dell'azienda agricola e di limitate dimensioni per i quali, ferma restando l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto in materia di benessere animale dal [regolamento \(CE\) n. 1099/2009](#) del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, sia previsto il soddisfacimento di requisiti minimi commisurati a una produzione limitata nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e di mezzi, anche manuali, di sollevamento tali da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate.

4. Nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di promuovere a "sistema" la rete agrituristica regionale, un'azienda agrituristica che non disponga di un proprio impianto di macellazione può usufruire dell'impianto di un'altra azienda agrituristica riconosciuto ai sensi del comma 3, nei limiti di macellazione dello stesso e, nel caso del trasporto di propri animali per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 1/2005](#) del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il [regolamento \(CE\) n. 1255/97](#).

5. È inoltre consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina, ovina e caprina, con il limite massimo di 3 UBE/anno, secondo le modalità previste per la macellazione per il consumo privato delle carni, conformemente alle direttive regionali di attuazione di cui all'articolo 32.

6. I sottoprodotti della macellazione sono smaltiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non

destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Qualora il ritiro di tali sottoprodotti, anche in considerazione delle limitate quantità prodotte, non avvenga nella stessa giornata di macellazione, il loro conferimento può essere differito oltre le ventiquattro ore a condizione che la conservazione degli stessi avvenga in appositi imballi a perdere, completi della data di produzione e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.

---

#### **Art. 10** *Norme igienico-sanitarie.*

1. I locali adibiti a uso agrituristico hanno i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe sono motivate e concesse dai comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

2. Gli alloggi agrituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso è, comunque, garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello di cui al comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, è previsto un ambiente attrezzato di livello per stoviglie e lavatoio per panni.

4. Negli spazi aperti, le tende o gli altri mezzi autonomi di soggiorno sostano su piazzole di superficie minima di 55 metri quadri posizionate a distanza minima di 2 metri l'una dall'altra. La sistemazione di tale superficie è a prova di acqua e di polvere, ed è realizzabile anche con inerbimento del terreno.

5. I locali destinati all'agriturismo sono dotati di acqua corrente potabile.

---

#### **Art. 11** *Classificazione delle aziende agrituristiche.*

1. La Giunta regionale definisce la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Le aziende sono classificate a tempo indeterminato in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli (girasoli).

3. Il sistema di classificazione tiene conto del livello di comfort dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio



paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione identitaria enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.

4. La classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento è obbligatoria ed è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del titolare dell'azienda, il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'autovalutazione di un insieme di requisiti obiettivamente rilevabili.

5. I soggetti che intendono esercitare attività agrituristiche con servizio di pernottamento presentano l'autodichiarazione di classifica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, contestualmente alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21.

6. I soggetti già esercenti l'attività agriturbistica con servizio di pernottamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge presentano l'autodichiarazione di classifica al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro novanta giorni dall'emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 32.

---

### CAPO III

#### Ittiturismo e pescaturismo

##### **Art. 12** *Definizioni.*

1. Per ittiturismo si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, delle attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, di vendita dei prodotti aziendali, ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, effettuate attraverso l'utilizzazione delle risorse e delle produzioni aziendali.

2. Per pescaturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici in possesso dell'autorizzazione di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)) consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca nella disponibilità dell'impresa a scopo turistico-ricreativo.

---

##### **Art. 13** *Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande.*

1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da imprese ittiche, imprese

di acquacoltura e aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate <sup>(7)</sup>;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'[articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 350 del 1999](#), purché prodotti in Sardegna.

2. La somma dei prodotti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

2-bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie ed ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate. <sup>(8)</sup>

2-ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2-bis. <sup>(8)</sup>

3. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture e autofatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 1, lettere b), d) ed e).

4. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

5. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali.

6. Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 1 e 2 è data comunicazione al comune competente per territorio il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti percentuali.

7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 2.

---

(7) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 2, L.R. 2 agosto 2016, n. 19](#), a decorrere dall'11 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 2, comma 1](#) della medesima legge).

(8) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15](#), a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## **Art. 14** Locali per attività di ittiturismo.

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori, comprese le abitazioni.

2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

---

#### **Art. 15** *Disciplina dell'attività di ittiturismo.*

1. Per quanto non previsto dal presente capo e dal capo V, si applicano all'attività di ittiturismo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II.

---

### **CAPO IV**

#### **Fattoria didattica e fattoria sociale**

#### **Art. 16** *Definizione dell'attività di fattoria didattica.*

1. Per attività di fattoria didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli e degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e ittico riconducibili a:

a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e, in generale, del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) la conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lacustre e fluviale e dei relativi prodotti;

c) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

d) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali in relazione alle attività produttive praticate;

e) la conoscenza, tutela e valorizzazione della biodiversità della Sardegna.

2. L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.

---

#### **Art. 17** *Offerta formativa.*

1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con l'orientamento produttivo aziendale e risponde ai criteri individuati dalla Giunta regionale.

---

**Art. 18** *Definizione dell'attività di fattoria sociale.*

1. Per attività di fattoria sociale si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli, degli imprenditori ittici e degli acquacoltori di un insieme di pratiche assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

2. Le fattorie sociali, mediante intese o accordi con i titolari di specifici servizi pubblici o privati accreditati, realizzano interventi di:

- a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;
  - b) iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età, compresa la prima infanzia, anche attraverso attività di Pet therapy;
  - c) progetti di reinserimento ed reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'ente locale e l'Azienda sanitaria locale.
- 

---

**Art. 19** *Spazi per attività di fattoria didattica e sociale.*

1. Le attività di fattoria didattica e sociale sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore, ancorché esterna all'azienda.

2. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica e sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica o ittituristica.

3. La fattoria didattica dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.

---

---

**CAPO V****Disposizioni comuni****Art. 20** *Connessione e complementarità.*

1. L'avvio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) è consentito alle imprese agricole e ittiche in esercizio da almeno un biennio.

2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), d) ed e) sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarità con l'attività principale.

3. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio dell'attività sono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda.
  4. La prevalenza dell'attività principale rispetto alle attività complementari è dimostrata, a scelta dell'imprenditore, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività complementare, oppure quando il reddito attribuibile all'attività principale, nel corso dell'anno solare, è superiore al reddito derivato dall'attività complementare.
  5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 è attestata dall'interessato mediante una specifica relazione sulle attività principali e complementari previste per il triennio successivo all'avvio dell'attività e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.
  6. L'Amministrazione regionale, attraverso l'agenzia competente per materia, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e le attività connesse.
- 

**Art. 21** *Dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per l'esercizio della multifunzionalità in campo agricolo e ittico.*

1. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) ai sensi dell'articolo 1, comma 20-bis, della [legge regionale 5 marzo 2008, n. 3](#) (legge finanziaria 2008) e dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
  2. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva specifica le attività e i relativi limiti di esercizio, nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare.
  3. Il comune accerta il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività avvalendosi dell'agenzia regionale competente per materia.
  4. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva consente lo svolgimento dell'attività a tempo indeterminato, salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'[articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990](#), o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 30.
  5. I soggetti di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva al comune, richiedono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.
  6. Ogni variazione delle attività svolte e dei periodi di apertura richiesti è preventivamente comunicata al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
-

**Art. 22** *Comunicazione di avvio di attività di pescaturismo.*

1. L'imprenditore ittico a cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)), ne dà comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, al comune competente per territorio.

---

**Art. 23** *Disponibilità di un operatore qualificato.* <sup>(9)</sup>

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'imprenditore o un suo familiare impiegato nell'impresa o il socio e/o rappresentante legale della società, deve aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento oppure impegnarsi a conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

---

(9) Articolo così sostituito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15](#), a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

---

**Art. 24** *Formazione e abilitazione.*

1. L'Amministrazione regionale organizza i corsi di formazione per le seguenti figure professionali:

- a) operatore agrituristico;
- b) operatore ittiturismo;
- c) operatore di fattoria didattica;
- d) operatore di fattoria sociale.

2. A conclusione del corso, la cui frequenza è obbligatoria, è rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività.

3. Agli operatori regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge il certificato di abilitazione è rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa.

3-bis. Il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, è rilasciato, inoltre, senza necessità di alcuna attività formativa anche ai soggetti, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito elencati:

- a) il titolare dell'impresa agricola individuale;
- b) il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;

c) i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale. A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al secondo comma dell'articolo 230-bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. <sup>(10)</sup>

4. Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

5. Gli organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di cui al comma 1.

---

(10) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15*, a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

---

#### **Art. 25** *Attività di studio, di ricerca e formazione professionale.*

1. La Regione, avvalendosi dell'opera delle agenzie agricole regionali e in collaborazione con le università regionali, i centri di ricerca e le associazioni di categoria, promuove azioni di studio e di formazione professionale rivolte agli operatori e ai loro nuclei familiari, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

---

#### **Art. 26** *Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.*

1. È istituito l'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, ripartito nelle seguenti sezioni:

- a) sezione agriturismo;
- b) sezione ittiturismo;
- c) settore pescaturismo;
- d) sezione fattorie didattiche;
- e) sezione fattorie sociali.

2. L'iscrizione all'albo nella sezione di competenza è richiesta dal soggetto interessato contestualmente alla presentazione al comune competente per territorio della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva e, nel caso del pescaturismo, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012*.

3. La tenuta dell'albo è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che, direttamente o attraverso le agenzie regionali, cura l'istruttoria delle domande pervenute, provvede all'iscrizione nell'albo nella sezione di competenza. <sup>(11)</sup>

4. L'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche è pubblico; copia dell'albo e dei relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

(11) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lettera c\), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

---

### **Art. 27** Osservatorio regionale sulla multifunzionalità.

1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale, è istituito, presso l'agenzia regionale competente, l'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità.
2. Nell'Osservatorio confluiscono i dati dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività adottati dai comuni e i report numerici annuali delle presenze, nonché tutti gli altri dati disponibili presso l'Amministrazione regionale.
3. L'osservatorio cura, inoltre, la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle associazioni rappresentative del comparto e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.
4. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni disponibili presso l'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità è istituito un apposito portale informatico.

---

### **Art. 28** *Obblighi.*

1. L'imprenditore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ha l'obbligo di:
  - a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal comune e dalle altre autorità competenti;
  - b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
  - c) richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;
  - d) esporre all'esterno della struttura il marchio identificativo distinto per tipologia di attività;
  - e) esporre al pubblico copia della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva corredata dalla relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorità competente, le tariffe praticate, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione della provenienza <sup>(12)</sup>;
  - f) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
  - g) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
  - [h) comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le tariffe applicate nell'anno in corso per il servizio di pernottamento; <sup>(13)</sup>]
  - i) rispettare le tariffe comunicate in sede di avvio o di variazione dell'attività; <sup>(14)</sup>



j) comunicare a fini statistici all'ente competente gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione.

---

(12) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.*

(13) Lettera soppressa dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 10 giugno 2020, n. 15*, a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(14) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 10 giugno 2020, n. 15*, a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Art. 29** *Vigilanza e controlli.*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dall'Amministrazione regionale, dai comuni territorialmente interessati, dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali competenti nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

---

### **Art. 30** *Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.*

1. Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), per un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui agli articoli 4, 7, 13 e 28.

2. Il comune dispone, con provvedimento motivato, la revoca degli effetti autorizzatori della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 qualora l'operatore:

- a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla presentazione della DUAAP ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
- b) abbia perduto i requisiti di legge;
- c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti di sospensione e di revoca emessi.

---

### **Art. 31** *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.
2. L'operatore è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 13;
  - b) pagamento di una somma da euro 300 a euro 3.000 in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 7;
  - c) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4;
  - d) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 22;
  - e) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j);
  - f) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti.
3. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono raddoppiate.
4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune competente per territorio.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

---

## CAPO VI

### Disposizioni finali

#### **Art. 32** *Direttive di attuazione.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per quanto riguarda le lettere c) e d) emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione della presente legge, disciplinanti, in particolare:
  - a) le modalità di accertamento dell'indisponibilità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 13, comma 1;
  - b) le modalità di accertamento della tracciabilità dei prodotti di cui agli articoli 4 e 13;
  - c) i requisiti di idoneità delle cucine agrituristiche e dei locali polivalenti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8;
  - d) i requisiti di idoneità dei locali e le modalità di svolgimento dell'attività di macellazione di avicunicoli di cui all'articolo 9, comma 2, di suini, ovini e caprini di cui all'articolo 9, comma 5, nonché i requisiti minimi per il rilascio del riconoscimento comunitario per i locali di macellazione destinati agli ungulati, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

- e) la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 11;
- f) i criteri dell'offerta formativa delle fattorie didattiche di cui all'articolo 17;
- g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle diverse tipologie di attività, i criteri di conteggio e i criteri e le modalità dell'accertamento del rapporto di connessione e di complementarietà di cui all'articolo 20;
- h) i documenti da allegare alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21;
- i) la definizione, per ciascuna figura professionale della durata, delle materie, delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, del relativo esame finale e dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 24;
- j) le modalità di funzionamento dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche di cui all'articolo 26;
- k) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità di cui all'articolo 27;
- l) l'istituzione di un marchio identificativo distinto per tipologia di attività e contenente, per gli agriturismo che offrono il servizio di pernottamento, il livello di classificazione attribuito ai sensi dell'articolo 11;
- m) le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. La Giunta regionale può delegare agli assessori regionali competenti per materia l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.

---

### **Art. 33** *Abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.*

1. È abrogata la legge regionale 23 luglio 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della [legge regionale 20 giugno 1986, n. 32](#) e modifiche alla [legge regionale 23 novembre 1979, n. 60](#)).

---

### **Art. 34** *Norma transitoria.*

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, già iscritti negli appositi albi o elenchi della Regione autonoma della Sardegna sono iscritti d'ufficio nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.

2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, per le quali non era previsto l'obbligo di iscrizione in un apposito albo o elenco regionale, richiedono l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 35** *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

**Art. 36** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

[2. La disposizione di cui all'articolo 23 entra in vigore il giorno successivo all'indizione dei corsi di cui all'articolo 24. <sup>(15)</sup> ]

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---

(15) Comma abrogato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15](#), a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

**L.R. 26 febbraio 2010, n. 24 <sup>(1)</sup>.****Disposizioni in materia di agricoltura sociale <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 5 marzo 2010, n. 13, parte prima.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2023, n. 20*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 13, vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 13.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto il *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* concernente linee di orientamento e modernizzazione dei settori riguardanti l'agricoltura;

Vista la *legge 8 novembre 2000, n. 328* (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Vista la *legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41* (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Considerato quanto segue:

1. L'agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio rurale, il mantenimento della biodiversità e il contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, è ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'*articolo 1 del D.Lgs. 228/2001*;

2. Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialità multifunzionale dell'attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare, ma anche di ottenere, benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, comunemente indicate con l'espressione "agricoltura sociale", affondano le

loro radici nella caratterizzazione stessa dell'attività agricola (prima attività dell'uomo, intrinsecità di valori come la famiglia, la solidarietà, il contatto con la natura e con i suoi ritmi) e nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l'unità produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche;

3. La definizione sintetica di "agricoltura sociale" racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri paesi membri dell'Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l'esperienza delle 'green care farms' olandesi. In Italia il fenomeno si è caratterizzato per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal cosiddetto 'terzo settore, con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) (Disciplina delle cooperative sociali). Va crescendo negli ultimi anni anche l'impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all'esperienza delle "fattorie didattiche" che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all'educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche;

4. L'agricoltura sociale si è ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale. La Toscana e Regioni come Lazio, Campania, Veneto, Sardegna, Valle d'Aosta, ha previsto nel piano di sviluppo rurale 2007 - 2013 opportunità di finanziamenti per enti locali e aziende agricole anche per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale. Fra queste opportunità rientra la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole) che ha come beneficiari imprenditori agricoli professionali e finanzia interventi all'interno delle aziende agricole "finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali". Tali scelte rientrano appieno in quella concezione di sviluppo rurale che è stata efficacemente individuata come "nuovo modello di welfare locale";

5. In Toscana insiste una rete di realtà, a cominciare dagli istituti carcerari e dai centri di salute mentale, senza contare i molti soggetti operanti nel cosiddetto "terzo settore" e nella cooperazione, che ben si presta alla pratica dell'agricoltura sociale, considerando anche che molti detenuti ed internati provengono proprio dal mondo rurale e che in alcuni casi sono già impegnati in attività agricole all'interno degli istituti;

6. Dall'agricoltura sociale, esercitata attraverso i poteri sociali, potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e dove più difficile appare trovare manodopera e gestire positivamente il bilancio tra costo del lavoro e ricavo finale.

Si approva la presente legge

---

---

**Art. 1***Oggetto e finalità* <sup>(3)</sup>.

[1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla [legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41](#) (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche di cui agli articoli 52, 55, 56, 58, 60 e 61 della medesima [L.R. n. 41/2005](#).

2. La Regione diffonde la conoscenza dei "poderi sociali" presenti sul territorio regionale e dei servizi da essi offerti.

3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nei poderi sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali].

---

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2023, n. 20](#). Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 13, vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 13.

---

**Art. 2***Definizioni* <sup>(4)</sup>.

[1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) agricoltura sociale: l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all'[articolo 17, comma 2, della L.R. n. 41/2005](#), anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali;

b) podere sociale: la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l'uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale "sul posto di lavoro";

3) svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2023, n. 20](#). Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 13, vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 13.

---

### **Art. 3**

#### *Modalità operative <sup>(5)</sup>.*

[1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:

a) le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati di cui al titolo V della [L.R. n. 41/2005](#);

b) gli strumenti di programmazione agricola regionale].

---

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2023, n. 20](#). Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 13, vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 13.

---

### **Art. 4**

#### *Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale <sup>(6)</sup>.*

[1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato osservatorio. L'osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti <sup>(7)</sup>:

a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai poderi sociali e sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti dai poderi sociali;

b) promuovere le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale nonché gli studi e le ricerche.

2. L'osservatorio è costituito entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale secondo le modalità definite, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, che ne determina anche il numero dei componenti ed il funzionamento.

3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è gratuita].

---

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2023, n. 20](#). Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 13, vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 13.

(7) Alinea così modificato dall'[art. 85, L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#).



**Art. 5***Elenco e rete dei poteri sociali* <sup>(8)</sup>.

[1. È istituito l'elenco dei poteri sociali, nel quale sono iscritti i poteri sociali operanti in Toscana. L'elenco è tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale ed è aggiornato annualmente <sup>(9)</sup>.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale, previa proposta della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco dei poteri sociali <sup>(10)</sup>.

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale dei poteri sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poteri sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli].

---

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2023, n. 20*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 13, vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 13.

(9) Comma così modificato dall'*art. 86, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 86, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «2. L'ARSIA elabora e determina, con proprio atto da trasmettere alla Giunta regionale, i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco dei poteri sociali. La Giunta regionale formula la relativa proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

**Art. 6***Misure di sostegno* <sup>(11)</sup>.

[1. La Regione promuove l'utilizzo da parte dei poteri sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:

a) ai poteri sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;

b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione ai poteri sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

2. La Regione si impegna ad individuare e adottare le opportune misure affinché nelle mense gestite dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poteri sociali.

3. Nell'ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la "filiera corta", la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poteri sociali].

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2023, n. 20](#). Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 13, vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 13.

---

## **Art. 7**

### *Monitoraggio e valutazione <sup>(12)</sup>.*

[1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportati in particolare:

- a) il numero dei poteri sociali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5;
- b) le attività svolte dall'osservatorio di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete dei poteri sociali;
- c) le misure di sostegno di cui all'articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana].

---

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2023, n. 20](#). Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 13, vedi quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 13.

**L.R. 9 aprile 2015, n. 12** <sup>(1)</sup>.

**Testo unico in materia di agricoltura.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 15 aprile 2015, n. 21, S.O. n. 2.

---

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

---

## TITOLO I

### Disposizioni generali

**Articolo 1** *Oggetto e Finalità.*

1. Il presente Testo unico ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della [legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di Agricoltura, nel rispetto delle competenze legislative statali di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 della Costituzione.

---

**Articolo 2** *Programmazione degli interventi.*

1. La programmazione degli interventi regionali in materia di agricoltura e la definizione delle relative risorse finanziarie è definita, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, nell'ambito del Documento Annuale di Programmazione (DAP).

2. La Regione definisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1, in concertazione con le rappresentanze del mondo agricolo, professionale e del partenariato economico e sociale, in coerenza con la politica agricola nazionale e dell'Unione europea al fine di garantire l'omogenea ed efficace azione amministrativa nel settore agricolo regionale.

---

---

**Articolo 3** *Funzioni delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni.*

1. Le unioni di comuni o le altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente, di seguito denominate anch'esse "unioni di comuni" o "unione di comuni", esercitano le funzioni amministrative in materia agricola e in materia di funghi e tartufi ai sensi della normativa regionale vigente.

---

---

**Articolo 4** *Semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative.*

1. Ai fini della semplificazione ed informatizzazione delle procedure amministrative, la Regione ricorre all'anagrafe delle aziende agricole istituita all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi dell'[articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#) (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'[articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449](#)).

2. L'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 1, integrato con il sistema informativo agricolo regionale, costituisce l'unico riferimento per tutte le procedure che riguardano le imprese agricole, tra le quali:

a) le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni e all'erogazione di contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici;

b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l'interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.

3. La Giunta regionale aderisce alla convenzione di cui all'[articolo 15 comma 4 del D.Lgs. 173/1998](#), nel rispetto di quanto previsto dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (Codice dell'amministrazione digitale).

---

---

## TITOLO II

### Aspetti generali giuridico-amministrativi

**Articolo 5** *Disposizioni in materia di aiuti di Stato.*

1. Tutti i regimi di aiuto individuati dal presente Testo unico sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione ai sensi dell'[articolo 108 paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957](#) (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE).

2. Gli aiuti di Stato esistenti individuati nel presente Testo unico già autorizzati dalla Commissione europea in base agli orientamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura e foreste o esentati in base al regolamento di esenzione per categoria di aiuti nei settori agricoli e forestali e conformi alla normativa comunitaria vigente continuano ad applicarsi fino alla loro definitiva cessazione.

3. Gli aiuti individuati nel presente Testo unico possono essere concessi in regime di aiuto "de minimis" nel settore agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e in regime di aiuto "de minimis" non agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Testo rilevante ai fini del SEE).

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere gli aiuti di cui al comma 3 nei limiti di stanziamento della legge di bilancio annuale (finanziaria regionale).

---

### **Articolo 6** *Forme di aiuto-Strumenti di intervento finanziario.*

1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente Testo unico possono essere sostenuti attraverso:

a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;

b) contributi in conto interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso banche che si convenzionino a tale fine con la Regione;

c) garanzie: consistono nel rilascio di garanzia a favore delle aziende agricole e agroalimentari per prestiti o mutui a medio e lungo termine;

d) altre forme di aiuto: consistono nella erogazione di contributi finanziari concessi dalla Regione per la realizzazione di iniziative e interventi, previsti nel presente Testo unico.

---

## **TITOLO III**

### **Aiuti alle imprese agricole ed agroalimentari**

#### **Capo I**

#### **Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare**

### **Articolo 7** *Finalità.*

1. La Regione promuove in conformità alle normative nazionali e comunitarie il consolidamento, lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese cooperative nel settore agricolo e agro-alimentare.

2. Il presente Capo persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare le produzioni agricole, ittiche e zootecniche;

- b) favorire il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, contribuendo a consolidare ed accrescere l'occupazione nelle imprese;
- c) agevolare il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, onde migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agro-industriali;
- d) sostenere il processo di investimento in impianti ed in innovazioni organizzative e tecnologiche in particolare quelle che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute degli agricoltori e dei consumatori;
- e) favorire l'acquisizione di servizi innovativi e la formazione professionale degli addetti, in particolare di quadri e dirigenti.
- 

## **Articolo 8** *Beneficiari.*

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente Capo le imprese sotto elencate operanti nel settore agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale a condizione che l'approvvigionamento di materie prime sia effettuato almeno per il cinquantuno per cento tramite conferimenti dei soci:

- a) le società cooperative agricole, agro-industriali, agro-alimentari e loro consorzi, nonché i consorzi agrari di cui all'[articolo 9 della legge 23 luglio 2009 n. 99](#) (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);
- b) le società cooperative della pesca e loro consorzi iscritte all'Albo delle società cooperative istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004 (Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'[art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile);
- c) le società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi, iscritte all'Albo delle società cooperative istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004 (Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'[art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile), qualora l'attività esercitata risulti rivolta in modo prevalente e continuativo nei confronti dei soci operatori agricoli;
- d) le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, agro-alimentari e agro-industriali socie non sia inferiore al cinquantuno per cento;
- e) gli organismi associativi e le forme permanenti di associazione tra due o più soggetti di cui alle lettere a), b), c).
- 

## **Articolo 9** *Tipologia degli interventi.*

1. I benefici previsti dal presente Capo sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative:

- [a) costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta <sup>(2)</sup>; ]

- b) interventi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti, per l'acquisto di attrezzature e macchinari;
  - c) progetti di aggregazione produttiva e/o commerciale tra soggetti rientranti fra quelli previsti nell'articolo 8, ad eccezione delle società di capitali di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 8;
  - d) programmi di formazione specialistica o di aggiornamento del management aziendale e di assistenza tecnica nei confronti degli imprenditori agricoli loro soci;
  - e) studi sulla cooperazione agricola;
  - f) acquisizione di servizi innovativi finalizzati alla introduzione e al miglioramento di sistemi di qualità all'interno delle imprese di cui all'articolo 8 o alla promozione generale di marchi collettivi di qualità, anche ecologici, e relativa pubblicizzazione dei vantaggi derivanti;
  - g) ampliamento del numero dei soci o aumento del capitale sociale delle cooperative.
- 

(2) Lettera abrogata dall' [art. 1, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6](#), a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

## **Articolo 10** *Benefici.*

1. In riferimento alle tipologie di cui all'articolo 9 sono previsti i seguenti benefici rapportati alle spese ammissibili:

a) contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle cooperative di cui all'articolo 8, rispettivamente nella misura dell'ottanta, sessanta e quaranta per cento del totale delle spese e comunque per un importo cumulativo nei tre anni non superiore al cinquanta per cento del relativo fatturato;

b) contributo agli investimenti:

- delle cooperative per la conduzione di terreni nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal [regolamento \(CE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- dei soggetti di cui all'articolo 8, relativi ad impianti di trasformazione e commercializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal [regolamento \(CE\) 1305/2013](#);

c) contributo alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo di nuove forme associative o nuovi organismi associativi tra due o più imprese, di cui all'articolo 8, per lo svolgimento di tutte o parte delle funzioni aziendali. Il contributo è concesso fino ad un massimo di cinque anni in maniera decrescente rispettivamente nelle seguenti percentuali massime annuali: cento, ottanta, sessanta, quaranta, venti per cento delle suddette spese. Qualora nel quadro di un piano di investimento e razionalizzazione delle strutture associate si rendano inutilizzabili beni gravati da vincoli di destinazione, tali vincoli sono rimossi a condizione che i proventi delle relative cessioni siano iscritti al capitale netto dell'organismo attraverso cui avviene l'aggregazione ed utilizzati, nei successivi tre anni, per la realizzazione di nuovi investimenti;

d) contributo nella misura del cinquantacinque per cento alle spese di assistenza tecnica alle imprese associate da parte di organismi associativi di cui all'articolo 8, che

attuino programmi anche triennali di miglioramento permanente delle condizioni di produzione;

e) realizzazione di studi promossi dalla Regione relativi alla cooperazione nel settore agricolo, agro-alimentare e agro-industriale, volti alla valorizzazione del settore alla introduzione di innovazioni del processo produttivo e del prodotto. I risultati di tali studi sono messi a disposizione di tutti gli operatori che ne facciano richiesta;

f) contributi alle iniziative delle imprese cooperative che introducano sistemi di qualità, pari al cinquantacinque per cento delle spese necessarie, comprese quelle relative alla certificazione;

g) le cooperative che per la realizzazione di programmi di investimento, amplino la base sociale o comunque aumentino il capitale sociale, sono ammesse ad un apporto di capitale da parte della Regione nella misura massima pari agli aiuti di cui alla lettera b). Tale apporto, è realizzato solo in caso di imprese in equilibrio finanziario. Qualora le imprese di cui all'articolo 8 presentino congiuntamente domanda di ammissione ai benefici della lettera b) e della presente lettera, il finanziamento complessivamente concesso non può superare i limiti di aiuto di cui alla lettera b).

2. Nell'ambito del piano annuale di formazione professionale della Regione, sono individuati interventi e risorse finanziarie per attività di formazione specialistica in particolare a favore di quadri e dirigenti delle cooperative di cui all'articolo 8.

---

## **Articolo 11** *Vincoli.*

1. I beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dal presente Capo sono di norma inalienabili e soggetti a vincoli di destinazione e di uso per finalità agricole, agro-alimentari e agro-industriali, di durata quinquennale. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata.

2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere autorizzata dalla Regione, a favore di imprese agricole, agroalimentari o agro-industriali che si impegnino ad osservare gli obblighi facenti capo al cedente, nel rispetto del vincolo di destinazione ed uso per tutto il residuo periodo.

3. Nell'ipotesi che i beni oggetto del vincolo siano riconosciuti dalla Regione inutilizzabili per le originarie finalità, la loro cessione, anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, può essere autorizzata dalla stessa Regione a condizione che i proventi siano reinvestiti per finalità agricole. In tal caso decorre dal momento della realizzazione dei nuovi investimenti un periodo vincolativo pari a quello residuo precedentemente gravante sui beni ceduti.

4. Su istanza del soggetto titolare del bene gravato da vincolo di destinazione ed uso, l'Amministrazione competente può autorizzare la dismissione dall'uso stesso. In tale ipotesi il contributo erogato è revocato e recuperato in misura proporzionale al periodo vincolativo residuo.

5. La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta la revoca integrale dei contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati degli interessi al tasso ufficiale di sconto più tre punti.



---

**Articolo 12** *Procedure.*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali vigenti, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei benefici del presente Capo, adottando i relativi provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cooperazione, integrata dai rappresentanti delle Associazioni delle cooperative agricole, stabilisce annualmente il riparto dei fondi tra le tipologie di iniziative di cui all'articolo 10 ed, eventualmente, di cui al successivo articolo 13, nonché i criteri di priorità cui debbono attenersi i relativi bandi attuativi.

---

---

**Articolo 13** *Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese cooperative.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare e disporre, con propri atti e nei limiti di spesa all'uopo individuati, aiuti, in conformità alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° ottobre 2004), finalizzati ad interventi di risanamento richiesti dai soggetti di cui all'articolo 8 che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica, anche tramite processi di dismissioni, concentrazione e fusione di imprese o rami di azienda.

2. Gli aiuti in materia di consolidamento e ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 8, sono concessi previa analisi delle cause che hanno generato gli interventi di risanamento, di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica di cui al precedente comma.

---

---

**Capo II****Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#)****Articolo 14** *Oggetto.*

1. Il presente Capo, in attuazione degli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#) (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera e\), della L. 7 marzo 2003, n. 38](#)), disciplina il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'Elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute ai sensi del medesimo [D.Lgs. 102/2005](#).

---

---

**Articolo 15** *Modalità per il riconoscimento.*

1. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo:

[a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali <sup>(3)</sup>; ]

b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;

c) disciplina del procedimento di riconoscimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuando la struttura della Giunta regionale competente ad adottare il provvedimento;

d) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;

[e) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni <sup>(4)</sup>. ]

---

(3) Lettera abrogata dall' *art. 2, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 12 maggio 2016.

(4) Lettera abrogata dall' *art. 2, comma 2, L.R. 4 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

## **Articolo 16** *Elenco regionale.*

1. È istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La Giunta regionale con proprio atto disciplina la gestione di tale elenco.

---

## **TITOLO IV**

### **Promozione, ricerca e servizi innovativi**

#### **Capo I**

### **Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo**

#### **Sezione I**

### **Norme generali**

## **Articolo 17** *Finalità.*

1. Ai fini del presente Capo, la Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, di seguito denominati "sistema

produttivo", attraverso l'orientamento alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi, alla multifunzionalità ed alla tutela della salute e valorizzazione dell'ambiente, nonché alla difesa dello stesso con il mantenimento dell'impresa agricola sul territorio.

2. Per sistema delle conoscenze si intende l'insieme dei soggetti e delle attività che concorrono alla qualificazione del sistema produttivo ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali.

3. L'insieme dei soggetti è costituito dagli enti, dagli organismi e dalle imprese che concorrono alla formazione della offerta e della domanda dei servizi.

4. Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attività:

a) studio, ricerca, sperimentazione e collaudo della innovazione, di interesse regionale;

b) informazione;

c) assistenza e consulenza alle imprese;

d) animazione socio-economica per lo sviluppo agricolo e rurale;

e) trasferimento della innovazione tecnologica ed organizzativa;

f) aggiornamento dei tecnici.

---

## **Articolo 18** *Consultazione e concertazione.*

1. La Regione promuove il confronto con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 3, per identificare i fabbisogni del sistema produttivo concernenti la ricerca, l'innovazione ed i servizi, nonché per monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità del confronto di cui al comma 1.

---

## **Sezione II**

### **Attività di studio, ricerca e sperimentazione**

## **Articolo 19** *Domanda di ricerca.*

1. La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema produttivo. A tal fine concede finanziamenti per:

a) l'organizzazione della domanda di ricerca;

b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, alla attivazione di sistemi di qualità e all'aggiornamento del personale.

2. La Regione si avvale, di norma, per le attività della presente Sezione, del supporto tecnico-scientifico della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l. tramite apposita convenzione.

3. La Regione per le attività della presente Sezione si avvale anche del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 23.

---

## **Articolo 20** *Offerta di ricerca.*

1. La Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per:

a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l'innovazione organizzativa e gestionale dell'impresa, per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere del sistema produttivo;

b) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia dell'ecosistema agrario e forestale, allo sviluppo rurale ed alla conoscenza socio-economica del sistema produttivo;

c) la organizzazione della offerta di ricerca;

d) la diffusione dei risultati della ricerca nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato <sup>(5)</sup>;

e) la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla Unione europea nell'ambito di programmi specifici;

f) il potenziamento e l'acquisto di attrezzature destinate esclusivamente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.

2. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse ai sensi del presente Capo sono di interesse pubblico e vengono messi a disposizione di tutte le parti interessate secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.

---

(5) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6](#), a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

## **Articolo 21** *Beneficiari.*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 20, comma 1:

a) per le lettere a), b) ed e):

1) le Università, gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed ogni altro ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro;

2) i soggetti privati nazionali o appartenenti a stati membri dell'Unione Europea di comprovata qualificazione nel settore della ricerca per il "sistema produttivo";

3) le imprese del "sistema produttivo", con unità produttiva operante nel territorio regionale;

4) i centri sperimentali regionali;

b) per le lettere c) e d), il soggetto organizzatore della domanda di ricerca di cui all'articolo 19, comma 2;

c) per la lettera f) la Regione, i centri sperimentali della Regione o da questa partecipati.

2. La Regione accerta la sussistenza di tutti gli elementi necessari a comprovare la qualificazione nella attività di studio o ricerca o sperimentazione, nonché l'assenza di una condizione di difficoltà economica risultante dai documenti contabili degli ultimi due anni, dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) punto 2) e 3).

3. I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 22 devono presentare progetti conformi ai pertinenti strumenti di programmazione regionale, entro i termini e con le modalità dagli stessi definiti.

---

## **Articolo 22** *Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione.*

1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:

a) per le attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b):

1) fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca fondamentale ed industriale;

2) fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitive;

3) fino ad un massimo del cento per cento nel caso di tematiche direttamente proposte dalla Regione, i cui risultati siano ampiamente diffusi e messi a disposizione secondo criteri non discriminatori;

b) per le attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), fino ad un massimo del cinquanta per cento;

c) per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d) ed f), fino ad un massimo del cento per cento.

2. Ai fini del comma 1 lettera a), ed in conformità al regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), si intende:

a) per ricerca fondamentale un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;

b) per ricerca industriale la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

c) per attività di sviluppo precompetitiva la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.

---

---

**Articolo 23** *Comitato tecnico-scientifico.*

1. Il presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca, la sperimentazione e la diffusione delle innovazioni nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, così composto:

- a) un dirigente regionale competente in materia, che lo presiede;
- b) un docente di scienze agrarie;
- c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l.;
- f) un rappresentante del Consiglio Nazionale Ricerche-settore agricoltura.

2. Il Comitato è organo di supporto, consultivo propositivo della Giunta regionale nell'ambito della promozione delle conoscenze del sistema produttivo agricolo.

3. Il Comitato si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

---

---

**Sezione III****Trasferimento delle conoscenze****Articolo 24** *Attività.*

1. Costituiscono attività di trasferimento delle conoscenze:

- a) l'animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio, al miglioramento dell'ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il trasferimento di esperienze, e non diretta alla singola impresa;
- b) l'informazione, assistenza e consulenza, finalizzate all'orientamento del sistema produttivo secondo le linee direttrici e le disposizioni della politica agricola comunitaria, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli operatori e dei consumatori;
- c) la consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione;
- d) la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;
- e) la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi;
- f) la realizzazione di servizi tecnici di supporto quali agrometeorologia, pedologia;
- g) la sostituzione dell'agricoltore o del suo collaboratore per i periodi di assenza per frequenza di corsi di formazione;
- h) aggiornamento di tecnici limitatamente ai contenuti delle attività programmate.

2. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici, finanziamenti per i servizi di trasferimento delle conoscenze.

---

---

**Articolo 25** *Soggetti attuatori.*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui all'articolo 24, garantendo l'accesso a tutte le imprese del sistema produttivo:

- a) la Regione, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), e), f), h);
- b) i soggetti di natura privata per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), b), c), d), e), quali le organizzazioni professionali agricole o gli organismi di loro emanazione, le associazioni di produttori e di cooperative ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti secondo l'ordinamento comunitario;
- c) la Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare di cui all'articolo 19, comma 2, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere e), f), h).

2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente Capo, presentano progetti, conformi ai pertinenti strumenti di programmazione regionale, con l'adesione dei destinatari di cui all'articolo 26.

3. I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie, aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla base di quanto stabilito dagli atti di programmazione e, comunque, tenuto conto:

- a) della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali;
- b) della qualità, intersettorialità ed economicità dell'offerta;
- c) della articolazione regionale e della capacità del soggetto proponente;
- d) della capacità ed esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale utilizzato per la realizzazione del progetto, dando priorità al possesso di titoli formativi specialistici e riconosciuti dalla Regione ed all'esercizio di precedenti attività in strutture dedicate alla realizzazione di servizi di trasferimento delle conoscenze.

4. Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui al comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio.

---

---

**Articolo 26** *Destinatari delle attività.*

1. Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono:

- a) aderire a progetti di attività realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 25;
  - b) acquisire sul mercato i servizi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g).
- 

---

**Articolo 27** *Finanziamenti delle attività.*

1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:

- a) fino ad un massimo dell'ottanta per cento, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), c), d), e);
- b) fino ad un massimo del cento per cento, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), f) e h);
- c) fino a 4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell'arco di tre anni per azienda, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g).

2. L'importo globale dei finanziamenti concessi non può superare 100.000 euro per azienda destinataria dei servizi, per un periodo di tre anni.

---

## Sezione IV

### Disposizioni finali

#### **Articolo 28** *Divieto di cumulo.*

1. I finanziamenti previsti dal presente Capo, aventi natura di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria con altri benefici riferiti alle stesse voci di spesa.

2. La Regione attiva modalità di verifica del rispetto della disposizione di cui al comma 1. A tal fine richiede agli aspiranti beneficiari idonea dichiarazione circa l'eventuale percezione di altri finanziamenti pubblici che comportino il superamento dei limiti comunitari.

---

## Capo II

### Disciplina delle strade del vino dell'umbria

#### **Articolo 29** *Finalità e definizione di "Strada del Vino".*

1. La Regione, in attuazione della [legge 27 luglio 1999, n. 268](#) (Disciplina delle "strade del vino") e dell'articolo 11 dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle "Strade del vino".

2. Le "Strade del vino" sono percorsi appositamente segnalati caratterizzati da vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali e storiche.

3. Le "Strade del vino" hanno lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine, di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61](#) (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'[articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88](#)), nonché le produzioni e le attività ivi esistenti, promuovendo la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata.



---

**Articolo 30** *Regolamento di attuazione.*

1. La Giunta regionale disciplina con norma regolamentare:

- a) la qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante l'indicazione degli standard di qualità;
  - b) la definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti, di cui al comma 1 dell'articolo 31, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;
  - c) la definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";
  - d) la definizione dei parametri qualitativi cui devono adeguarsi "i Centri culturali e/o di documentazione e i Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura" per poter essere inseriti nelle "Strade del vino";
  - e) la disciplina delle procedure, modalità, termini e criteri per la presentazione delle richieste di contributo e, conseguentemente, delle modalità di rendicontazione ai fini della liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capo.
- 

---

**Articolo 31** *Riconoscimento delle "Strade del Vino".*

1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del regolamento di cui all'articolo 30, su richiesta di un Comitato promotore che rappresenti:

- a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, con vigneti iscritti nello schedario viticolo di cui all'[articolo 12 del D.Lgs. 61/2010](#) e ricadenti lungo l'itinerario indicato;
- b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lettera a), unitamente ad uno o più Comuni, singoli o associati, o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Del Comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del Capo II del Titolo III del presente Testo unico, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le associazioni del commercio del turismo e dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi del presente Capo.

3. Il Comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della "Strada del Vino", trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa.

---

---

**Articolo 32** *Competenze della Regione.*

1. La Regione riconosce ciascuna "Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 30. Tale verifica è effettuata entro novanta giorni dalla richiesta del Comitato promotore con riferimento in particolare a:
  - a) gli standard di qualità, di cui alla lett. a), comma 1 dell'articolo 30;
  - b) la coerenza rispetto al regolamento degli impegni assunti dal Comitato promotore;
  - c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui agli *articoli 4 e 5 del D.Lgs. 61/2010*;
  - d) la valutazione dell'interesse regionale dei "Centri culturali e di documentazione della vite e del vino e/o dell'agricoltura", inseriti nelle "Strade del vino".
2. I Musei devono attenersi alla vigente normativa in materia museale. Il "Centro culturale e di documentazione e/o il Museo" devono avere inoltre una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 30.
3. In presenza di richieste di riconoscimento presentate da più Comitati, con riferimento alla stessa "Strada del Vino", viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine tenendo conto dei volumi di vino prodotti dagli stessi, nonché al numero degli enti e associazioni aderenti.
4. La Regione riconosce, per ogni "Strada del vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformità a quanto stabilito dalla lett. b), comma 1 dell'articolo 30.
5. La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali.

---

### **Articolo 33** *Associazione.*

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto notarile l'Associazione per la gestione della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi:
  - a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
  - b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
  - c) possibilità di adesione all'Associazione di soggetti non inclusi nel Comitato promotore e ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
  - d) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità analoga a quella dell'Associazione.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dal presente Capo.
3. L'Associazione:
  - a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dal presente Capo e dal regolamento di cui all'articolo

- 30;
- b) diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino";
  - c) promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;
  - d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del vino";
  - e) cura i rapporti con gli enti locali;
  - f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del vino";
  - g) può gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura";
  - h) può presentare le domande di contributo di cui all'articolo 36.

4. Qualora un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura" non sia gestito direttamente dalla relativa Associazione, esso, ai fini dell'applicazione del presente Capo, deve entrare a far parte o coordinarsi con l'Associazione stessa.

---

---

#### **Articolo 34** *Museo del vino di Torgiano.*

1. Al Museo del vino di Torgiano, per il suo ruolo propulsore dell'enoturismo e l'interesse internazionale acquisito, è riconosciuto il valore di centro culturale museale.

---

---

#### **Articolo 35** *Enoteca regionale di Orvieto.*

1. Alla enoteca sita nel complesso del S. Giovanni di Orvieto è riconosciuto il valore di centro regionale.

---

---

#### **Articolo 36** *Contributi.*

1. Per la realizzazione delle finalità del presente Capo, la Regione concede contributi per i seguenti interventi:

- a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta;
- b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino" ed azioni di promozione;
- c) creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione e/o Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura in Umbria";
- d) adeguamento agli standard di qualità di cui alla lett. a), comma 1 dell'articolo 30;

e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite, compresa l'organizzazione e partecipazione a fiere mostre ed eventi collegati alla cultura del vino e della vite.

2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e) possono essere concessi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 33 e di enti locali fino ad un massimo, rispettivamente, di centomila euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Associazioni per la "Strada del vino";
- b) enti locali.

3. I contributi di cui alla lett. d) del comma 1, a favore di aziende produttrici vitivinicole singole e associate che intendono aderire ad una "Strada del vino", sono concessi fino al cinquanta per cento dell'investimento e fino ad un massimo di centomila euro.

4. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione, prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.

---

### **Articolo 37** *Competenze dei Comuni e delle Province.*

1. I Comuni, singoli o associati, e le Province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle Associazioni.

2. I Comuni, singoli o associati, possono gestire, su proposta delle Associazioni, i "centri di informazione".

3. I Comuni, singoli o associati, effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente Capo e, in caso di gravi inadempienze da parte delle Associazioni e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del riconoscimento di "Strada del vino".

---

### **Articolo 38** *Norma finale.*

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici.

---

## **Capo III**

---

## **Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari**

### **Articolo 39** *Fiere, mostre e mercati e manifestazioni similari* <sup>(6)</sup>.

1. La Regione promuove la partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale nel settore agro-alimentare. Promuove altresì iniziative di organizzazione di convegni e conferenze, di partecipazione agli stessi, nonché la predisposizione di inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni, materiali didattici e audiovisivi e la gestione di marchi di qualità. Per gestione di marchi di qualità si intendono tutte le spese di gestione del marchio di qualità (compresa l'iscrizione e la registrazione dello stesso) relativo ai prodotti agroalimentari regionali.
2. La Regione provvede a realizzare e finanziare appositi progetti per le iniziative proprie, di cui al comma 1.

---

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 maggio 2016, n. 572](#).

---

### **Articolo 40** *Concessione di contributi* <sup>(7)</sup>.

1. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al presente Capo. Per le iniziative di cui all'articolo 39 promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, i contributi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del cinquanta per cento del contributo ammesso e, per la quota residua, sulla base di documentato rendiconto.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi sulla base delle disponibilità stanziare dalla legge annuale di bilancio.
3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al presente Capo.

---

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 maggio 2016, n. 572](#).

---

## **TITOLO V**

### **Tutela e valorizzazione della qualità**

#### **Capo I**

### **Organismi geneticamente modificati**

#### **Sezione I**

### **Principi generali**

### **Articolo 41** *Finalità*.

1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con il presente Capo:

- a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;
  - b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;
  - c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
- 

## Sezione II

### **Coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati**

#### **Articolo 42** *Organismi geneticamente modificati.*

1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.
  2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:
    - a) salvaguardare la biodiversità;
    - b) salvaguardare sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.
- 

#### **Articolo 43** *Divieto di coltivazione di piante transgeniche <sup>(8)</sup>.*

1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche i divieti di coltivazione su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate sono introdotti in conformità alla disciplina di attuazione della [Direttiva \(UE\) 2015/412](#).
- 

(8) Articolo così sostituito dall' [art. 4, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6](#), a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

#### **Articolo 44** *Esclusione dai finanziamenti.*

1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti,

additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate in violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia.

---

#### **Articolo 45** *Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale.*

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura nonché a quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4* (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.

3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti, **o prodotti derivati**, esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.

---

#### **Articolo 46** *Ricerca.*

1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.

2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.

3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dal presente Capo <sup>(9)</sup>.

---

(9) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

**Articolo 47** *Consenso informato.*

1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni <sup>(10)</sup>.
  2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.
  3. La Regione promuove le iniziative dei Comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.
- 

(10) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6](#), a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

**Sezione III****Promozione, comunicazione e educazione alimentare****Articolo 48** *Ristorazione collettiva.*

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
  2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.
- 

**Articolo 49** *Appalti di servizi.*

1. Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva di cui all'articolo 48, è previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l'aggiudicazione, nel rispetto e secondo le prescrizioni dell'[articolo 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle [direttive 2004/17/CE](#) e [2004/18/CE](#)) quello del valore preminente della qualità dei prodotti agricoli offerti.
- 

**Articolo 50** *Diritto di scelta alimentare.*



1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'articolo 48 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di pasti e diete vegetariani.

---

### **Articolo 51** *Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici.*

1. Nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, la Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:

a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare;

b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto.

2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

---

### **Articolo 52** *Comunicazione ed educazione alimentare.*

1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'articolo 41, comma 1, lett. c), sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva e agli operatori delle mense.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida del Centro di ricerca del CRA - Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione CRA-NUT e della Regione. Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multi-etniche.

---

### **Articolo 53** *Contributi.*

1. Per le iniziative di cui agli articoli 51 e 52 sono erogati contributi, nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:

a) le modalità per la presentazione dei progetti;

b) il contenuto dei progetti;

- c) le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;
  - d) le modalità di rendicontazione dei contributi;
  - e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.
4. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:
- a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;
  - b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.
5. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 52 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri servizi di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.
6. La Giunta regionale determina annualmente la misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.
- 

#### **Articolo 54** *Informazione.*

1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 52 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:
- a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;
  - b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;
  - c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;
  - d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati;
  - e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.
- 

#### **Articolo 55** *Sanzioni.*

1. Fatte salve la responsabilità civile per i danni economici arrecati nonché le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, la violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00. In tale caso, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene ordinato di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.
2. Fermo quanto previsto al comma 1 e fatte salve le sanzioni di cui alla vigente normativa nazionale, le violazioni dei restanti divieti contenuti nel presente Capo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000 euro.
3. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede la Struttura regionale competente ai sensi della [legge regionale 30 maggio 1983, n. 15](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

4. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 45, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio commerciale da 1 a 3 giorni.

---

## Capo II

### Norme per la produzione di piante portaseme

#### **Articolo 56** *Finalità.*

1. Il presente Capo disciplina la coltivazione delle piante portaseme individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 58, al fine di:

- a) favorire l'espansione delle colture da seme;
  - b) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
  - c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.
- 

#### **Articolo 57** *Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori.*

1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale le piante portaseme di cui all'articolo 56, presentano alla Struttura regionale competente in materia un programma di coltivazione. Si intendono per coltivatori moltiplicatori in proprio coloro che non sono legati da contratti con ditte sementiere.

2. La Giunta regionale approva con provvedimento motivato i programmi di coltivazione entro 30 giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento è trasmessa ai presentatori e ai Comuni interessati.

3. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.

4. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio presentano un consuntivo di coltivazione alla Struttura regionale competente.

---

#### **Articolo 58** *Compiti della Regione.*

1. La Giunta regionale con proprio atto e nel rispetto della vigente normativa statale e europea:

- a) individua le specie di piante portaseme precisando le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica il presente Capo;
- b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;

c) stabilisce i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e i relativi consuntivi.

2. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dei Comuni il cui territorio è ricompreso nella zona chiusa istituita con i programmi di coltivazione di cui all'articolo 57, comma 2.

3. Con l'atto di approvazione dei programmi di cui al comma 2 possono essere stabilite:

a) la creazione di aree di pre-uso ed ammetterne la presenza di specie, varietà, gruppi di varietà e sottospecie che non godono del diritto di pre-uso;

b) l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di continuità per piante di specie portaseme che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.

---

### **Articolo 59** *Organi di vigilanza.*

1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 57, commi 1 e 4 e di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 61, commi 1 e 2.

2. I Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 60 ed accertamento degli obblighi di cui al comma 3, articolo 58 e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 61.

---

### **Articolo 60** *Vigilanza e controllo.*

1. I Comuni territorialmente competenti, anche su segnalazione da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di coltivazione, dispongono in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.

2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso massimo di 48 ore indicante ora, data e luogo dell'accertamento, di norma alla presenza del conduttore del fondo o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.

3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti anche se spontanee all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminazione immediata delle piante inquinanti.

4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, il Comune competente, fatta salva

l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3, dell'articolo 61, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle altre colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

---

### **Articolo 61** *Sanzioni amministrative.*

1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'articolo 57, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 130,00 ad euro 1.300,00.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che non presentano il programma o il consuntivo di coltivazione, o lo presentano decorso il termine di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
  3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti di cui all'articolo 60, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.
  4. Chiunque non rispetta l'atto di approvazione dei programmi istitutivi delle zone chiuse di cui all'articolo 58, comma 3, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.000,00.
  5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono introitate nel bilancio della Regione al cap. 500 denominato "Proventi derivanti da sanzioni amministrative varie", mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio del Comune interessato che ha effettuato l'accertamento ed ha applicato la sanzione.
- 

## **Capo III**

### **Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli**

#### **Articolo 62** *Finalità.*

1. La Regione promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati e/o letame nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. A tal fine la Regione:
  - a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;
  - b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;

c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.

3. Con il presente Capo sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.

---

### **Articolo 63** *Definizioni.*

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel [decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 23 febbraio 2004](#) (Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo);

b) per letame: effluenti di allevamento palabili, come definiti all'[articolo 2 comma 1, lettera e\) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006](#) (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

c) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto:

- ammendante compostato verde (AVC): prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine, come definito dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

- ammendante compostato misto (ACM): prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agro-industriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde, come definito dal D.Lgs. 217/2006.

---

### **Articolo 64** *Concessione contributi.*

1. Per le finalità di cui all'art. 62 sono concessi contributi economici per:

a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati e/o letame sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato e di sostegno allo sviluppo rurale <sup>(11)</sup>;

b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati e/o letame, fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona montana o svantaggiata e di ulteriori cinque punti

se l'investimento è proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda stessa;

c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni.

2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

---

(11) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

### **Articolo 65** *Modalità di concessione dei contributi.*

1. I contributi previsti dall'articolo 64, comma 1, lettera a), sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche. I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.

2. I contributi previsti dall'articolo 64, comma 1, lettera b), sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.

3. I contributi previsti dall'articolo 64, comma 1, lettera c), sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nelle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria vigente.

---

### **Articolo 66** *Verifiche e controlli.*

1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.

2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.

3. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico il programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.

4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dal presente Capo.

---

## Capo IV

### Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario

#### Articolo 67 *Oggetto.*

1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integrate nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.
2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma del presente Capo anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

#### Articolo 68 *Registro regionale* <sup>(12)</sup>.

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 67.
2. La Giunta regionale determina le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 67, tenendo conto dei seguenti principi generali:
  - a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
  - b) le accessioni di cui all'articolo 67, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità facendo riferimento alle "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura - Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo" del mese di ottobre 2012 (realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'ambito del programma di attività per l'attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo del 14 febbraio 2008);
  - c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini;
  - d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 67, comma 1.



(12) Vedi, anche, il punto 1), [Delib.G.R. 10 luglio 2017, n. 796](#).

---

**Articolo 69** *Rete di conservazione e sicurezza* <sup>(13)</sup>.

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, unioni di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.
  2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 67 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.
  3. La Regione predispone elenchi dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.
  4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti come riportato nelle linee guida del PNBA.
  5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dal presente Capo e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.
- 

(13) Vedi, anche, il punto 1), [Delib.G.R. 10 luglio 2017, n. 796](#).

---

**Articolo 70** *Patrimonio delle risorse genetiche*.

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 68, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8 della Convenzione di Rio sulle Biodiversità (1992), ratificata con [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#).
- 

**Articolo 71** *Divieti e sanzioni*.

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per chi contravviene all'obbligo di cui all'articolo 69, comma 5.

2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma i provvedono i comuni territorialmente competenti.

---

---

## Capo V

### Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici

#### **Articolo 72** *Finalità.*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale ed al fine di pervenire ad un equilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente, riducendone l'inquinamento, di salvaguardare la salute dei consumatori e degli agricoltori e di sostenere il reddito agricolo, promuove e favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, in conformità alle norme comunitarie e statali.

---

---

#### **Articolo 73** *Elenco dei produttori dell'agricoltura biologica.*

1. Per l'iscrizione dei produttori dell'agricoltura biologica che operano nel territorio regionale si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012](#) (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'[articolo 28 del Reg. \(CE\) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007](#) e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91).

---

---

#### **Articolo 74** *Organizzazioni di produttori biologici.*

1. Sono riconosciute dalla Regione, ai sensi del [D.Lgs. 102/2005](#), organizzazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti all'elenco di cui all'articolo 73.
  2. I produttori di cui all'articolo 73 possono aderire esclusivamente ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 75.
  3. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori biologici riconosciute.
- 
- 

#### **Articolo 75** *Riconoscimento delle organizzazioni.*

1. Al riconoscimento delle organizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74 si procede secondo i criteri stabiliti dal [D.Lgs. 102/2005](#).
  2. Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1 devono essere presentate alla Struttura regionale competente.
- 
- 

#### **Articolo 76** *Obblighi delle organizzazioni.*

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute, oltre agli obblighi previsti dal [D.Lgs. 102/2005](#) sono tenute:
    - a) ad agevolare l'attività di controllo degli organismi preposti;
    - b) a presentare un programma di attività alla Struttura regionale competente entro il 31 dicembre di ogni anno;
    - c) a notificare, entro trenta giorni, alla Struttura regionale competente le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni.
- 
- 

#### **Articolo 77** *Revoca del riconoscimento.*

1. La Giunta regionale, previa diffida, può revocare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori biologici nei casi indicati dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 febbraio 2007, n. 85/traV (Decreto di attuazione del [D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102](#), sulla regolazione dei mercati, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera c\), della L. 7 marzo 2003, n. 38](#)).
- 
- 

#### **Articolo 78** *Organismi di controllo.*

1. I produttori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 73 affidano l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo di cui al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue successive modificazioni ed integrazioni, autorizzati con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 
- 

#### **Articolo 79** *Provvidenze.*

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle organizzazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione personale tecnico per i primi 5

anni successivi alla data di riconoscimento. Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e comunque la misura massima annua del 5 per cento del valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il contributo è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci.

3. I produttori biologici accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.

---

## TITOLO VI

### Interventi a favore della zootecnia e della pesca professionale

#### Capo I

#### Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue)

##### **Articolo 80** *Oggetto e finalità.*

1. Il presente Capo dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti dalle competenti autorità statali e regionali.

---

##### **Articolo 81** *Interventi.*

1. Gli interventi di cui all'articolo 80 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito nei casi previsti dai commi 2 e 3.

2. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

- a. la morte dei capi;
- b. lo smaltimento delle carcasse.

3. Nel caso di vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

- a. gli aborti;
- b. la morte dei capi;
- c. lo smaltimento delle carcasse;
- d. la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;
- e. il deprezzamento post sblocco;

- f. la riduzione della natalità;
  - g. la riduzione della produzione lattea.
- 

## **Articolo 82** *Beneficiari.*

1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.
  2. La concessione dei risarcimenti previsti dal presente Capo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.
- 

## **Articolo 83** *Misura degli aiuti.*

1. L'indennizzo di cui all'articolo 81 è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II e della normativa europea in materia di aiuti di stato secondo le seguenti modalità <sup>(14)</sup>:

a) per la morte dei capi, sia conseguente all'insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai, che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla [legge 2 giugno 1988, n. 218](#) (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);

b) per l'aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale;

c) per lo smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per entrambe le cause di morte previste dall'articolo 81, e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie bovina e bufalina, e ad euro 70,00 a capo per la specie ovicaprina;

d) per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;

e) per la riduzione della produzione lattea, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.

2. È concesso un risarcimento diversificato nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II nei casi di:

- a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;
- b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento.
- 

(14) Alinea così modificato dall' *art. 8, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

#### **Articolo 84** *Modalità di erogazione degli indennizzi.*

1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'articolo 83, comma 1, lett. c).

---

#### **Articolo 85** *Ambito di applicazione.*

1. L'indennizzo di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a), in caso di morte dei capi per insorgenza della malattia, e quello di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c), in caso di smaltimento delle carcasse per insorgenza della malattia, può essere concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta successivamente al 22 agosto 2014 e certificata con le modalità di cui allo stesso articolo 83, comma 1, lettera a).

---

## **Capo II**

### **Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in umbria**

#### **Sezione I**

#### **Finalità**

#### **Articolo 86** *Oggetto e finalità.*

1. Con il presente Capo la Regione promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.

---

#### **Articolo 87** *Definizioni.*

---

1. Ai fini del presente Capo si definisce:

- a) apicoltura: l'attività di conduzione zootecnica delle api;
  - b) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;
  - c) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
  - d) famiglia: ogni colonia d'api con regina;
  - e) arnia: il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api;
  - f) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;
  - g) apiario: un insieme di alveari presso una stessa postazione;
  - h) postazione: il sito di un apiario;
  - i) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
- 

---

## Sezione II

### Disciplina

#### **Articolo 88** *Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività.*

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b) e c), è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2.
  2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (Azienda USL) competente.
  3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nelle more dell'organizzazione del Servizio veterinario competente, le denunce e le comunicazioni sono indirizzate al Comune nel cui territorio sono localizzati gli apiari e gli alveari.
- 

#### **Articolo 89** *Anagrafe apistica.*

1. Fino alla completa attuazione dell'anagrafe apistica nazionale prevista dal [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009](#) (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) trova applicazione quanto previsto dall'[articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24](#) (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria).

---

**Articolo 90** *Modalità di attuazione.*

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:
    - a) della denuncia degli apiari e degli alveari;
    - b) dell'anagrafe apistica;
    - c) delle distanze degli apiari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 896-bis del Codice civile;
    - d) della vendita o dello spostamento di alveari;
    - e) dei criteri per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 95.
- 

**Articolo 91** *Controlli sanitari.*

1. È compito del Servizio veterinario della competente Azienda USL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria), organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.
  2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle Aziende USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.
  3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle Aziende USL si avvalgono della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle facoltà di Medicina veterinaria e di Agraria dell'Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.
  4. La Regione favorisce l'adozione di protocolli tra Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Associazioni Apistiche, servizi veterinari delle Aziende USL, ARPA e tutte le altre parti interessate al fine di regolamentare:
    - a) il recupero di sciami in ambiente urbano;
    - b) le procedure per accertare i casi di avvelenamento di api.
- 

**Articolo 92** *Denuncia delle malattie e divieti.*

1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della Azienda USL competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia



veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) (Regolamento di polizia veterinaria).

2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1.
  3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.
  4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.
- 

### **Articolo 93** *Zone di rispetto.*

1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine di razza *Apis mellifera ligustica* Spin. e intorno alle stazioni di fecondazione ubicate nel territorio regionale. In tali zone sono vietate anche postazioni nomadiste. Per le zone di rispetto vengono definiti:

- a) i confini;
- b) la loro validità temporale;
- c) ogni altro elemento ritenuto utile.

2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto intorno agli allevamenti di api regine e alle stazioni di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api regine di razza *Apis mellifera ligustica* Spin., di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.

3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa.

---

### **Articolo 94** *Trattamenti antiparassitari.*

1. Allo scopo di salvaguardare il settore apistico e l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.

2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante.

---

## **Sezione III**

## Interventi

### Articolo 95 *Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto.*

1. Sono concessi finanziamenti, ai sensi del presente Capo, per le seguenti tipologie di intervento:

a) investimenti immobiliari o mobiliari:

- 1) acquisto arnie;
- 2) acquisto macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi;
- 3) realizzazione, ampliamento e adeguamento igienico sanitario dei locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti dell'apicoltura;
- 4) acquisto di api regine e/o di sciami di api debitamente certificati sotto il profilo sanitario esclusivamente di razza *ligustica*;
- 5) diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere.

b) investimenti immateriali:

- 1) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura;
- 2) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza *ligustica*;
- 3) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;
- 4) programmi di controllo sanitario sugli allevamenti e sui prodotti apistici;
- 5) programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica agli apicoltori <sup>(15)</sup>;
- 6) azioni di promozione di prodotti apicoli;
- 7) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) è concesso un contributo fino al quaranta per cento della spesa ammissibile <sup>(16)</sup>.

[3. La percentuale di contributo per gli interventi indicati al comma 1, lettera b) può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento <sup>(17)</sup>. ]

4. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

---

(15) Vedi, anche, la Det. reg. 9 novembre 2016, n. 10868.

(16) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 12 maggio 2016.

(17) Comma abrogato dall' *art. 9, comma 2, L.R. 4 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

### Articolo 96 *Beneficiari.*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), gli imprenditori apistici singoli o associati, in una delle forme previste dal Codice civile,

che esercitano l'attività in forma stanziale o in forma nomade nel territorio regionale e in regola con la denuncia degli alveari.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), punti 5) e 6), le società cooperative di apicoltori e/o di imprenditori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, e le associazioni o organizzazioni di apicoltori.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7) gli istituti di ricerca e sperimentazione e la Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare di cui all'articolo 19, comma 2.

---

## Sezione IV

### Vigilanza, disposizioni transitorie e finali

#### **Articolo 97** *Vigilanza.*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nel presente Capo è demandata alla Struttura regionale competente, ai Comuni, ai servizi veterinari delle Aziende USL e all'ARPA.

---

#### **Articolo 98** *Sanzioni amministrative.*

1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dal presente Capo, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dal medesimo previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 88;

b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 92;

c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 90, comma 1, lettera b);

d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 90, comma 1, lettera d);

e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, comma 2;

f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 1.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete alla Struttura regionale competente ai sensi della [L.R. 15/1983](#).

---

---

## TITOLO VII

### Tartufi e funghi

#### Capo I

#### **Raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi**

##### **Articolo 99** *Disposizioni generali.*

1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:

- a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;
- b) lo sviluppo della tartuficoltura;
- c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:

- a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;
- b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.

3. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 110, per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.

---

##### **Articolo 100** *Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera.*

1. La raccolta dei tartufi è libera:

- a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.
- 

##### **Articolo 101** *Delimitazione delle tartufaie.*

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le unioni di comuni, previo parere della commissione di cui all'articolo 104 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1.

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra "Raccolta dei tartufi riservata". Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.

---

### **Articolo 102** *Tartufaie controllate.*

1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.

2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. La presenza diffusa è accertata dalla commissione di cui all'articolo 104 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando il cane addestrato allo scopo.

---

### **Articolo 103** *Miglioramenti alle tartufaie controllate.*

1. Sono considerati miglioramenti alle tartufaie controllate, le seguenti operazioni:

- a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotici con i tartufi;
- c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
- d) potatura delle piante simbiotici;
- e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
- f) inserimento di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti di cui al comma 1, devono essere eseguiti a regola d'arte, ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all'atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla commissione di cui all'articolo 104 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'articolo 104, in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale o delle prescrizioni della commissione.

---

#### **Articolo 104** *Commissioni.*

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, da una apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione di comuni e composta da:

- a) un rappresentante dell'unione di comuni che la presiede;
- b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore con delega all'agricoltura e alle foreste;
- c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;
- e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.

Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2. L'unione di comuni provvede all'erogazione del compenso ai componenti della commissione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.

3. Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

---

#### **Articolo 105** *Parere della commissione.*

1. Le unioni di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione di cui all'articolo 104, tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'unione di comuni deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.

---

---

### **Articolo 106** *Tartufaie coltivate.*

1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sestri e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco.

2. Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.

3. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 116.

4. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

5. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 verificate dalle commissioni di cui all'articolo **104**.

---

---

### **Articolo 107** *Riconoscimento tartufaie.*

1. L'unione di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'articolo 104.

2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

a) planimetria catastale 1:2.000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;

b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.

3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate l'unione di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente all'[articolo 3, terzo comma della L. 752/1985](#), previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione di comuni, nell'apposito conto corrente.

4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'[articolo 3, terzo comma, della L. 752/1985](#), le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.

5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 104.

6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'articolo 103 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera r) del secondo comma dell'articolo 118.

7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata, l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

---

### **Articolo 108** *Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli.*

1. In attuazione di quanto disposto dall'[articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'articolo 104.

---

### **Articolo 109** *Delimitazione dei comprensori consorziati.*

1. L'unione di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 104, ai fini della tabellazione prevista dall'[articolo 3, terzo comma, della L. 752/1985](#), approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

---

### **Articolo 110** *Ricerca e raccolta dei tartufi.*



1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:
  - a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
  - b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
  - c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
  - d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
  - e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
  - f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
  - g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
  - h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporium Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;
  - i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.
3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.

5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella <sup>(18)</sup>:

mese	giorno	sorge	tramonta
Gennaio	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21
Giugno	1-14	4,39	19,36
	15-30	4,36	19,45
Luglio	1-14	4,39	19,47
	15-31	4,48	19,42
Agosto	1-14	5,04	19,28
	15-31	5,18	19,10
Settembre	1-14	5,36	18,44
	15-30	5,50	18,20
Ottobre	1-14	6,07	17,52
	15-31	6,23	17,29
Novembre	1-14	6,43	17,04
	15-30	7,00	16,49
Dicembre	1-14	7,19	16,39
	15-31	7,32	16,38

6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.
8. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 108.
9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.
11. L'unione di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.

---

(18) La tabella che segue è stata così sostituito con errata corrige pubblicata nel B.U. 29 aprile 2015, n. 24.

---

#### **Articolo 111** *Idoneità per la raccolta.*

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'articolo 104.
2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le unioni di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
5. Il tesserino è rilasciato dall'unione di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali, il titolare può richiedere alla competente unione di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.
6. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.
7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

## **Articolo 112** *Autorizzazione alla raccolta.*

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 111, l'unione di comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.
  2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione di comuni più vicina a detti Comuni.
- 

## **Articolo 113** *Iniziative finanziarie.*

1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.
2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:
  - a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
  - b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
  - c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
  - d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;
  - e) realizzazione da parte delle unioni di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
  - f) impianto di tartufaie coltivate;
  - g) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni di comuni territorialmente interessate e le Associazioni tartufai-tartuficoltori.
3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all'articolo 116, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.
4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.
5. L'azienda costituita ai sensi dell'[articolo 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#) e del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#)) cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.

---

**Articolo 114** *Modalità di finanziamento.*

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 113 vengono concessi in conto capitale:
    - a) per le voci a), b), c), d), e) del comma 2 dell'articolo 112 fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ammessa;
    - b) per la voce f) del comma 2 dell'articolo 113 fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ammessa.
  2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.
  3. L'erogazione del contributo, relativo all'articolo 113, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione di comuni.
- 

**Articolo 115** *Albi regionali.*

1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufole controllate e coltivate a norma degli articoli 102, 106 e 107.
  2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufole, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufole ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.
  3. Le unioni di comuni trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.
- 

**Articolo 116** *Zone vocate.*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. Successivamente le mappature sono effettuate dalle unioni di comuni.
2. Fino all'adozione della nuova mappatura di cui al comma 1, trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) abrogata con il presente Testo unico.

3. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

4. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

---

### **Articolo 117** *Vigilanza.*

1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'*articolo 15 della L. 752/1985*.

2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.

---

### **Articolo 118** *Sanzioni amministrative.*

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla *L. 752/1985*, dalla *L.R. 15/1983*.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

- a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;
- c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;
- d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;
- e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;
- f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempre ché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto o di sospensione da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;
- i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;
- m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

- n) commercio di tartufi freschi oltre l'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'*articolo 7 della L. 752/1985*: da euro 516,00 a euro 5.165,00;
- o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'*articolo 8 della L. 752/1985*: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli *articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della L. 752/1985*, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
- r) inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 103: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;
- s) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- t) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;
- u) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
- v) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni sanzionate al comma 2 comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del comma 2, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'unione di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.

---

### **Articolo 119** *Norme di abrogazione.*

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi) e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi").

2. Sono soppresse le parole "dei tartufi" alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

---

### **Articolo 120** *Tassa di concessione.*

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158](#)) e successive modificazioni ed è versata all'unione di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'[articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57](#) (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 118 spettano alle unioni di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.
5. Sono di competenza delle unioni di comuni le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della [L.R. 57/1980](#), compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.

---

### **Articolo 121** *Norme regolamentari.*

1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione del presente Capo, sentita la competente Commissione consiliare.

---

### **Articolo 122** *Norme finali.*

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle previste dalla [l. 752/1985](#).

---

## **Capo II**

## **Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati**

### **Articolo 123** *Disposizioni generali.*

1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni di cui alla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

---

### **Sezione I**

#### **Raccolta dei funghi**

### **Articolo 124** *Raccolta.*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla [legge regionale 3 marzo 1995, n. 9](#) (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione.

2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne.

3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrecenti che superi tale peso.

5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

---

### **Articolo 125** *Proprietari e conduttori di fondi.*



1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 124, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.
  2. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.
- 

### **Articolo 126** *Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori.*

1. I residenti nella Regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.
4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.
5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga al presente Capo a:
  - a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
  - b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
  - c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
  - d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.
7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali

risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.

---

### **Articolo 127** *Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria.*

1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo, alla raccolta di funghi dalle unioni di comuni o dai comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.
  2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale <sup>(19)</sup>.
  3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.
- 

(19) Comma così sostituito dall' [art. 10, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6](#), a decorrere dal 12 maggio 2016.

---

### **Articolo 128** *Divieti.*

1. Fatti salvi i divieti di cui all'[articolo 6 della L. 352/1993](#), in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere *Amanita* allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.
3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:
  - a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);
  - b) *Armillaria mellea* (Vahl: Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);
  - c) *Armillaria tabescens* (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);
  - d) *Cantharellus* Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);
  - e) *Craterellus cornucopioides* (L.: Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);
  - f) *Hydnum repandum* L.: Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
  - g) *Hydnum rufescens* Sch.: Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
  - h) *Marasmius oreades* (Bolt.: Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);
  - i) *Tricholoma* - Sezione *Atrosquamosa* Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).

4. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.

5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

7. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

---

### **Articolo 129** *Aree particolari.*

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

---

### **Articolo 130** *Sospensioni temporanee.*

1. La Giunta regionale su proposta delle unioni di comuni interessate e dei comuni di cui al comma 1, dell'articolo 127 sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

---

### **Articolo 131** *Controlli sanitari.*

1. Le Aziende USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione

tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 124 e dell'articolo 127, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

---

---

### **Articolo 132** *Divulgazione e contributi.*

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale), prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 136.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

---

---

## **Sezione II**

### **Commercializzazione dei funghi**

#### **Articolo 133** *Commercializzazione delle specie di funghi.*

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'Allegato I del [D.P.R. 376/1995](#) e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.

2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

---

#### **Articolo 134** *Norma di rinvio.*

1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del [D.P.R. 376/1995](#).

---

### **Sezione III**

#### **Norme finali**

#### **Articolo 135** *Vigilanza.*

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Capo gli organi di vigilanza, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla [legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4](#) (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), gli operatori di vigilanza e ispezione delle Aziende USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente Capo e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla [L.R. 15/1983](#) e dalla [legge regionale 6 luglio 1984, n. 32](#) (Norme per l'attuazione degli [artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15](#), in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi).

---

#### **Articolo 136** *Sanzioni amministrative.*

1. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente Capo sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nella Sezione II sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 124; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 124: da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 127: da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;

b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 124: da euro 26,00 a euro 78,00;

c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 124, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 124: da euro 26,00 a euro 78,00;

e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 124, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;

f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 126, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 128: da euro 516,00 a euro 2.580,00;

h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 128, da euro 52,00 a euro 156,00;

i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 128 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

l) violazione della prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 128, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi simili ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;

m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 6 dell'articolo 128: da euro 26,00 a euro 78,00;

n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 128, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;

o) violazione della prescrizione di cui all'*articolo 6 della L. 352/1993*, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;

p) violazione della prescrizione di cui all'*articolo 6 della L. 352/1993*, riguardante la raccolta di funghi nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi: da euro 26,00 a euro 78,00;

q) violazione della prescrizione di cui all'articolo 129, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;

r) violazione della prescrizione di cui all'articolo 130, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 127. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), del comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata ai funghi con dimensione

inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda USL competente per territorio, sono consegnati dall'unione di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione di comuni, ad enti o istituti di beneficenza. L'unione di comuni o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 135 e gli ispettorati micologici delle Aziende USL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della Azienda USL che ha eseguito il controllo.

4. Le violazioni delle norme di cui alla Sezione II del presente Capo, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 128 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'articolo 131 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Sezione costituiscano reato.

---

## TITOLO VIII <sup>(20)</sup>

### **Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali**

#### **Articolo 137** *Disposizioni generali* <sup>(21)</sup>.

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare:

- a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorisce il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
- c) favorisce la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorisce le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;
- e) recupera il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostiene e incentiva le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;
- g) promuove la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorisce lo sviluppo agricolo e forestale;
- i) avvicina le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;
- j) favorisce la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.

2. La Regione altresì riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.

(20) In attuazione delle disposizioni previste dal presente titolo, vedi il [Reg. reg. 15 gennaio 2019, n. 1](#).

(21) In attuazione delle disposizioni previste dal Titolo VIII, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi il [Reg. reg. 15 gennaio 2019, n. 1](#).

## Sezione I

### Disciplina dell'agriturismo

#### **Articolo 138** *Attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all'articolo 143, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 144 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).

4. Sono considerate attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;  
b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall'articolo 140, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime



dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.

6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Sezione comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'[articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#) (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.

---

### **Articolo 139** *Locali per attività agrituristiche.*

1. Per le attività agrituristiche sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'[articolo 91, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1](#) (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.

5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

---

#### **Articolo 140** *Criteria e limiti delle attività agrituristiche.*

1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.
2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all'articolo 138, comma 4.
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all'articolo 138, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:
  - a) i prodotti propri, così come definiti all'articolo 138, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;
  - b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;
  - c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;
  - d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.
5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, lettere a) e b), deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell'attività.
6. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera d), sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 138, comma 4, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso.

---

### **Articolo 141** *Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori.*

1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole.

3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della [legge regionale 12 luglio 2013, n. 13](#) (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla [L.R. n. 13/2013](#).

6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.

7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.

## **Articolo 142** *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).

3. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l'uso della cucina domestica.

4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera g), disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.

7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nell'ambito della degustazione.

8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Testo unico il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristici di derogare alle disposizioni di cui al comma 7, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.

---

**Articolo 143** *Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche.*

1. Ai fini di cui all'articolo 138, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione di comuni territorialmente competente.
  2. L'unione di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all'articolo 140, dandone comunicazione alla Struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale di cui all'articolo 144.
  3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 140, comma 2.
  4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all'unione di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.
  5. Le unioni di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all'articolo 140 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.
  6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 

**Articolo 144** *Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 143, di seguito denominato Elenco agriturismo.
2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:
  - a) denominazione commerciale della struttura agrituristiche;
  - b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
  - c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
  - d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;
  - e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco agriturismo. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione di comuni di cui all'articolo 143, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

---

#### **Articolo 145** *Riserva di denominazione e classificazione.*

1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 2.

2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.

---

## **Sezione II**

### **Disciplina delle fattorie didattiche**

#### **Articolo 146** *Attività di fattoria didattica.*

1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;

e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 149, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 150, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 151 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 161.

3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all'articolo 149, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 140, comma 4.

4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.

---

#### **Articolo 147** *Locali e strutture per attività di fattoria didattica.*

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'[articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015](#).

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.
5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla [L.R. n. 13/2013](#).
6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 141, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.

---

#### **Articolo 148** *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.
2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 142 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.

---

#### **Articolo 149** *Operatori di fattoria didattica.*

1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.



2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.

3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.

4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3.

---

### **Articolo 150** *Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.*

1. Ai fini di cui all'articolo 146, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.

2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 146, 147 e 148.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

---

### **Articolo 151** *Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 150, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.

2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della fattoria didattica;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;

- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;
- e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

---

### **Articolo 152** *Riserva di denominazione.*

1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2.

2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.

---

## **Sezione III**

### **Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie sociali**

#### **Articolo 153** *Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale.*

1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

b) imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della [legge 13 giugno 2005, n. 118](#)), e i soggetti di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano

imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del Codice civile e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:

a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;

b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;

c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 155, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all'articolo 156, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.

5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del [Reg. reg. 4 marzo 2003, n. 4](#) (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).

6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.

**Articolo 154** *Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali.*

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'[articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015](#).
2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.
3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'[articolo 163, comma 1, lettera b\)](#), nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.
5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal Capo I del Titolo V del presente Testo unico.
6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'[articolo 153, comma 3](#), previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'[articolo 140, comma 2](#), per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'[articolo 153](#) e gli operatori di cui all'[articolo 155](#).

---

**Articolo 155** *Operatori socio-sanitari di fattorie sociali.*

1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'[articolo 153, comma 2, lettere a\) e b\)](#), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del [Reg. reg. 4/2003](#).
2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'[articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26](#) (Disciplina per la realizzazione del Sistema

Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.

3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 153, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.

---

#### **Articolo 156** *Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.*

1. Ai fini di cui all'articolo 153, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.

2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 153 e 154.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

---

#### **Articolo 157** *Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 156, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.

2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della fattoria sociale;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;
- e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

---

#### **Articolo 158** *Riserva di denominazione.*

1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3.

2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k), definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.

---

#### **Articolo 159** *Interventi di sostegno.*

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:

a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;

b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.

2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.

3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli [articoli 40, comma 11](#) e [51, comma 1, lettera f\) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10](#) (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'[articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'[articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)).

---

---

## Sezione IV

### Norme comuni

#### **Articolo 160** *Disposizioni comuni.*

1. Non possono esercitare le attività di cui al presente Titolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 6, comma 1, della L. 96/2006](#).
  2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)).
  3. Ai sensi dell'[articolo 13 della L.R. 8/2011](#), le procedure di cui al presente Titolo utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.
- 

#### **Articolo 161** *Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività.*

1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 144, 151 e 157, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'[articolo 19, della L. 241/1990](#) e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.
  2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
  3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.
- 

#### **Articolo 162** *Attività di studio, promozione e formazione.*

1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:

- a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dal presente Titolo e sulla loro evoluzione nel tempo;
- b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dal presente Titolo;
- c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;
- d) la partecipazione ad eventi di settore;
- e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dal presente Titolo.

---

### **Articolo 163** *Norme regolamentari.*

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per definire in particolare:

- a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 153, comma 7;
- b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 139, comma 3, e 154, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;
- c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 140, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;
- d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell'articolo 140, comma 6;
- e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 140, comma 7;
- f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 142, comma 1, e 148, comma 1;
- g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 142, comma 5;
- h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5;
- i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 144, comma 3,



151, comma 3, e 157, comma 3;

j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 145, comma 3;

k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 145, comma 4, 152, comma 3 e 158, comma 3;

l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4;

m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 161, comma 1;

n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 164, comma 4;

o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), ai sensi del medesimo articolo 153, comma 6.

---

### **Articolo 164** *Vigilanza e controllo.*

1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dal presente Titolo è attribuita alle unioni di comuni, secondo quanto previsto dalla [L.R. 13/2013](#).

2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.

3. Le unioni di comuni trasmettono alla Struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

4. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

---

### **Articolo 165** *Sanzioni amministrative.*

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 161, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 138, comma 2, 146, comma 2, e 153, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 145, 152 e 158, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 161 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da

determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 140, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 143, comma 4, 150, comma 4 e 156, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 140, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 138, comma 3, 149, comma 2, e 155, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 161, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 161, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e alla [L.R. 15/1983](#).

---

## Sezione VI

### Norme transitorie e finali

#### **Articolo 166** *Norme transitorie e finali.*

1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate **dalla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16** (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#), modifiche e integrazioni alla [legge regionale 2 aprile 2014, n. 3](#), modifiche e integrazioni alla [legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30](#), abrogazione di leggi regionali vigenti).

2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 28/1997 sono iscritti automaticamente all'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 144. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della L.R. 28/1997.

3. Le fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 13/2005 sono iscritte automaticamente all'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all'articolo 151. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della L.R. 13/2005.

4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2 della L.R. 13/2005 e all'articolo 11 del Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), sono portati a compimento ai sensi della L.R. 13/2005 e del Reg. reg. 7/2008, ancorché abrogati dalla abroganda [L.R. 16/2014](#).

5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 13/2005 e dell'articolo 11 del Reg. reg. 7/2008.

6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera d), se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

8. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall'articolo 143 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all'[articolo 63, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

9. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall'articolo 164 sono esercitate dai comuni competenti per territorio.

10. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), si applica l'articolo 3, commi 10, 11 e 11.1 della L.R. 28/1997 ancorché abrogata dalla abroganda [L.R. 16/2014](#).

11. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m), si applica l'articolo 9 della L.R. 28/1997 e l'articolo 7 della L.R. 13/2005, ancorché abrogate dalla abroganda [L.R. 16/2014](#).

12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'[articolo 17, comma 2 del Reg. reg. 1° aprile 2008, n. 2](#) (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della L.R. 4/2007 e dall'articolo 3, commi 6, 6-bis e 6-ter, del [Reg. reg. 2/2008](#), possono continuare l'esercizio dell'attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.

---

### **Articolo 167** *Norma di abrogazione.*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 166, commi 1, 4, 10 e 11, sono e rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

b) la legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

c) la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) è abrogata;

d) il Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) è abrogato;

e) la [legge regionale 23 marzo 2012, n. 3](#) (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 "Disciplina delle attività agrituristiche") è abrogata;

f) gli [articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati;

g) l'[articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

---

---

**Articolo 168** *Norma di rinvio.*

1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate dalla abroganda [L.R. 16/2014](#) deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del presente **Titolo**.

---

---

**TITOLO IX****Interventi a favore del riordino fondiario****Capo I****Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate****Articolo 169** *Disposizioni generali.*

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto ed in attuazione dei principi e criteri di cui alla [legge 4 agosto 1978, n. 440](#) (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) si impegna a:

- a) garantire la funzione sociale della proprietà nell'ambito di uno sviluppo programmato;
  - b) proteggere l'ambiente anche salvaguardando gli equilibri idrogeologici;
  - c) realizzare la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.
- 

**Articolo 170** *Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate.*

1. Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'[articolo 2 della L. 440/1978](#).

---

**Articolo 171** *Utilizzazione delle terre.*

1. Le terre di cui all'art. 170, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- 1) agricola;
  - 2) silvo-pastorale;
  - 3) forestale.
-

---

**Articolo 172** *Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono.*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale, sentiti gli enti delegatari di cui all'articolo 173, predispone la proposta di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 171.
  2. La determinazione delle zone predette è approvata dall'Assemblea legislativa.
  3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea legislativa provvede all'aggiornamento delle zone di cui al comma 2, con le procedure di cui all'articolo 174, nonché sulla base delle segnalazioni trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 173 che devono essere trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno.
  4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di cui al presente articolo, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta regionale la quale, entro i successivi sessanta giorni, le trasmette all'Assemblea legislativa per le relative decisioni.
  5. Con il provvedimento di cui al presente articolo, l'Assemblea legislativa definisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi di sviluppo agricolo.
  6. Con lo stesso provvedimento, l'Assemblea legislativa provvede altresì a determinare le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate.
  7. La classificazione ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dall'Assemblea legislativa. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 

**Articolo 173** *Delega di funzioni.*

1. Le funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o incolte sono delegate ai Comuni che le svolgono in unioni di comuni o nelle altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente.
2. Gli adempimenti connessi con l'espletamento delle funzioni previsti al primo comma debbono essere completati entro novanta giorni dalla adozione dei provvedimenti dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 172.
3. Agli Enti di cui al comma 1 sono altresì delegate le funzioni amministrative connesse con l'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e di quelle insufficientemente coltivate, purché non inserite nel Banco della terra di cui all'articolo 198.
4. Agli adempimenti di cui al comma 3, gli Enti delegatari provvedono entro quindici giorni dall'acquisizione del parere delle commissioni previste all'[articolo 3 della L. 440/1978](#).

5. Agli enti delegatari spetta altresì la vigilanza sulla realizzazione del piano di sviluppo o di utilizzazione da parte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dell'assegnatario, nonché gli adempimenti di cui all'articolo 5, quarto e settimo comma della [L. 440/1978](#).

---

#### **Articolo 174** *Procedure.*

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli elenchi dei terreni censiti come all'articolo 175, con i relativi dati catastali, i quali sono esposti per la durata di trenta giorni nel sito istituzionale di ciascun Comune nel cui territorio i singoli terreni censiti ricadono.

2. Gli enti delegatari di cui all'articolo 173 provvedono a dare notizia ai proprietari ed agli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta classificazione, nel termine di giorni trenta dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.

3. Entro trenta giorni dalla data di avvenuta notifica, i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso avverso la avvenuta classificazione per il tramite degli enti delegatari, i quali provvedono a rimettere il ricorso alla Giunta regionale, corredato di parere al riguardo, nel termine di giorni trenta.

4. Nei successivi trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette, con proprio parere, gli atti all'Assemblea legislativa per gli adempimenti relativi.

5. Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dal presente Capo, valgono, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le norme di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione IV, del Libro I del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

---

#### **Articolo 175** *Norme e procedure per l'assegnazione delle terre.*

1. Le domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle insufficientemente coltivate, non inserite nel Banco della terra di cui all'articolo 198, sono presentate agli enti delegatari nel cui ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la decisione ai sensi dell'[articolo 6 della L. 440/1978](#).

2. Nell'ipotesi in cui i terreni richiesti siano contigui ma ricadano in comprensori diversi, la domanda deve essere rivolta all'ente delegatario nel cui ambito è situata la maggior parte degli stessi.

3. La domanda di assegnazione deve contenere gli elementi atti all'identificazione delle terre, della loro condizione colturale ed estensione, nonché i dati riguardanti i proprietari ed i loro aventi diritto.

4. Alla domanda il richiedente deve allegare:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'articolo 171, punto 1);

b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'articolo 171, punti 2) e 3).

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda l'ente delegatario provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda di assegnazione.

6. L'Ente stesso provvede altresì a trasmettere, all'atto della acquisizione della data di avvenuta notifica, la domanda di assegnazione alla competente Commissione provinciale, la quale, entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 176, comma 1, emette il prescritto parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, pronunciandosi anche sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

---

### **Articolo 176** *Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto.*

1. Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i terreni, per i quali è stata fatta domanda di assegnazione in base alle disposizioni del presente Capo, devono darne contestuale comunicazione agli enti delegatari ed alla competente Commissione provinciale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione di cui all'articolo 175, allegando:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'articolo 171, punto 1);

b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'articolo 171, punti 2) e 3).

2. La Commissione provinciale di cui all'[articolo 3 della L. 440/1978](#), emette, nel rispetto del principio del contraddittorio, il parere di competenza entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, pronunciandosi, tra l'altro, sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

---

### **Articolo 177** *Nomina delle Commissioni provinciali.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, alla costituzione della Commissione provinciale di cui all'articolo 176, comma 2, nel rispetto delle procedure previste dalla [L. 440/1978](#).

---

### **Articolo 178** *Terre insufficientemente coltivate.*

1. I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente insufficientemente coltivate possono, entro trenta giorni dalla notifica della domanda



di assegnazione di cui all'articolo 175, inoltrare, al competente ente delegatario, esposto volto a dimostrare che non ricorrono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.

2. L'esposto è trasmesso, nel termine di quindici giorni, alla Commissione provinciale, la quale si pronuncia entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. Qualora l'esposto venga ritenuto fondato, la domanda di assegnazione viene respinta. Nell'ipotesi invece che l'esposto venga ritenuto infondato, i proprietari e gli aventi diritto possono tuttavia, entro trenta giorni dalla notifica della decisione ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrare richiesta di diretta coltivazione dei terreni, allegando il relativo piano di sviluppo aziendale elaborato in conformità ai criteri individuati al comma 4 dell'articolo 172.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e per quant'altro ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 176.

---

#### **Articolo 179** *Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati.*

1. Nel caso in cui i terreni di cui al presente Capo siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli articoli 172, comma 3, 174, comma 3, **176** e 178 sono raddoppiati.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, i quali dichiarino di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa per due anni dalla data di notifica.

3. Comunque, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati debbono ottemperare agli obblighi di cui agli articoli citati al comma 1.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 5, quarto comma, della L. 440/1978.*

---

#### **Articolo 180** *Piccoli proprietari con reddito inferiore a 15.000 euro.*

1. Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i quindicimila euro, che dichiarino, entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione della domanda di assegnazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa di due anni dalla data di notifica.

2. Comunque, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del biennio i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un piano di sviluppo aziendale od interaziendale.

3. Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui all'*articolo 5, quarto comma, della l. 440/1978.*

---

---

**Articolo 181** *Assegnazione delle terre ex articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440.*

1. L'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate operata secondo le disposizioni di cui al presente Capo è effettuata dall'Assemblea legislativa indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione, ai sensi dell'*articolo 5 della l. 440/1978*, con l'osservanza delle norme previste nel detto articolo 5 e in quanto compatibili con il presente Capo.

---

---

**Articolo 182** *Destinatari delle terre.*

1. Le terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:

- 1) per le finalità di cui all'articolo 171, punto 1), in ordine di priorità:
    - a) coltivatori diretti, ai soli fini dell'accorpamento, ampliamento e ricomposizione aziendale;
    - b) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla *legge 1° giugno 1977, n. 285* (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;
    - c) imprenditori agricoli singoli e associati;
  - 2) per i fini di cui all'articolo 171, punto 2), in ordine di priorità:
    - a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla *L. 285/1977*, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, Comuni e loro Consorzi, società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;
    - b) imprenditori agricoli singoli e associati;
    - c) Enti pubblici, Istituti specializzati;
  - 3) per i fini di cui all'articolo 171, punto 3), in ordine di priorità:
    - a) Comuni e loro Consorzi;
    - b) Enti pubblici;
    - c) Istituti specializzati.
- 

---

**Articolo 183** *Norma finale.*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo valgono le norme recate dalla *L. 440/1978*.

---

---

**Articolo 184** *Norma transitoria.*

1. Fino all'insediamento degli organi statutari delle unioni di comuni di cui all'articolo 173 le funzioni di cui al presente Capo sono esercitate dalla Giunta regionale.

---

---

**Capo II****Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. avvio di azioni di riordino fondiario****Articolo 185** *Disposizioni generali.*

1. La Regione attua gli interventi e le azioni di cui al presente Capo, al fine di contribuire all'azione di adeguamento delle aziende agricole umbre alla nuova politica agricola dell'unione europea (PAC), in coerenza con gli strumenti di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

---

---

**Sezione I****Intervento per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice****Articolo 186** *Agevolazioni creditizie.*

1. Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, con particolare riguardo per le azioni proposte da giovani imprenditori, la Regione concorre nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, stipulati in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

---

---

**Articolo 187** *Soggetti beneficiari.*

1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all'articolo 188, i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, compartecipanti non stagionali ed altri coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa, nonché tecnici in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o veterinarie o del diploma di perito agrario o di agrotecnico.

2. Non hanno titolo ad ottenere l'agevolazione i richiedenti che, nel biennio precedente la richiesta, abbiano venduto fondi rustici o quote degli stessi di superficie superiore ad un ettaro e mille metri quadrati, ad esclusione di vendite finalizzate alla permuta a scopo di accorpamento o riordino fondiario.

---

---

---

**Articolo 188** *Operazioni ammissibili - Priorità.*

1. Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo l'ordine di priorità indicate:

- a) formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni;
- b) formazione o ampliamento richiesti nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'*articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590* (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) ampliamento con precedenza per le operazioni realizzate mediante l'accorpamento di superfici volte a favorire un razionale esercizio dell'attività agricola;
- d) acquisto di diritti di comproprietà nonché di quote provenienti dall'asse ereditario;
- e) permuta, nei casi in cui il valore del terreno da acquisire sia superiore a quello del terreno da cedere.

2. Il concorso negli interessi è concesso per mutui di importo non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a:

- a) euro 15.000,00 nel caso di permuta;
- b) euro 45.000,00 nel caso di ampliamento anche mediante l'acquisto di diritti di comproprietà o di quote provenienti dall'asse ereditario;
- c) euro 75.000,00 nel caso di formazione.

3. Entro i limiti di cui al comma 2, il mutuo può coprire l'intero ammontare del prezzo di acquisto ritenuto congruo.

---

---

**Articolo 189** *Presentazione delle domande.*

1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni creditizie sono presentate alla Giunta regionale.

2. La struttura regionale competente in materia di agricoltura approva la graduatoria, formulata in base ai criteri di cui all'articolo 188, e ammette i soggetti utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità previste dalla legge di bilancio annuale.

---

---

**Articolo 190** *Vincolo di indivisibilità.*

1. I fondi acquistati con le agevolazioni del presente Capo sono assoggettati al vincolo di indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a favore della Regione, del quale deve essere fatta espressa menzione negli atti di acquisto e di mutuo e da trascriversi nei pubblici registri immobiliari.

2. Il vincolo di indivisibilità di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta regionale, con proprio atto, su richiesta del soggetto interessato, nel caso di:

a) successione, quando i fondi risultanti dalla divisione ereditaria siano comunque in grado di mantenere la propria efficienza produttiva ed organizzativa sotto il profilo tecnico ed economico;

b) permuta a scopo di accorpamento o per il miglioramento della organicità aziendale, purché ritenuta idonea e necessaria. In tale ipotesi, il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella ricevuta in permuta.

3. In caso di cessione di aree per esproprio dichiarato di pubblica utilità, il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie espropriata.

---

#### **Articolo 191** *Decadenza dai benefici.*

1. Costituiscono motivi di decadenza dai benefici di cui all'articolo 188 la estinzione anticipata del mutuo o la vendita anche parziale del fondo acquistato o di quello preposseduto che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda, prima che siano trascorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, fatti salvi i casi di forza maggiore, sui quali decide la Giunta regionale a richiesta degli interessati.

---

#### **Articolo 192** *Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia.*

1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 188 è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, alla data della stipula del contratto di mutuo.

2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario non può essere inferiore a quelli minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'[articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382](#)), dalle disposizioni in materia vigenti alla data di stipulazione dei contratti di mutuo.

3. Il concorso è liquidato agli istituti di credito, previa attualizzazione del relativo importo, ad un tasso pari al costo delle provviste indicate nei relativi decreti ministeriali e con le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la Giunta regionale e gli istituti medesimi.

---

#### **Articolo 193** *Norma di rinvio.*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo valgono le disposizioni di cui alla [L. 590/1965](#) e successive modificazioni e integrazioni.

---

---

## Sezione II

### Avvio di azioni di ricomposizione e di riordino fondiario

#### **Articolo 194** *Incentivazione delle operazioni di permuta.*

1. Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permuta di quote di terreno di superficie non inferiore ad 1 ettaro, la Giunta regionale concede contributi fino al cinquanta per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta.
  2. Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da permutare, sono presentate alla Giunta regionale.
- 

#### **Articolo 195** *Predisposizione di progetti di riordino fondiario.*

1. La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, anche con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria.
  2. La Regione procede alla redazione dei progetti previa approvazione da parte della Giunta regionale delle relative proposte.
- 

---

## Capo III

### Agricoltura sostenibile

#### Sezione I

#### **Norme per lo sviluppo delle imprese e dell'occupazione nel settore agricolo**

#### **Articolo 196** *Disposizioni generali.*

1. La Regione, con il presente Capo, in armonia con l'articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto regionale, detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare:
  - a) l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche al fine di agevolare il ricambio generazionale;
  - b) l'agricoltura sociale come definite dalla normativa vigente;
  - c) l'utilizzo produttivo di terreni agricoli ed a vocazione agricola e la loro funzione sociale;
  - d) la gestione attiva e sostenibile dei beni agro-forestali attenta alla dimensione economica, ambientale e sociale;

- e) il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, l'impiego e l'applicazione di modelli di agricoltura sostenibile, quali l'agricoltura biologica e quella conservativa;
- f) il contrasto al degrado ambientale e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nella programmazione regionale di settore, adotta misure ulteriori rispetto a quelle indicate nelle disposizioni del presente Capo, dirette a favorire l'utilizzo ed il recupero produttivo di terreni agricoli o a vocazione agricola, a favorire l'impiego di modelli di agricoltura sostenibile, a promuovere l'agricoltura sociale, nonché a sostenere i giovani imprenditori agricoli.

---

## **Articolo 197** *Definizioni.*

1. Ai fini del presente Capo sono poste le seguenti definizioni:

a) agricoltura sostenibile: agricoltura che impiega le migliori pratiche agricole funzionali anche alla conservazione del paesaggio ed alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;

b) agricoltura biologica: metodo di coltivazione e di allevamento, basato sull'intero ecosistema agricolo, che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e dal [decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354](#) (Disposizioni per l'attuazione dei [regolamenti \(CE\) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008](#) e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);

c) agricoltura conservativa: insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione;

d) cooperativa agricola sociale: cooperativa sociale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1), lettera b), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) (Disciplina delle cooperative sociali), in cui l'attività agricola è funzionale al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;

e) lavoratori svantaggiati: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai sensi della Sezione 6, articoli da 32 a 35 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), nonché le persone svantaggiate di cui all'[articolo 4 della L. 381/1991](#) ed i richiedenti asilo ed i rifugiati, ivi compresi i titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

---

## **Articolo 198** *Banco della terra.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 196, è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole di proprietà pubblica o

privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni <sup>(22)</sup>:

a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'*articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1* (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, nonché relativo alle aziende agricole di proprietà dei medesimi <sup>(23)</sup>;

b) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'*articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012*, convertito dalla *L. 27/2012*, di proprietà delle Province o dei Comuni, nonché relativo alle aziende agricole, ai terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra, previa convenzione con l'Agenzia forestale regionale <sup>(24)</sup>;

c) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola, nonché relativo ai terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti sul territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento da parte dei proprietari, previa convenzione con l'Agenzia forestale regionale <sup>(25)</sup>.

2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199, i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui al Capo I del Titolo IX per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi del medesimo Capo.

3. Possono essere inseriti nel Banco della Terra i beni agro-forestali affidati in gestione all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'*articolo 19 della L.R. 18/2011*, previo accordo fra l'Agenzia e l'ente proprietario del bene.

3-bis. Possono far parte degli elenchi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) i fabbricati, anche con destinazione residenziale, funzionali alla gestione dei terreni agricoli ed allo sviluppo di attività compatibili, individuate con il regolamento di cui all'articolo 199 <sup>(26)</sup>.

3-ter. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 14/1997 individua, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia forestale regionale, i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra <sup>(26)</sup>.

4. La Regione e gli enti locali possono chiedere l'inserimento nel Banco della Terra dei beni trasferiti ai sensi dell'*articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) nel rispettivo patrimonio, compatibilmente con quanto disposto nel medesimo articolo 48 e, comunque, solo in relazione a beni suscettibili di utilizzo agricolo.

5. Il Banco della Terra è gestito dalla Agenzia forestale regionale <sup>(27)</sup>.

6. La disciplina e le modalità di funzionamento del Banco della Terra è contenuta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

---

(22) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4*.

(23) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 2, L.R. 17 maggio 2017, n. 4*.

(24) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 3, L.R. 17 maggio 2017, n. 4*.



(25) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 4, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.](#)

(26) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 5, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.](#)

(27) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 6, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.](#)

## **Articolo 199** *Regolamento di attuazione* <sup>(33)</sup>.

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione del presente Capo con il quale disciplina, in particolare:

a) le modalità di articolazione del Banco della Terra, prevedendo una distinzione tra i beni suscettibili di locazione e quelli suscettibili di concessione;

b) le informazioni ed i dati da riportare nel Banco della Terra in relazione a ciascun bene;

c) i termini, le modalità e le procedure per l'inserimento dei beni di proprietà pubblica e di proprietà privata nel Banco della Terra, nonché quelli per la cancellazione dei beni dallo stesso;

d) le forme di pubblicità dell'elenco dei beni inseriti nel Banco della Terra dirette a realizzare la massima diffusione delle informazioni relative a detti beni, nel rispetto degli obblighi di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) <sup>(28)</sup>;

e) le modalità ed i criteri di assegnazione dei beni del Banco della Terra di cui all'articolo 202;

f) le modalità di controllo sull'attuazione del progetto di impiego dei beni di cui all'articolo 204, prevedendo verifiche a campione, avvalendosi anche del Comune interessato <sup>(29)</sup>;

f-bis) le modalità per il recesso da parte dell'amministrazione pubblica dalla locazione o dalla concessione in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto di impiego dei beni <sup>(30)</sup>;

g) le modalità e le procedure per la riassegnazione dei beni in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto d'impiego dei suddetti beni;

h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, in particolare, in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali e in armonia con quanto dispone l'[articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)); tali criteri si informano alla finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria <sup>(31)</sup>.

[2. Il regolamento di cui al comma 1 specifica, inoltre, la composizione del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 200 e ne disciplina le modalità di svolgimento dei compiti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 200. <sup>(32)</sup> ]

[3. Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale individua anche la struttura regionale chiamata a svolgere funzioni di segreteria e di supporto amministrativo al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 200, comma 8. <sup>(32)</sup> ]

(28) Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.](#)

(29) Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 2, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(30) Lettera aggiunta dall' [art. 2, comma 3, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(31) Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 4, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(32) Comma abrogato dall' [art. 2, comma 5, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(33) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [Reg. reg. 4 maggio 2015, n. 10](#).

---

### **Articolo 199-bis** *Ruolo e funzioni dell'Agenzia forestale regionale* <sup>(34)</sup>.

#### 1. L'Agenzia forestale regionale:

a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;

b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;

c) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in collaborazione con gli enti locali sul territorio sui quali insistono i beni oggetto di assegnazione.

2. Le attività di gestione del Banco della Terra di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia forestale nell'ambito delle funzioni e compiti istituzionali ad essa conferiti dall'[articolo 19, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) e ss.mm.ii. (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

3. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

---

(34) Articolo aggiunto dall' [art. 3, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

---

### **Articolo 200** *Comitato di coordinamento del Banco della Terra* <sup>(35)</sup>.

[1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento del Banco della Terra, di seguito denominato Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;

b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse

quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;

c) formula proposte alla Giunta regionale relative al piano annuale delle locazioni e concessioni di cui all'articolo 201;

d) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in attuazione di quanto stabilito nel piano annuale delle locazioni e delle concessioni di cui all'articolo 201 ed in collaborazione con gli enti locali sul territorio dei quali insistono i beni oggetto di assegnazione;

e) offre supporto tecnico-amministrativo, tramite la struttura di cui al comma 8.

2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono dettate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

3. Il Comitato di coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da un rappresentante di Sviluppoumbria e da tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale, di cui uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche patrimoniali, uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche agricole ed uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 199.

4. Il Presidente del Comitato di coordinamento, scelto tra i soggetti di cui al comma 3, è nominato con il decreto di cui al medesimo comma 3.

5. Il Comitato di coordinamento si dota di un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento interno.

6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i rappresentanti degli enti locali che si trovano nel territorio regionale ed altri soggetti interessati.

7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di coordinamento o a coloro che sono invitati a partecipare alle riunioni dello stesso.

8. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo del Comitato di coordinamento sono svolte dalla Struttura regionale individuata dalla Giunta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199. ]

---

(35) Articolo abrogato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

---

## **Articolo 201** *Piano annuale delle locazioni e concessioni* <sup>(36)</sup>.

[1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta entro il 28 febbraio di ogni anno il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra, di seguito Piano annuale. Il Piano annuale è allegato al Piano attuativo annuale di politica patrimoniale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali).

2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico regionale e nel sito internet istituzionale della Regione.

3. La programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 14/1997 tiene conto delle previsioni del Piano annuale di cui al comma 1. ]

---

(36) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.*

---

### **Articolo 202** *Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra.*

1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione <sup>(37)</sup>.

2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti dall'Agenzia forestale regionale; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali o di proprietà privata sono predisposti nel rispetto della ripartizione dei compiti tra i soggetti interessati, indicati nelle convenzioni di cui all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c) <sup>(38)</sup>.

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale telematico regionale e sui siti internet istituzionali della Regione e dell'Agenzia forestale regionale; i Comuni e le Province danno adeguata pubblicità ai bandi e agli avvisi di cui al presente articolo, anche mediante i siti internet istituzionali <sup>(39)</sup>.

4. Nell'ipotesi di beni di proprietà pubblica, la locazione o la concessione dei beni del Banco della Terra ha una durata non inferiore, di norma, a venti anni e comunque non superiore a cinquanta anni. La durata dei contratti di concessione e locazione per i beni di proprietà delle province, dei comuni e dei privati è stabilita nelle convenzioni previste all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c) <sup>(40)</sup>.

4-bis. Per i beni di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a), possono essere realizzati, dal concessionario o dal locatario, miglioramenti, addizioni e trasformazioni sugli immobili, solo se previamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e autorizzati dall'ente proprietario. Fermo il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta al concessionario o al locatario la possibilità di recuperare le spese sostenute per tali miglioramenti, addizioni e trasformazioni con risorse proprie, depurate da eventuali contributi pubblici e debitamente rendicontate, sugli importi del canone di concessione o di locazione, secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento di cui all'articolo 199, che tengono conto dei limiti della durata contrattuale e dell'entità del canone di concessione o di locazione. Le opere realizzate rimangono di proprietà della Regione senza diritto, per il concessionario o per il locatario, ad alcun indennizzo <sup>(41)</sup>.

5. I bandi e gli avvisi devono prevedere la redazione, da parte dei concorrenti, del progetto di impiego dei beni <sup>(42)</sup>.

6. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni, del *D.Lgs. 228/2001*.

---

(37) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.*

(38) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 2, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(39) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 3, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(40) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 4, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(41) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 5, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(42) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 6, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

---

### **Articolo 203** *Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione.*

1. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra di cui all'articolo 198, in forma singola o associata, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile ed i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del Codice civile, nonché le cooperative agricole sociali.

2. Sono altresì ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra i soggetti che si impegnano ad acquisire le qualifiche di cui al comma 1 entro sei mesi dall'avvenuta assegnazione di tali beni. La consegna del bene avviene solo dopo l'acquisizione delle suddette qualifiche.

[3. I beni inseriti nel Banco della Terra ed oggetto del piano annuale di cui all'articolo 201 sono destinati prioritariamente, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per un'ulteriore quota, non inferiore al trenta per cento, prioritariamente alle cooperative agricole sociali, nel rispetto della normativa statale e regionale e delle procedure di cui all'articolo 202, secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199. <sup>(43)</sup> ]

[4. Fermo quanto previsto al comma 3, costituiscono premialità ai fini dell'assegnazione dei beni del Banco della Terra:

a) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego sul totale della forza lavoro, di una percentuale di lavoratori svantaggiati non inferiore al cinquanta per cento;

b) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego di modelli di agricoltura biologica, agricoltura sociale e di agricoltura sostenibile <sup>(43)</sup>.

]

---

(43) Comma abrogato dall' [art. 7, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

---

### **Articolo 204** *Obblighi degli assegnatari.*

1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5 <sup>(44)</sup>.

2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente, all'Agenzia forestale regionale, una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego dei beni, secondo le modalità

indicate nel bando o nell'avviso; l'Agenzia forestale regionale trasmette la relazione agli enti e ai soggetti privati proprietari dei beni <sup>(45)</sup>.

---

(44) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.*

(45) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 2, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.*

---

### **Articolo 205** *Misure di sostegno per l'accesso alla terra.*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 196:

- a) favorisce, attraverso Gepafin S.p.A., la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 198;
  - b) promuove all'interno del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), misure a sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 198 nel rispetto della normativa comunitaria;
  - c) individua, anche per mezzo di Sviluppumbria S.p.A., appositi programmi di attività strumentali e di servizio per la creazione di imprese e cooperative nonché per il sostegno alle attività di impresa agricola e di formazione.
- 

### **Articolo 205-bis** *Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra* <sup>(46)</sup>.

1. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione ai soggetti di cui all'articolo 203 dei beni compresi nel Banco della Terra di cui all'articolo 198, prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5 e le domande di assegnazione vengano valutati con riferimento ai possibili seguenti elementi:

- a) competenza culturale e tecnica dei concorrenti all'assegnazione, sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali svolte nell'ambito delle lavorazioni agricole, nonché nell'ambito del trattamento dei prodotti e servizi specificati nel progetto di impiego dei beni;
- b) presenza nel progetto di impiego dei beni di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base di dati analitici e verificabili;
- c) dichiarazione d'interesse di una o più imprese manifatturiere di cui al codice ATECO sezione C per l'acquisto di beni e servizi prodotti sui beni del Banco della Terra oggetto della procedura di assegnazione, allegata a corredo del progetto, eventualmente accompagnata anche dalla dichiarazione di disponibilità dell'impresa manifatturiera a garantire assistenza tecnica gratuita nella realizzazione del prodotto o servizio;
- d) creazione o valorizzazione di nuove filiere produttive agricole, anche con riferimento alle produzioni biologiche, nel rispetto della programmazione regionale di settore;
- e) presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili, sulla base di colture, tecnologie e tecniche a basso o nullo impatto sull'ecosistema ambientale, anche al fine di preservare la biodiversità;
- f) presenza nel progetto di impiego dell'indicazione dell'utilizzo dei beni non solo per attività agricole ma anche per attività compatibili con l'utilizzo agricolo, individuate con il regolamento di cui all'articolo 199;

g) presenza dei soggetti di cui all'*articolo 153 comma 1 lettera b) della L.R. n. 12/2015*;

h) importo del canone di concessione o di affitto offerto <sup>(47)</sup>.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 definisce i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al comma 1.

---

(46) Articolo aggiunto dall' *art. 9, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4*.

(47) Vedi, anche, l' *art. 6-bis, comma 1, Reg. reg. 4 maggio 2015, n. 10*, aggiunto dall' *art. 6, comma 1, Reg. reg. 16 gennaio 2018, n. 2*.

---

## **Articolo 206** *Orti sociali urbani.*

1. La Regione promuove la destinazione, da parte dei Comuni, di terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane ad orti sociali urbani, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, privilegiandone la conduzione da parte di persone, singole o associate, che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico o di autoconsumo, nonché valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai prodotti chimici di sintesi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione supporta i Comuni nell'attività di formazione relativa alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani e nell'attività di monitoraggio ambientale delle produzioni.

3. I Comuni, con proprio atto, stabiliscono i criteri per l'accessibilità e la fruizione degli spazi destinati ad orti sociali urbani, indicando le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli stessi orti nel contesto urbano ed indicando le specifiche prescrizioni concernenti l'uso delle risorse irrigue e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della relativa normativa statale e regionale.

---

## **Articolo 207** *Integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14* <sup>(48)</sup>.

[1. Dopo l'articolo 3 della L.R. 14/1997 è inserito il seguente:

*"Art. 3-bis*

*(Coordinamento con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra)*

*1. Il programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 e il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3 tengono conto del Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale."*

2. All'articolo 5 della L.R. 14/1997, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*"1-bis. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), è destinata al sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale."* ]

(48) Articolo abrogato dall' [art. 10, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.](#)

---

### Sezione III

## Norme sulla trasformazione e sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli

### Articolo 208 *Produzioni.*

1. La Regione, con il presente Capo, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 178/2002, dal regolamento CE 852/2004, e dal regolamento 853/2004, detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.

2. L'attività di trasformazione e di lavorazione di cui al comma 1 è svolta, con la prevalenza del proprio lavoro e mediante l'apporto del lavoro dei propri familiari, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dai piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del Codice civile, o nell'ambito di cooperative agricole senza l'impiego di personale esterno, dalla medesima impresa che opera la trasformazione o la lavorazione prevalente dei prodotti della propria azienda, compresi nelle seguenti tipologie:

- a) confetture e conserve di origine vegetale ad eccezione di quelle a base di tartufo;
- b) miele;
- c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;
- d) cereali e legumi;
- e) lavorazione di formaggi, salumi ed altri prodotti, ricompresi nei prodotti tradizionali;
- f) vino;
- g) olio d'oliva;
- h) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'[articolo 4 del D.Lgs. 228/2001.](#)

---

### Articolo 209 *Requisiti edilizi ed igienici dei locali.*

1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle trasformazioni e lavorazioni di cui al presente Capo sono quelli previsti per le case di civile abitazione del Comune in cui ha sede l'impresa. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d'aria.

2. Nella struttura da destinare alle trasformazioni o lavorazioni di cui al presente Capo, è previsto almeno un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli. I requisiti



igienici dei locali e delle attrezzature sono ulteriormente specificati dalla Giunta regionale con le norme regolamentari di cui all'articolo 210, comma 4, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.

3. L'utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all'articolo 208 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.

4. Per le lavorazioni e le trasformazioni dei prodotti di cui all'articolo 208, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal presente Capo e dalle norme regolamentari per i laboratori di cui al comma 2 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.

5. I locali adibiti alle attività di trasformazione e lavorazione sono soggetti a notifica alla Azienda USL territorialmente competente, la quale esercita attività di vigilanza e controllo.

6. I soggetti che operano le lavorazioni e le trasformazioni di cui al presente Capo sono tenuti all'autocontrollo, secondo le modalità previste dalla relativa normativa.

---

## Sezione IV

### Norme di prima applicazione, transitorie e finali

#### **Articolo 210** *Norme di prima applicazione.*

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo.

[2. In sede di prima applicazione, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 200 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 199. <sup>(49)</sup> ]

[3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 199, con proprio atto, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 198, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra. <sup>(49)</sup> ]

4. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo, norme regolamentari con le quali stabilisce, per ciascuna categoria di prodotti agricoli destinati alla vendita diretta di cui all'articolo 208, ivi compresi i prodotti tradizionali di cui all'articolo 208, comma 2, lettera e), la misura dei piccoli quantitativi di prodotti ai quali si applica la normativa semplificata di cui al Capo III ed individua i requisiti igienico-sanitari relativi alla trasformazione ed alla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004.

---

(49) Comma abrogato dall' *art. 11, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.*

---

**Articolo 211** *Norme transitorie.*

1. Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all'articolo 210, alle produzioni di cui all'articolo 208 continuano ad applicarsi gli atti amministrativi di Giunta relativi alle medesime produzioni.

---

**Articolo 212** *Beni già oggetto di locazione e concessione* <sup>(50)</sup>.

[1. La Regione ai fini dell'uniformazione dei titoli di concessione o locazione dei beni di cui al presente Capo ai termini di cui all'articolo 202, comma 4, individua, anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, le modalità per l'impiego dei beni già posseduti da soggetti beneficiari di locazioni e concessioni d'uso in essere o già scadute e usufruenti dei suddetti beni alla data del 1° gennaio 2014, tenendo conto dell'esercizio anche in via di fatto di funzioni di salvaguardia del territorio e dei suoi assetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali. ]

---

(50) Articolo abrogato dall' *art. 12, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4.*

---

**Articolo 213** *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Agenzia forestale regionale, rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione del presente Capo in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo <sup>(51)</sup>.

2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:

a) relativamente alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell'articolo 198 <sup>(52)</sup>;

b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento alle premialità previste dall'articolo 205-bis <sup>(53)</sup>;

c) sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego e dei beni secondo le modalità stabilite dal bando <sup>(54)</sup>;

d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;

e) sulla promozione di misure all'interno del PSR a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;

f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.

(51) Comma così modificato dall' [art. 13, comma 1, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(52) Comma così modificato dall' [art. 13, comma 2, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(53) Lettera così modificata dall' [art. 13, comma 3, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

(54) Lettera così modificata dall' [art. 13, comma 4, L.R. 17 maggio 2017, n. 4](#).

---

## TITOLO X

### Disposizioni sanzionatorie in applicazione dei regolamenti comunitari nel settore vitivinicolo

#### Capo I

#### Disposizioni sanzionatorie relative alle superfici vitate impiantate illegalmente

##### **Articolo 214** *Finalità.*

1. Il presente Capo definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti [\(CE\) n. 1493/1999](#), [\(CE\) n. 1782/2003](#), [\(CE\) n. 1290/2005](#) e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) [n. 1493/1999](#), e del regolamento (CE) [n. 555/2008](#) della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) [n. 479/2008](#) del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

---

##### **Articolo 215** *Ambito di applicazione.*

1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

---

##### **Articolo 216** *Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998.*

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Il vigneto illegale non è ammissibile a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del [regolamento \(CE\) 555/2008](#), il produttore è tenuto al pagamento

di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 ad ettaro, proporzionalmente alla superficie vitata abusiva.

3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del [regolamento \(CE\) 555/2008](#), la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.

4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2.

5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.

---

### **Articolo 217** *Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente.*

1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 216, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:

a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;

b) alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008, a spese del produttore;

c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.

3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.

4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dall'unione di comuni competente il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'[articolo 12, paragrafo 1, lettera d\), del regolamento \(CE\) 555/2008](#).

---

### **Articolo 218** *Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione.*

1. Il produttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 ad ettaro proporzionale alla superficie vitata illegale qualora:

a) non comunica l'opzione prescelta entro il termine di cui all'articolo 217, comma 2;

b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'articolo 217, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;

c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'articolo 217, comma 1, lettera b).

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell'anno interessato.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari.

---

### **Articolo 219** *Disposizioni di attuazione.*

1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione del presente Capo.

---

## **Capo II**

### **Disposizioni sanzionatorie per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo**

#### **Articolo 220** *Finalità.*

1. Il presente Capo, in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.

---

#### **Articolo 221** *Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate.*

1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal [decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000](#) (Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate) e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.

---

---

### **Articolo 222** *Rinvio.*

1. Per quanto non disciplinato dal presente Capo si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) 1493/1999, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'*articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526*).

---

---

## **TITOLO XI**

### **Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni**

### **Articolo 223** *Norme finanziarie.*

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi in essa contenuti è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi nelle unità previsionali di base e capitoli di spesa specificati nel presente articolo.

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.025 (capp. C7673 - D7673 - E7673) e alla Unità previsionale di base 07.2.003 (capp. 07673 - A7673 - B7673) del Bilancio regionale di previsione 2015.

3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22 e 24, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.019 (capp. 07827 - A7827 - B7827 - C7827 - D7827 - E7827 - F7827 - G7827 - H7827 - I7827 - J7827 - K7827 - L7827 - M7827 - N7827 - P7827 - Q7827 - R7827 - S7827 - T7827) e alla Unità previsionale di base 07.2.004 (capp. U7827 - V7827 - W7827 - X7827 - Y7827 - Z7827 - 17827 - 27827 - 37827 - 47827 - 57827 - 67827) del Bilancio regionale di previsione 2015.

4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 36, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8020 - 07684 - A7674/8020 - A7684 - B7674/8020 - B7684 - C7674/8020 - C7684) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8020 - D7684 - E7674/8020 - E7684 - F7674/8020 - F7684 - G7674/8020 - G7684) del

Bilancio regionale di previsione 2015 nonché con le risorse statali allocate alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8021 - A7674/8021 - B7674/8021 - C7674/8021) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8021 - E674/8021 - F7674/8021 - G7674/8021).

5. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 40 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 1° luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03560 - A3560 - B3560 - C3560) del Bilancio regionale di previsione 2015.

6. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 53 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (cap. 03790) e alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03792) del Bilancio regionale di previsione 2015.

7. Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 64 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07713) del Bilancio regionale di previsione 2015.

8. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 67 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07714) del Bilancio regionale di previsione 2015.

9. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 79 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03852) del Bilancio regionale di previsione 2015.

10. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 83 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 03883) del Bilancio regionale di previsione 2015.

11. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 95 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda [legge regionale 26 novembre 2002, n. 24](#) (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.010 (capp. A7683 - B7683) e alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 07683) del Bilancio regionale di previsione 2015.

12. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 113 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (cap. 04051) e alla Unità previsionale di base 07.2.002 (cap. 08472) del Bilancio regionale di previsione 2015.

13. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 132 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei

spontanei freschi e conservati) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (capp. 04176 - A4176) del Bilancio regionale di previsione 2015.

14. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 159 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda [legge regionale 7 agosto 2014, n. 16](#) (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#), modifiche e integrazioni alla [legge regionale 2 aprile 2014, n. 3](#), modifiche e integrazioni alla [legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30](#), abrogazione di leggi regionali vigenti) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03557 - A3557 - B3557 - C3557) del Bilancio regionale di previsione 2015.

15. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 186 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.026 (cap. 07715) del Bilancio regionale di previsione 2015.

16. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 218 e 220 sono incamerate nel bilancio regionale all'Unità previsionale di base 07.1.026 (capp. 00500 - A0500 - B0500 - C0500).

17. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti di spesa di cui ai commi precedenti (da 2 a 15) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

---

## **Articolo 224** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale adotta le norme regolamentari di cui agli articoli 30, 90, 121, 163, 199, 210, 219.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme regolamentari attuative delle leggi regionali abrogate con il presente Testo unico.

3. La Giunta regionale con proprio atto approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, gli atti previsti dagli articoli 12 comma 1, 13 comma 1, 15 comma 1, 16 comma 1, 18 comma 2, 40 commi 1 e 3, 53 commi 3, 4 e 6, 56, 57 comma 2, 58, 61 comma 1, 64 comma 2, 65 comma 1, 66 comma 3, 68 comma 2, 84 comma 1, 95 comma 4, 107 comma 4, 109 comma 2, 112 comma 1, 116 comma 1, 128 comma 4, 133, 160 comma 3, 172 comma 1, 190 comma 2, 201 comma 2, 210 comma 3.

4. Le disposizioni abrogate con il presente Testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.



## Articolo 225 *Abrogazioni.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con il presente testo. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 6 marzo 1975, n. 10 (Sviluppo della elettrificazione rurale);
- b) legge regionale 27 marzo 1975, n. 16 (Disciplina della riproduzione equina);
- c) legge regionale 4 luglio 1977, n. 32 (Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici);
- d) legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi);
- e) legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della [legge 4 agosto 1978, n. 440](#), concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate);
- f) legge regionale 1° luglio 1981, n. 37 (Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia);
- g) legge regionale 1° luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura);
- h) legge regionale 7 marzo 1983 n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi");
- i) legge regionale 27 giugno 1983, n. 21 (Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei);
- l) legge regionale 29 aprile 1985, n. 37 (Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame);
- m) [articolo 20 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14](#) (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e annesso bilancio pluriennale 1986 - 1988);
- n) legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);
- o) legge regionale 4 novembre 1991, n. 28 (Modificazione della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34. Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);
- p) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
- q) legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);
- r) legge regionale 27 giugno 1996, n. 14 (Modificazione ed integrazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);
- s) legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
- t) legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Norme per la produzione di piante portaseme);
- u) legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare);
- v) legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria);
- z) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);

- aa) legge regionale 31 marzo 2000, n. 32 (Integrazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 - Disciplina delle Strade del Vino dell'Umbria);
- bb) legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici);
- cc) legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli);
- dd) legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario);
- ee) [legge regionale 26 novembre 2002, n. 24](#) (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) salvo quanto previsto dall'articolo 89;
- ff) legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo);
- gg) legge regionale 17 dicembre 2002, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);
- hh) legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue));
- ii) legge regionale 23 dicembre 2003, n. 25 (Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#)) con esclusione dell'articolo 5;
- ll) legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
- mm) legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue));
- nn) legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo);
- oo) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli));
- pp) [articolo 5 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);
- qq) legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del [regolamento \(CE\) n. 555/2008](#) della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente);
- rr) [gli articoli 58, 59, 76 commi 6, 7, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);
- ss) Allegato A della [L.R. 18/2011](#) - Articolo 9, comma 1 (Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni - Funzioni in materia agricola e in materia di funghi e tartufi);
- tt) [legge regionale 2 aprile 2014, n. 3](#) (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14);
- uu) [legge regionale 7 agosto 2014, n. 16](#) (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#), modifiche e integrazioni alla [legge regionale 2 aprile 2014, n. 3](#), modifiche e integrazioni alla [legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30](#), abrogazione di leggi regionali vigenti) con esclusione dell'articolo 32, comma 1;

vv) Reg. reg. 28 giugno 2006, n. 7 (Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla [legge regionale 26 novembre 2002, n. 24](#) - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria);

zz) Reg. reg. 15 luglio 2003 n. 10 (Regolamento di attuazione della [L.R. 26 novembre 2002 n. 24](#) "Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria").

**L.R. 18 maggio 2021, n. 12** <sup>(1)</sup>.

**Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 25 maggio 2021, n. 26.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge

---

**Art. 1** *Finalità e oggetto.*

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, promuove l'agricoltura sociale quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, nonché quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.

---

**Art. 2** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) agricoltura sociale: l'insieme delle attività di cui all'articolo 3 esercitate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, per lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali;

b) fattorie sociali: i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge;

c) fattoria didattica: tipologia di fattoria sociale che svolge attività educativa volta alla conoscenza del mondo rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, nonché alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali, in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) struttura regionale competente: struttura competente in materia di diversificazione e multifunzionalità in agricoltura, di seguito denominata struttura competente.

---

### **Art. 3** *Tipologie di attività di agricoltura sociale.*

1. Le attività dell'agricoltura sociale sono regolamentate in coerenza con gli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale e consistono in:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'[articolo 2, punti 3 e 4 del regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, delle persone svantaggiate previste dall'[articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381](#) (Disciplina delle cooperative sociali), di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale e lavorativa, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le famiglie;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie didattiche e iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare, quali, ad esempio, agrisilo, agrinido e altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino all'adolescenza, e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica anche tramite iniziative educative assistenziali per adulti e anziani volte a promuovere la peculiarità del settore agricolo valdostano.

2. Le attività di agricoltura sociale di cui alla presente legge sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, e in attuazione di una logica partecipativa in collaborazione con i servizi socio-sanitari, gli enti pubblici competenti per territorio e le autorità giudiziarie, secondo il principio di sussidiarietà e il rispetto del piano di zona dei servizi sociali e socio-sanitari e degli altri strumenti di strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, al fine di favorire la creazione di una rete integrata di operatori dell'agricoltura sociale.

3. La collaborazione di cui al comma 2 è attestata tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti.

---

### **Art. 4** *Soggetti operatori di agricoltura sociale.*

1. L'attività di agricoltura sociale può essere intrapresa dai seguenti soggetti, che assumono la qualifica di fattoria sociale:
  - a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata tra loro, iscritti al Registro delle imprese;
  - b) le cooperative sociali di cui alla [L. 381/1991](#), il cui fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
2. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte dai soggetti di cui al comma 1 in associazione con cooperative e imprese sociali come definite dall'[articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112](#) (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera c\) della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, nonché altri soggetti pubblici e privati, ferma restando la disciplina applicabile a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
3. L'attuazione del comma 2 avviene facendo ricorso agli strumenti contrattuali di natura associativa, secondo le disposizioni di legge.
4. Le fattorie sociali si distinguono in inclusive ed erogative a seconda che svolgano rispettivamente le attività di cui alla lettera a) oppure alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3, comma 1.
5. L'attività di fattoria sociale inclusiva, se svolta dagli imprenditori agricoli, può richiedere, ove previsto dalle normative di settore, il coinvolgimento, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, di cooperative sociali o imprese sociali, ferma restando la disciplina applicabile a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. L'imprenditore agricolo, nello svolgimento dell'attività di agricoltura sociale, può avvalersi della collaborazione dei suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

---

## **Art. 5** *Albo regionale delle fattorie sociali.*

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, l'albo dei soggetti operatori di agricoltura sociale, denominato albo regionale delle fattorie sociali.
2. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) comprovate competenze adeguate all'attività di agricoltura sociale che si intende svolgere, così come individuata dallo specifico progetto di cui al comma 4;
  - b) non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale;

c) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 \(Codice delle leggi antimafia](#) e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali;

d) non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o per i reati di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), per fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e 640-bis del codice penale.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), devono essere posseduti dal titolare, in caso di impresa individuale, e dai soggetti di cui all'[articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011](#), in caso di società.

4. Al fine dell'iscrizione all'albo, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, devono presentare il progetto relativo all'attività di agricoltura sociale che intendono avviare.

---

#### **Art. 6** *Requisiti per l'esercizio.*

1. L'attività di agricoltura sociale è riconosciuta come tale a condizione che si svolga regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale in relazione agli specifici periodi di svolgimento dell'attività agricola.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti alla stipula di un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi all'attività svolta.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 3 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dalla presente legge e dalla deliberazione di cui all'articolo 13.

---

#### **Art. 7** *Ubicazione e requisiti delle strutture.*

1. Le attività di agricoltura sociale sono svolte utilizzando i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo alla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 5, comma 4, impiegati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché risultino idonee all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale.

2. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di accessibilità, nonché igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.

3. La conduzione delle attività di agricoltura sociale non richiede il cambio di destinazione d'uso dei locali rurali e delle strutture impiegate presenti sul fondo agricolo.

---

**Art. 8** *Segnalazione certificata di inizio attività.*

1. L'esercizio dell'attività di agricoltura sociale è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'[articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19](#) (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUEL.
  2. La SCIA deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa:
    - a) all'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 5;
    - b) alla disponibilità di spazi idonei e adeguati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dal SUEL.
- 

**Art. 9** *Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.*

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, il SUEL assegna all'interessato il termine di trenta giorni per ripristinare la situazione inizialmente segnalata o avviare le relative procedure amministrative. Il SUEL dispone contestualmente la sospensione dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale dallo scadere dei trenta giorni, per un periodo non superiore a tre mesi, qualora l'interessato non abbia ripristinato la situazione inizialmente segnalata ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative nel termine assegnato.
  2. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino della situazione inizialmente segnalata, il SUEL dispone la cessazione dell'esercizio dell'attività.
  3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia con la notifica degli stessi all'interessato e sono trasmessi alla struttura regionale competente.
  4. A seguito della cessazione di cui al comma 2 la struttura competente provvede alla cancellazione del soggetto dall'albo di cui all'articolo 5 e al ritiro del logo di cui all'articolo 10.
- 

**Art. 10** *Logo delle fattorie sociali.*

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito in ambito regionale un logo di riconoscimento delle fattorie sociali.
2. Le fattorie sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 si avvalgono di un logo da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nel materiale promozionale, recante la dicitura: "Fattoria sociale della Valle d'Aosta - Ferme sociale de la Vallée d'Aoste" e la denominazione dell'attività svolta fra quelle individuate all'articolo 3.



3. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5.

---

#### **Art. 11** *Misure di sostegno.*

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo, in particolare:

a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del patrimonio regionale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del [D.Lgs. 159/2011](#);

b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale nelle mense gestite da enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali;

c) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati agroalimentari già attivi ai sensi della [legge regionale 2 agosto 1999, n. 20](#) (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla [legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6](#) (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi;

d) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze europee, nazionali e regionali;

e) forme di semplificazione amministrativa per gli aspetti funzionali e organizzativi inerenti allo svolgimento dell'attività di fattoria sociale e all'avvio di eventuali progetti sperimentali.

---

#### **Art. 12** *Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.*

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, istituisce l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale con le seguenti funzioni:

a) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sull'attività svolta nell'ambito dell'agricoltura sociale sul territorio regionale;

b) raccolta dati e valutazione coordinata circa l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale sia nell'ottica del reinserimento dei soggetti svantaggiati di cui alla [L. 381/1991](#) sia di miglioramento del welfare delle aree interne;

c) iniziative finalizzate al coordinamento, alla formazione e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

d) promozione di attività volte alla costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza;

e) coordinamento con l'Osservatorio nazionale di cui all'[articolo 7 della legge 18 agosto 2015, n. 141](#) (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

---

**Art. 13** *Rinvio.*

1. La Giunta regionale definisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione:

a) le specifiche competenze che l'operatore deve possedere in relazione alla tipologia di attività di agricoltura sociale che intende svolgere, nonché gli eventuali ulteriori requisiti cui è subordinato l'esercizio della medesima, nel rispetto del [decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550](#) (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);

b) le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 5;

c) le modalità di presentazione e di valutazione dei progetti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, e relativi contenuti minimi;

d) le competenze delle diverse strutture regionali coinvolte nell'iter autorizzativo dell'attività di agricoltura sociale e nei relativi controlli;

e) le modalità di inserimento nell'attività di agricoltura sociale dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

f) la disciplina dei rapporti tra la struttura competente e le diverse strutture regionali di volta in volta coinvolte;

g) la composizione dell'Osservatorio di cui all'articolo 12.

---

**Art. 14** *Obblighi.*

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a:

a) esporre in luogo ben visibile il pannello con il logo distintivo delle fattorie sociali;

b) consentire l'accesso ai locali aziendali da parte dei funzionari della struttura regionale competente e delle altre strutture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), al fine di effettuare i controlli di cui all'articolo 15;

c) comunicare al SUEL il subingresso nell'esercizio dell'attività, la cessazione della medesima e le variazioni alla segnalazione certificata di inizio attività.

---

**Art. 15** *Controlli.*

1. Le strutture regionali coinvolte, per materia di competenza, nella realizzazione del progetto di agricoltura sociale possono in qualunque momento effettuare verifiche in merito ai servizi resi nell'ambito delle attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nel caso le strutture di cui al comma 1 rilevino gravi violazioni della normativa vigente per le quali è prevista la sospensione o la cessazione dell'attività, ne danno comunicazione al SUEL al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

---

---

**Art. 16** *Sanzioni.*

1. L'utilizzo del logo da parte di un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, per l'iscrizione all'albo o non iscritto all'albo, pur in possesso dei medesimi, è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 10.000,00.
  2. L'esercizio dell'attività di agricoltura sociale da parte di un operatore iscritto all'albo, ma in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.
  3. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00.
  4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).
- 

**Art. 17** *Modificazioni alla [legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29](#).*

1. Alla [legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29](#) (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della [legge regionale 24 luglio 1995, n. 27](#), e del [Reg. reg. 14 aprile 1998, n. 1](#)), sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) la [lettera d\) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2](#) sono abrogati;
    - b) al [comma 1 dell'articolo 8](#), le parole: "e l'attività di fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "non è soggetta";
    - c) alla [rubrica dell'articolo 25](#), le parole: "e logo delle fattorie didattiche" sono soppresse;
    - d) il [comma 2 dell'articolo 25](#) è abrogato.
- 

**Art. 18** *Disposizioni transitorie.*

1. Le fattorie didattiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'[articolo 4 della L.R. 29/2006](#), sono inserite d'ufficio nell'albo regionale delle fattorie sociali, di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. La presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 può avvenire in seguito all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13.

3. I soggetti già operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare la richiesta d'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 entro un anno dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, previo adeguamento alle disposizioni contenute nella medesima.

---

**Art. 19** *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

**L.R. 28 giugno 2013, n. 14** <sup>(1)</sup>.**Disposizioni in materia di agricoltura sociale** <sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 28 giugno 2013, n. 54.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 dicembre 2014, n. 2334](#) e la [Delib.G.R. 22 dicembre 2020, n. 1793](#).

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

---

**Art. 1** *Finalità e oggetto.*

1. La Regione del Veneto promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.

---

**Art. 2** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, s'intende per:

a) agricoltura sociale: l'insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l'attività agricola con almeno una delle attività di cui all'articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale;

b) fattorie sociali:

1) le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale, come definita dalla lettera a) del presente comma, e risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge;

2) le imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della [legge 13 giugno 2005, n. 118](#)", e i soggetti di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, comma 2, del codice civile e risultino iscritte all'elenco di cui all'[articolo 5](#) della presente legge.

---

### **Art. 3** *Modalità operative.*

1. Le attività dell'agricoltura sociale, in applicazione degli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a:

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate di cui all'[articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381](#) "Disciplina delle cooperative sociali" e alle fasce deboli così come previste dalla [legge regionale 3 novembre 2006, n. 23](#) "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;

b) ambiti d'attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;

c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;

d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'ente locale.

2. Le fattorie sociali, così come definite all'[articolo 2](#), comma 1, lettera b) costituiscono lo strumento per la attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale della Regione del Veneto nonché soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.

3. Per favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, conforma la disciplina attuativa di cui alla [legge regionale 16 agosto 2002, n. 22](#) "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" alla specificità delle fattorie sociali, anche ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento delle relative strutture.

---

**Art. 4 Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale.**

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

b) raccolta e valutazione coordinata, anche avvalendosi dei centri, istituti ed osservatori esistenti, degli studi e delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

a) gli assessori regionali all'agricoltura, al lavoro e ai servizi sociali, che assicurano le funzioni di presidenza;

b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, lavoro e servizi sociali o loro delegati;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale cui fanno riferimento i soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera b), numero 2), individuati nell'ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

e) cinque rappresentanti delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, designati d'intesa fra le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);

f) un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto.

3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita; ai membri esterni dell'Osservatorio, ove spettante, compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'[articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12](#) "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

---

**Art. 5 Elenco e rete delle fattorie sociali.**

1. È istituito l'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco delle fattorie sociali <sup>(3)</sup>.

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.

---

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 8 marzo 2022, n. 224](#).

---

## **Art. 6** *Misure di sostegno.*

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:

a) la concessione, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali ivi compresi quelli di cui all'[articolo 12 delle legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48](#) "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";

b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Regione, da enti, aziende ed agenzie regionali e dagli enti locali;

c) la previsione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva della possibilità di riconoscere titolo preferenziale per l'aggiudicazione, a parità di qualità del prodotto, all'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale;

d) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della [legge regionale 6 aprile 2001, n. 10](#) "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni, la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all'[articolo 2](#), di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi;

e) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali;

f) l'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza <sup>(4)</sup>;

g) l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale;

h) la sensibilizzazione degli enti locali per la concessione, nel rispetto della normativa vigente, alle fattorie sociali no profit del loro patrimonio.



---

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 28 aprile 2015, n. 667](#).

---

**Art. 7** *Logo delle fattorie sociali* <sup>(5)</sup>.

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'[articolo 5](#) si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nella pubblicitaria, recante la dicitura "Fattoria sociale del Veneto" e la denominazione dell'attività svolta fra quelle individuate all'[articolo 3](#).
  2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 5.
  3. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.
  4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.
- 

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la [Delib.G.R. 9 aprile 2019, n. 420](#).

---

**Art. 8** *Monitoraggio e valutazione*.

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono riportati in particolare:
  - a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'[articolo 5](#);
  - b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'[articolo 4](#) ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;
  - c) le misure di sostegno di cui all'[articolo 6](#), attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.